



Provincia di Modena

Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile



/ servizio risorse del territorio e impatto ambientale / documenti /



## **VARIANTE GENERALE AL P.I.A.E.**

Piano Infraregionale delle  
Attività Estrattive  
(L.R. 17/91 e successive modifiche)

**CONTRODEDUZIONI ALLE  
OSSERVAZIONI E PROPOSTE**

**V.20**

## GRUPPO DI LAVORO

### RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Alberto Pedrazzi - Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale –  
Provincia di Modena

### ELABORAZIONE DEL PROGETTO:

#### **PROVINCIA DI MODENA**

Giorgio Barelli , Maria Cristina Sereni, Liliana Ronconi , Iolanda Cavedoni, Debora Arletti, Marina Maffei Cecilia Giusti , Roberto Ori , Rita Nicolini, Francesca Lugli, Paolo Corghi, Eriuccio Nora, Nadia Quartieri, Gualtiero Agazzani, Barbara Nerozzi, Alessandro Manni.

#### **CONSULENTE LEGALE**

Anna Maria Vandelli

#### **CONSULENTI ESTERNI**

Marta Guidi, Smone Barbieri, Annalisa Parisi, Daniele Bonaposta



Università degli Studi di Bologna

**DISTART**

Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento e del Territorio

Alberto Montanari, Paolo Gelli



Per ARPA Ingegneria Ambientale

Barbara Villani – Responsabile Area Ecosistemi Idrici-Suolo-Rifiuti

Emiliano Altavilla, Monica Branchi, Monica Carati, Andrea Chahoud, Rosalia Costantino, Leda Ferrari, Federico Montanari, Irene Montanari, Giacomo Zaccanti

Per ARPA Sezione Provinciale di Modena

Vittorio Boraldi – Direttore di Sezione

Daniela Sesti – Responsabile Servizio Sistemi Ambientali

Paola Bonini, Daniela Corradini, Anna Maria Manzieri, Marcella Zombini

### REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA DI BASE DEL PROGETTO:

#### **PROVINCIA DI MODENA**

Stefano Pezzi , Daniela M. Ori



Raffaele Pignone, Marco Pizzio, Maria Teresa De Nardo, Lorenzo Del Maschio

## Indice

<b>Osservazione n. 1</b>	<b>7</b>
Elettra Macchioni	7
<b>Osservazione n. 2</b>	<b>11</b>
Cava San Giuseppe Srl	11
<b>Osservazione n. 3</b>	<b>12</b>
Fabio Casini	12
<b>Osservazione n. 4</b>	<b>14</b>
Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia Romagna	14
<b>Osservazione n. 5</b>	<b>15</b>
Patrizia Ferretti	15
<b>Osservazione n. 6</b>	<b>16</b>
Cava Kiwi Srl	16
<b>Osservazione n. 7</b>	<b>18</b>
Forte Urbano Srl	18
<b>Osservazione n. 8</b>	<b>19</b>
Autorità di bacino del Reno	19
<b>Osservazione n. 9</b>	<b>21</b>
Mafalda Zanardi	21
<b>Osservazione n. 10</b>	<b>22</b>
Comitato tutela territorio di Savignano	22
<b>Osservazione n. 11</b>	<b>64</b>
Granulati Donnini e Nuova cave Modenesi	64
<b>Osservazione n. 12</b>	<b>65</b>
Granulati Donnini Spa	65
<b>Osservazione n. 13</b>	<b>66</b>
Granulati Donnini Spa	66
<b>Osservazione n. 14</b>	<b>67</b>
Coop. Cilsea	67
<b>Osservazione n. 15</b>	<b>68</b>
CEM Srl - Frantoio Fondovalle Srl - Granulati Donnini Spa	68
<b>Osservazione n. 16</b>	<b>69</b>
C.M.A. Soc. Coop.	69
<b>Osservazione n. 17</b>	<b>70</b>
C.M.A. Soc. Coop.	70

<b>Osservazione n. 18</b>	<b>71</b>
Sinercave srl	71
<b>Osservazione n. 19</b>	<b>72</b>
F.lli Cottafava Srl e Eredi F.lli Cottafava Srl	72
<b>Osservazione n. 20</b>	<b>73</b>
APMI e Collegio Imprenditori edili	73
<b>Osservazione n. 21</b>	<b>77</b>
Consorzio Via Pederzona	77
<b>Osservazione n. 22</b>	<b>80</b>
Consorzio Polo 6 - Via Ancora	80
<b>Osservazione n. 23</b>	<b>82</b>
Gruppo Stabila	82
<b>Osservazione n. 24</b>	<b>83</b>
Comitato Piumazzese – NO alle CAVE	83
<b>Osservazione n. 25</b>	<b>87</b>
Enzo Rubbiani	87
<b>Osservazione n. 26</b>	<b>88</b>
Luigi Balestri	88
<b>Osservazione n. 27</b>	<b>91</b>
Silvana Bartolacelli	91
<b>Osservazione n. 28</b>	<b>93</b>
Rovatti Andrea – Bartolacelli Cinzia – Bartolacelli Albano – Bottura Tiziana Maria	93
<b>Osservazione n. 29</b>	<b>95</b>
Comune di Prignano sulla Secchia	95
<b>Osservazione n. 30</b>	<b>96</b>
Marco Vignali	96
<b>Osservazione n. 31</b>	<b>99</b>
Maria Cervi - Paola Zacchi	99
<b>Osservazione n. 32</b>	<b>101</b>
Consulta per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente	101
<b>Osservazione n. 33</b>	<b>103</b>
Comune di Frassinoro	103
<b>Osservazione n. 34</b>	<b>104</b>
Frantoio Vezzali Srl	104
<b>Osservazione n. 35</b>	<b>105</b>
Frantoio Fondovalle Srl	105

<b>Osservazione n. 36</b>	<b>106</b>
Frantoio Fondovalle Srl - Frantoio Vezzali Srl	106
<b>Osservazione n. 37</b>	<b>107</b>
Unioncave Srl	107
<b>Osservazione n. 38</b>	<b>108</b>
Frantoio Fondovalle Srl - Frantoio Vezzali Srl	108
<b>Osservazione n. 39</b>	<b>111</b>
Frantoio Fondovalle Srl - Frantoio Vezzali Srl - CMA Soc. Coop.	111
<b>Osservazione n. 40</b>	<b>112</b>
Airone Srl	112
<b>Osservazione n. 41</b>	<b>113</b>
Airone Srl	113
<b>Osservazione n. 42</b>	<b>114</b>
Comune di Mirandola	114
<b>Osservazione n. 43</b>	<b>117</b>
Azienda Agricola Giglio s.s.	117
<b>Osservazione n. 44</b>	<b>118</b>
Consorzio Bonifica Burana Leo Scoltenna	118
<b>Osservazione n. 45</b>	<b>120</b>
Comune di Castelfranco Emilia	120
<b>Osservazione n. 46</b>	<b>124</b>
Claudio Boccolari e Emilia Boccolari	124
<b>Osservazione n. 47</b>	<b>125</b>
A.T.O. N. 4	125
<b>Osservazione n. 48</b>	<b>128</b>
Confagricoltura – COPAGRI – CIA Modena–	128
Federazione Prov.le coltivatori diretti di Modena	128
<b>Osservazione n. 49</b>	<b>129</b>
Donini Antonio	129
<b>Osservazione n. 50</b>	<b>130</b>
Legambiente Circolo “Chico Mendes”	130
<b>Osservazione n. 51</b>	<b>135</b>
WWF – Italia Nostra - GGEV	135
<b>Osservazione n. 52</b>	<b>136</b>
PRC Gruppo consiliare provinciale Modena	136
VERDI Gruppo consiliare provinciale Modena	136
PdCI Federazione di Modena	136

<b>Sinistra Democratica Modena</b>	<b>136</b>
<b>Osservazione n. 53</b>	<b>139</b>
<b>Cesare Volpi</b>	<b>139</b>
<b>Osservazione n. 54</b>	<b>140</b>
<b>CIA Confederazione Italiana Agricoltori</b>	<b>140</b>
<b>Osservazione n. 55</b>	<b>141</b>
<b>Frignano Argilla Sas</b>	<b>141</b>
<b>Osservazione n. 56</b>	<b>142</b>
<b>Lista civica Spilamberto Solidarietà Ambiente</b>	<b>142</b>
<b>Osservazione n. 57</b>	<b>147</b>
<b>CCPL Inerti</b>	<b>147</b>
<b>Osservazione n. 58</b>	<b>148</b>
<b>SoS Salviamo San Damaso - WWF</b>	<b>148</b>
<b>Osservazione n. 59</b>	<b>150</b>
<b>PRC Gruppo consiliare provinciale Modena</b>	<b>150</b>
<b>VERDI Gruppo consiliare provinciale Modena</b>	<b>150</b>
<b>PdCI Federazione di Modena</b>	<b>150</b>
<b>Sinistra Democratica Modena</b>	<b>150</b>
<b>Osservazione n. 60</b>	<b>151</b>
<b>PRC Gruppo consiliare provinciale Modena</b>	<b>151</b>
<b>VERDI Gruppo consiliare provinciale Modena</b>	<b>151</b>
<b>PdCI Federazione di Modena</b>	<b>151</b>
<b>Sinistra Democratica Modena</b>	<b>151</b>
<b>Osservazione n. 61</b>	<b>153</b>
<b>Vignali Antonio e Bettazoni Dina</b>	<b>153</b>
<b>Osservazione n. 62</b>	<b>154</b>
<b>Paola Forghieri – Andrea Bertelli</b>	<b>154</b>
<b>Osservazione n. 63</b>	<b>160</b>
<b>Italia Nostra – Sezione dei Castelli</b>	<b>160</b>
<b>Osservazione n. 64</b>	<b>162</b>
<b>Rita Costi</b>	<b>162</b>
<b>Osservazione n. 65</b>	<b>163</b>
<b>Remo Contri</b>	<b>163</b>
<b>Osservazione n. 66</b>	<b>164</b>
<b>Somfer Srl</b>	<b>164</b>
<b>Osservazione n. 67</b>	<b>165</b>
<b>Lega Nord Padania - Gruppo Consiliare di Spilamberto</b>	<b>165</b>

<b>Osservazione n. 68</b>	<b>166</b>
Studio Anderlini	166
<b>Osservazione n. 69</b>	<b>170</b>
Confagricoltura Modena	170
<b>Osservazione n. 70</b>	<b>171</b>
Paolo Stefanini – Carloantonio Bertarelli	171
<b>Osservazione n. 71</b>	<b>172</b>
Comune di Montecreto	172
<b>Osservazione n. 72</b>	<b>174</b>
Comune di Modena	174
<b>Osservazione n. 73</b>	<b>176</b>
Comune di Sestola	176
<b>Osservazione n. 74</b>	<b>177</b>
C.E.M. Srl	177
<b>Osservazione n. 75</b>	<b>178</b>
Azienda Agricola Andreotti Ruggero, Andreotti Andrea	178
<b>Osservazione n. 76</b>	<b>179</b>
Mazzucchi Armando – Rubbiani Lucia – Mazzocchi Andrea – Az. Agr. S.Lorenzo	179
<b>Osservazione n. 77</b>	<b>180</b>
Bartolacelli Franco – Bortolotti Leonilde	180
<b>Osservazione n. 78</b>	<b>181</b>
Era 2000 Srl	181
<b>Osservazione n. 79</b>	<b>182</b>
Battelli Mauro e altri cittadini	182
<b>Osservazione n. 80</b>	<b>184</b>
Fabio Veratti	184
<b>Osservazione n. 81</b>	<b>185</b>
Comune di Savignano s/P	185
<b>Osservazione n. 82</b>	<b>189</b>
Comune di San Cesario s/P	189
<b>Osservazione n. 83</b>	<b>194</b>
Comune di Concordia sulla Secchia	194
<b>Osservazione n. 84</b>	<b>195</b>
Comune di Campogalliano	195
<b>Osservazione n. 85</b>	<b>198</b>
Comune di Zocca	198

<b>Osservazione n. 86</b>	<b>199</b>
Frantoio Fondovalle, Frantoio Vezzali, Consorzio Cave Bologna, Granulati Donnini	<b>199</b>
<b>Osservazione n. 87</b>	<b>200</b>
Era 2000 Srl	<b>200</b>
<b>Osservazione n. 88</b>	<b>201</b>
Gruppo Consiliare Forza Italia - PdL - Interpellanza	<b>201</b>



### OSSERVAZIONE N. 1

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Elettra Macchioni</b>
<b>Protocollo</b>	n. 82491/8.5.3 del 04.08.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Il Comune di Savignano addebita la pianificazione estrattiva e la costruzione dell'impianto di bitume alla Provincia di Modena</p> <p>1/1 problemi di salute legati all'impianto di bitumazione.</p> <p>1/2 le grandi dimensioni della cave possono danneggiare le falde acquifere;</p> <p>1/3 l'aumento delle attività estrattive porterà un consistente incremento del traffico veicolare pesante, che si aggiunge al treno e alla pedemonatana e conseguentemente incremento dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico. Negli allegati si contestano alcune scelte di fondo del piano: autosufficienza (meglio da altre province) e da recupero (obiettivo 80%)</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

1/1 La Conferenza di pianificazione ha assegnato al PIAE l'obiettivo strategico di allontanare dai fiumi i frantoi e gli altri impianti produttivi che operano nel settore degli inertici. A tal fine sono stati sottoscritte Intese, Accordi e Convenzioni tra i diversi soggetti pubblici, che hanno disciplinato sia aspetti connessi alla materia delle attività estrattive e sia elementi della pianificazione. I primi attengono specificatamente al PIAE / PAE mentre quelli urbanistici attengono principalmente allo strumento urbanistico generale; questo è un sito non gravato da vincoli ostativi ad ospitare l'impianto di lavorazione degli inertici. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute le funzioni di igiene e sanità pubblica si rimanda al competente Servizio di Igiene pubblica come previsto dall'art. 19 della LR 19/82 ai sensi della quale le strutture AUSL e ARPA devono:

- rilasciare un parere igienico-sanitario e ambientale dei PAE
- accertare la compatibilità sull'ambiente e la salute dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute
- effettuare la vigilanza igienica dell'ambiente e controllo dell'inquinamenti

Pertanto, la localizzazione degli impianti di bitume non è materia del PIAE.

Compete ai soli PAE la individuazione degli impianti connessi (cfr art. 7, comma 2, lett. a della LR 17/1991; art. 1 del DPR 128/1959). Gli impianti connessi sono certamente quelli di prima lavorazione dei materiali (frantoi). Nei decenni precedenti la LR 17/1991 in aree di cava sono stati insediati impianti senza averne prevista la demolizione al termine dell'attività di cava. Il PIAE 2008 ha voluto chiarire e impedire il ripetersi di questi eventi esplicitando come nel futuro gli impianti connessi possano essere insediati a tempo determinato, per il tempo di validità dell'attività, mentre la

permanenza successiva è condizionata alla previsione ad opera dello strumento urbanistico generale della destinazione ad attività industriale dell'area di che trattasi (cfr artt. 14 e 15 delle NTA PIAE). Al fine di eliminare le situazioni pregresse, quindi ridurre e ricollocare detti impianti, la Provincia e i soggetti pubblici e privati interessati hanno sottoscritto Accordi nei quali a fronte di impegni di riqualificazione (in particolare dei fiumi Secchia e Panaro) le ditte si sono impegnate a trasferire impianti (frantoi e impianti di bitume) in nuove aree.

Quanto a Savignano, l'area in cui è stato realizzato l'impianto è definita "ex cava", area quindi non più soggetta alla disciplina dell'attività estrattiva, stante l'avvenuto collaudo dell'area. In ragione dell'esame delle osservazioni relative al Comune di Savignano la Provincia ha verificato che per mero errore materiale l'area dell'impianto non è stata stralciata e si farà pertanto in sede di controdeduzioni.

L'osservazione 1/1 **NON È ACCOLTA.**

**1/2** "La tutela del patrimonio ambientale e paesistico del territorio attraverso l'analisi dei fattori di maggiore vulnerabilità/sensibilità", rappresenta uno degli indirizzi strategici individuati dal PIAE.

Le analisi effettuate all'interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA), sono state ulteriormente implementate ed integrate da studi di compatibilità idraulica e ambientale ed analisi mirate su quei poli estrattivi che ricadono all'interno o in prossimità delle zone di ricarica delle acque sotterranee individuate dal PTA stesso.

I dati geologici ed idrogeologici utilizzati (carte geologiche, banca dati geognostica, vulnerabilità degli acquiferi ecc.), sono stati incrociati con i dati piezometrici minimi, medi e massimi misurati nei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale, Provinciale e locali nell'intervallo temporale 1976 – 2007.

I risultati ottenuti non individuano un effetto diretto a grande scala indotto dalle attività estrattive sul regime delle acque sotterranee, così come non si presentano motivi di preoccupazione evidente per potenziali contaminazioni della falda; inoltre le attività estrattive previste, risultano collocate a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

Al fine di garantire la tutela qualitativa della falda, nonché impostare il piano di monitoraggio delle acque sotterranee di ciascun polo, è stato condotto uno studio sulla valutazione dei tempi di percorrenza necessari ad un eventuale inquinante per attraversare la zona compresa tra la base di scavo della cava e la falda freatica immediatamente sottostante.

Fatte salve le profondità massime consentite dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per non intercettare la falda, lasciando comunque un franco di 1,5 metri tra profondità massima di scavo e massimo livello della falda, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scavo (Art. 20 comma 1 punto d) Norme PIAE).

Sono state inoltre individuate azioni concrete che assicurino la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili: ad esempio sono state indicate procedure di emergenza da attuare in

caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, eventuali depositi fissi di carburanti dovranno essere ubicati esternamente alle aree di cava, garantendo la impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse. Non dovrà essere consentito l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni estemi all'area di cava, attraverso la costruzione di una rete di fossi di guardia adeguatamente dimensionata ed efficiente, collegata con la rete di smaltimento esistente. Allo stesso modo le aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava saranno dotate di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale; l'immissione delle acque di drenaggio in corpi idrici superficiali sarà subordinata al rispetto dei limiti di cui al DLgs 152/2006; qualora si verificasse la presenza di particolare carico solido in quantitativi elevati, dovrà essere previsto un sistema di vasche di decantazione a monte dello scarico.

In sede di PAE Comunale, nello specifico per i poli 10 e 11 e AEC "frantoio Meg", dovranno essere recepite ed eventualmente integrate le prescrizioni individuate nella Variante di PIAE, con l'obiettivo principale di tutelare la falda acquifera ed i campi acquiferi posti in prossimità dell'areale del polo Magazzino, implementando la rete esistente in prossimità delle nuove aree di ampliamento, sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico.

Sarà previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda, mentre per l'analisi idrochimica le frequenze di monitoraggio saranno proporzionali al risultato ottenuto nello SBA.

L'osservazione 1/2 **NON È ACCOLTA.**

**1/3** In sede di esame dei progetti di coltivazione verrà posta particolare attenzione al percorso degli automezzi da e per l'area di cava.

Le attività di estrazione devono rispettare la disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico vigente, in particolare l'incremento del rumore dovuto al complesso delle attività di cava e di trasporto degli inerti, valutato in corrispondenza degli edifici limitrofi, non deve portare al superamento dei limiti previsti.

Al fine di minimizzare l'impatto generato dagli impianti e dal traffico indotto è previsto un sistema di monitoraggio che contempla oltre ai controlli sui silenziatori degli automezzi, oltre a misure di riduzione della velocità di transito degli autocarri, rilievi presso i recettori sensibili, in presenza di frantoi e l'inserimento di barriere antirumore in prossimità di edifici abitati entro i 50 m. dai nuovi perimetri di escavazione.

Relativamente alla questione Polveri sono state individuate e prescritte una serie di azioni contenitive che prevedono: la copertura con teloni dei cassoni di trasporto durante il transito dei mezzi, l'umidificazione nei periodi secchi della viabilità non asfaltata, e di tutte le superfici polverose compresa l'area di scavo, la pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o ricettori sensibili, e di quelli di interconnessione con viabilità pubblica nonché la installazione di sistemi di abbattimento delle polveri sugli impianti fissi.

E' inoltre previsto il controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi e almeno due campagne di monitoraggio delle polveri totali, PM10 e NO2.

L'osservazione 1/3 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 2

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Cava San Giuseppe Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 94590/8.5.3 del 18.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La proprietà specifica alcune modifiche concordate col Comune di San Cesario circa il ripristino finale di aree in S. Cesario, incluse nel POLO 8 e chiede che venga inclusa una diversa destinazione finale dell'area come definito col Comune. Riduzione della zona a riequilibrio ambientale convertita in zona agricola di rispetto integrale piano ribassato.

## **CONTRODEDUZIONE**

Il progetto di sistemazione finale è da concordare col Comune in sede di Accordo o di variante a progetti in essere. Il dettaglio proposto attiene appunto a detti strumenti di attuazione che sfuggono all'Amministrazione scrivente. Il PAE del Comune di S. Cesario include tutte le destinazioni ivi richiamate. Una zonizzazione di dettaglio, con la specificazione degli usi in forma troppo dettagliata può portare ad un livello di rigidità non necessaria nella fase attuativa. A mero chiarimento nella scheda del PAE si indicherà che le destinazioni finali, purché coerenti con gli usi ammessi nel PAE potranno essere diversamente organizzate all'interno del Polo in sede di Accordo e Progetto di sistemazione finale.

Aggiungere nelle schede monografiche e nelle NTA del PAE (cfr OSSERVAZIONE N. 82/20/21/22):

*"In sede di Accordo e di Piano di sistemazione finale le destinazioni di tipo naturalistico e per usi pubblici (ad es: recupero o ripristino ambientale, rinaturalizzazione, ripristino ad attività agricole e basso impatto, parchi, percorsi natura ecc.), possono essere diversamente sviluppate; la specificazione avviene previa verifica di compatibilità col PTCP e acquisizione del parere delle competenti autorità ambientali (ARPA; ATO ecc.). Le destinazioni diverse (residenziale, industriale, direzionale ecc.) possono essere attuate solo se già previste nello strumento urbanistico generale (PRG) vigente al momento dell'approvazione del PIAE 2008 o se introdotte attraverso una variante specifica al PRG/ PSC-POC successivamente all'approvazione del PIAE 2008".*

L'osservazione 2 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 3**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Fabio Casini</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96610/8.5.3 del 24.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Lamenta deprezzamento degli immobili di Piumazzo, chiede la realizzazione di opere e creazione di servizi che compensino e neutralizzino il deprezzamento.

### **CONTRODEDUZIONE**

L'osservazione coglie un aspetto dell'attività estrattiva che merita da parte delle Amministrazioni una maggiore attenzione. La sede in cui tale aspetto deve essere esaminato e trovare in parte soluzione è l'Accordo ai sensi dell'art. 24 LR 7/2004.

Le trasformazioni e l'uso del territorio comportano sempre modificazioni temporanee o definitive che possono incidere sul valore delle proprietà private, talvolta con effetti positivi, altre negativi temporanei o definitivi. Queste ultime trovano ristoro nei limiti dati dalle norme costituzionali e dalle leggi che ne sono la traduzione. Inoltre, nella definizione delle opere di recupero a carico dei cavatori e delle destinazioni d'uso finali delle aree interessate dalle attività estrattive sono stati indicati interventi quali aree sportivo-ricreative ed aree naturalistiche che, una volta realizzate saranno a beneficio della comunità e comporteranno un miglioramento qualitativo e conseguentemente un incremento del valore degli immobili (edifici e terreni) e parzialmente compensare i privati dall'eventuale deprezzamento temporaneo degli immobili nella fase di scavo. Resta il fatto che quanto alla materia in esame non sussiste una norma che attribuisca ai soggetti privati contermini alle aree di scavo o comunque interessate seppure anche indirettamente dall'attività (ad esempio in ragione dell'intervenuto transito di mezzi pesanti in un tratto di strada precedentemente poco utilizzato) un diritto ad un ristoro economico.

La Provincia si è comunque fatta carico anche di questo tema, avendo esteso le valutazioni degli impatti dell'attività in relazione non solo all'area di intervento, ma anche al territorio direttamente coinvolto dall'attività: aree circostanti, proprietà sostanzialmente incluse ma in cui non si svolgerà l'attività estrattiva, viabilità primaria e secondaria. Tale analisi dettagliata e puntuale deve essere parte integrante delle fasi di attuazione del PIAE / PAE: ogni fase di attuazione deve prevedere un'analisi sempre più puntuale e specifica così da definire nel dettaglio le possibili soluzioni per ricondurre gli effetti negativi entro i margini previsti dalla vigente normativa (inquinamento acustico,

polveri) o accettabili (manutenzioni delle strade particolarmente usurate per l'intervenuto transito straordinario di mezzi).

Lo studio di dettaglio degli impatti deve portare l'Amministrazione all'individuazione di soluzioni tecniche idonee a mitigare (ovviamente non sempre è possibile eliminare la causa) gli effetti negativi sulle proprietà o interventi di manutenzione eccedenti quelli connessi alla normale vetustà (ordinaria e straordinaria) o la realizzazione di opere (barriere antirumore; raccordi stradali ecc). Soluzioni, opere ed interventi che devono essere individuati e articolati nelle diverse fasi di coltivazione: pre-avvio della cava; durante la fase di coltivazione; a conclusione unitamente ai ripristini finali.

Tutti questi profili devono trovare una prima definizione sia nella loro individuazione come criticità che nelle soluzioni, le garanzie e le sanzioni in caso di inadempimento, già nell'accordo previsto dall'art. 24 della LR 7/2004.

Nelle fasi successive, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b), della LR 17/1991 il Comune dovrà prevedere che il titolare dell'attività estrattiva abbia effettuato una ricognizione dei beni passibili di subire danno dall'attività, indicato le opere per mitigare gli impatti o i ripristini, quindi sviluppato gli impegni e avviato le azioni di tutela già previste, prevedendo nell'autorizzazione e ancor prima nell'Accordo che l'inadempimento a detti impegni comporta l'applicazione delle sanzioni o il diniego al rilascio di ulteriori autorizzazioni.

L'osservazione 3 **NON È ACCOLTA.**

#### OSSERVAZIONE N. 4

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia Romagna</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96927/8.5.3 del 25.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	In fase di adozione della variante del PTCP, la Soprintendenza ha fornito la Carta Archeologica; detta carta non esaurisce il quadro conoscitivo delle presenze archeologiche, e quindi deve essere integrata dalla Carta di Potenzialità Archeologica. Questa, redatta da specialisti archeologi di comprovata professionalità, deve prevedere uno studio di dettaglio delle aree interessate dai Poli e Ambiti estrattivi che individui le linee di popolamento antico medioevale ed il grado di possibile conservazione degli insediamenti e dei depositi archeologici. Solo dopo la presentazione di tale Carta la Soprintendenza potrà esprimersi.

#### **CONTRODEDUZIONE**

Tra gli obiettivi del PIAE vi è la tutela e valorizzazione del patrimonio, a tal fine il Piano si conforma alle prescrizioni di tutela del patrimonio archeologico vigenti. Si accoglie l'invito della Soprintendenza ad una più puntuale verifica e tutela del patrimonio. Sante il livello di pianificazione e la natura delle previsioni (in massima parte ampliamenti) si procede all'inserimento di apposita prescrizione.

All'art. 28, comma 4, del PIAE è aggiunta la lett. i)

i) "il Piano di Coltivazione deve essere corredato della "Carta delle potenzialità archeologiche", redatta da specialisti archeologi di comprovata professionalità, che individui le linee di popolamento antico medioevale ed il grado di possibile conservazione degli insediamenti e dei depositi archeologici. Il professionista incaricato deve coordinare il proprio lavoro agli studi e alle indicazioni formulate dalla Commissione istituita presso la Provincia di Modena."

L'osservazione 4 È ACCOLTA.



### OSSERVAZIONE N. 5

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Patrizia Ferretti</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96970/8.5.3 del 25.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Proprietaria di aree in Modena contigue al Polo 5, chiede l'inclusione e disponibilità ad accogliere le strutture antropiche produttive dell'asta fluviale Secchia qualora si rendesse necessaria la delocalizzazione.

### **CONTRODEDUZIONE**

La richiesta attiene alla estensione delle aree estrattive; come per altre proposte analoghe, queste sono in contrasto con i criteri e gli obiettivi definiti dalla Conferenza di Pianificazione. La proposta di nuove aree estrattive in zone tutelate dai vincoli dell'art. 17 delle NTA del PTCP vigente e dell'art. 11 della Variante al PTCP 2008 adottata è subordinata alla verifica che la disponibilità del materiale sia "altrimenti non soddisfacibile" (art. 35 PTCP vigente, art. 19 Variante PTCP), quindi solo se connesse a progetti di carattere ambientale, che nello specifico non sono previste.

Nel contesto attuale, nelle immediate vicinanze della proposta esiste il Polo estrattivo sovracomunale n. 5 "Pederzona" che garantisce una adeguata potenzialità estrattiva.

L'osservazione 5 **NON È ACCOLTA.**

### OSSERVAZIONE N. 6

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Cava Kiwi Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96118/8.5.3 del 23.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>6/1 il PAE del Comune di Castelfranco ha ridotto il perimetro del polo senza specificare il ridimensionamento volumetrico; chiede di dettagliare tale volume e di compensare in parte con l'inclusione di altre aree indicate nella carta allegata col colore giallo;</p> <p>6/2 la destinazione a verde pubblico naturalistico non consente il trasferimento di frantoi. Chiede venga modificata la destinazione urbanistica (ambiti specializzati per attività produttive all A-13 LR 20/2000);</p> <p>6/3 prevedere che l'Accordo art. 24 LR 7/2004 possa modificare le fasi di scavo e sistemazione di cui alla tavola D del Comune, per tenere conto degli approfondimenti e migliore organizzazione dell'intervento estrattivo.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**6/1** L'osservazione non può essere accolta in quanto le aree destinate ad attività estrattiva hanno superfici più che sufficienti al reperimento delle quantità assegnate. Nell'ambito del perimetro assegnato dal PIAE il PAE può definire nel dettaglio dove si svolgerà l'attività, secondo criteri di tipo urbanistico (allontanamento da elementi sensibili, maggiori quantità) e degli obiettivi connessi al recupero delle aree. Il ridimensionamento del perimetro e delle quantità disciplinate dal PAE rispetto a quello adottato nel PIAE è una risposta del Comune alle osservazioni con le quali si chiede (tra le altre richieste) di ridimensionare il Polo. Tale meccanismo è già stato utilizzato nel passato: è una facoltà riconosciuta dall'art. 7 della LR 17/1991. La Provincia condivide la osservazione del Comune e per il momento non assegna l'intera quantità assegnata, rimandando pertanto alla revisione al quinto anno di vita del PIAE la decisione relativamente alla eventuale localizzazione del quantitativo non pianificato dal PAE di Castelfranco Emilia.

L'osservazione 6/1 **NON È ACCOLTA.**

**6/2** La individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti connessi all'attività estrattiva è scelta che deve essere operata dal PAE.

Gli usi post cava ammessi sono quelli volti al ripristino della destinazione precedente all'attività, prevalentemente agricolo (purché a basso impatto ambientale) o attraverso la rinaturalizzazione e/o gli usi pubblici.

Il Comune di Castelfranco ha chiesto che nel Polo di Puimazzo non vengano collocati impianti fissi di trasformazione, scelta di natura discrezionale, che è di competenza specifica dei Comuni e quindi non sindacabile dalla Provincia. Occorre poi sottolineare che la scelta del Comune attiene all'esclusione di frantoi anche durante la fase di escavazione: quindi se questa scelta è connessa all'attività estrattiva, e può trovare specifica disciplina nel PAE quella che attiene agli usi post cava è materia che non è oggetto di PIAE. Per gli usi post cava i piani (PIAE e PAE) operano un mero raccordo tra attività temporanea (attività estrattiva) ed uso delle aree successivamente, mediante il progetto di recupero finale, e la destinazione specifica del recupero è trasfusa nel PAE, ma è materia esclusiva e specifica dello strumento urbanistico generale (PTCP, PRG – PSC / POC).

La destinazione finale post cava di tipo produttivo può essere introdotta solo mediante variante specifica dello strumento urbanistico generale (PRG – PSC / POC) in conformità alla medesima disciplina (LR 47/78 ; LR 20/2000).

L'osservazione 6/2 **NON È ACCOLTA.**

**6/3** L'accordo non segue le procedure del PAE, in particolare non è prevista la fase delle osservazioni, pertanto i contenuti specifici del PAE possono essere modificati solo attraverso variante al PAE. Le fasi di escavazione rappresentano un dato rilevante nell'ordinare gli obiettivi generali dell'attività estrattiva, così la sistemazione finale. Resta che questi elementi possono essere sviluppati e articolati prima nell'accordo quindi nel piano di coltivazione.

L'osservazione 6/3 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 7**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Forte Urbano Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96116/8.5.3 del 23.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Inserimento nel PAE di Castelfranco Emilia di Ambiti Comunali , in particolare nella zona 1 denominata “EX Rossi” (260.000 m <sup>3</sup> ) e zona 2 “Ex Ghiaroni (150.000 m <sup>3</sup> ).

### **CONTRODEDUZIONE**

Il PIAE, sulla base dei principi assunti in conclusione alla Conferenza di pianificazione, per le aree di pianura, ha definito il reperimento dei fabbisogni di norma attraverso la concentrazione delle aree di scavo con ampliamento o l'individuazione di Poli. Sono ancora previsti pochi e già pianificati Ambiti con capacità marginali o per le sole opere di recupero finale. La richiesta contrasta pertanto con tale indirizzo e strategia di Piano. Inoltre, stante il reperimento dell'intero fabbisogno, non trova ragioni l'incremento dei quantitativi attraverso nuovi ambiti.

L'osservazione 7 **NON È ACCOLTA.**

### OSSERVAZIONE N. 8

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Autorità di bacino del Reno</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96124/8.5.3 del 23.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Confronto con i seguenti piani stralcio:</p> <p>8/1 Il piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia, delibera GR 1559 del 09.09.2002 - piano stralcio del Bacino per l'assetto idrogeologico GR 567 del 07.04.2003. Il PIAE è coerente con i Piani sopra richiamati. Miniera di Monte Montanara: per quanto concerne la verifica della stabilità occorre prevedere un programma di monitoraggio e manutenzione che includa la tempistica delle verifiche e dei controlli degli interventi di manutenzione per garantire l'efficienza delle opere di sistemazione e la stabilità dell'area.</p> <p>8/2 In sede di Conferenza dei Servizi del 19/11/2008 l'Autorità ha inoltre osservato che, in relazione ai poli che potenzialmente scaricano sul Samoggia, occorre individuare un momento di raccordo tra l'attività di scavo e il Sistema idrico superficiale esistente.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**8/1** I suggerimenti dell'Autorità di bacino del Reno sono meritevoli di accoglimento e pertanto devono essere esaminati e valutati in sede di recupero e manutenzione della Miniera e dell'area di pertinenza.

La miniera è peraltro già esaurita e il titolare deve, in forza di Accordo, presentare entro breve un progetto di sistemazione finale. Tale piano dovrà prevedere anche il monitoraggio post intervento e specifici obblighi sino alla stabilizzazione definitiva della situazione (tendenzialmente il privato dovrebbe proporre una soluzione che superi la indeterminabilità del tempo per la stabilizzazione).

Si inserisce pertanto apposita prescrizione nella scheda monografica, in dettaglio:

*"Il titolare della concessione è tenuto a presentare, nei termini previsti dall'Accordo sottoscritto col Comune di Guiglia, il progetto di sistemazione finale finalizzato a garantire l'efficienza delle opere di sistemazione e la stabilità dell'area e del versante oggetto dell'intervento. Pertanto, previa verifica della stabilità, il progetto deve prevedere un programma di monitoraggio e manutenzione, specificando la tempistica delle verifiche e dei controlli".*

**8/2** La Provincia ritiene utile precisare meglio quanto già si desume dalle NTA e pertanto si introducono le seguenti prescrizioni:

- NTA PIAE Art. 28, comma 4 , si aggiunge la lettera m)

*"i progetti di coltivazione devono contenere (...) m) lo studio di congruità del progetto col sistema idrico superficiale esistente per acquisire, ove dovuto, l'atto di assenso comunque denominato della relativa Autorità di Bacino"*

- In relazione al Polo 12 (California) e al Polo 10 (Magazzino) sarà riportata nelle schede monografiche la seguente prescrizione:

*"Il progetto di coltivazione deve contenere lo Studio di congruità del sistema idrico superficiale col Piano stralcio Assetto idrogeologico del Torrente Samoggia".*

Le osservazioni 8/1 e 8/2 **SONO ACCOLTE.**

### **OSSERVAZIONE N. 9**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Mafalda Zanardi</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97122/8.5.3 del 25.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiede l'inclusione di un'area (reitera richiesta del 26.04.2005) in Comune di Zocca, loc. Molino dei Giusti, 500.000/700.000 m <sup>3</sup> argilla per gres. L'attività porterà alla sistemazione di fenomeni franosi attivi.

### **CONTRODEDUZIONE**

L'ampliamento proposto dall'istante interessa un'area di dissesto e prossima ad abitazioni e a infrastrutture, che meritano tutela, con esclusione dell'attività estrattiva, come ha già indicato il Consiglio Comunale in merito alla medesima richiesta. Inoltre, oltre a non essere stati forniti elementi a dimostrare la effettiva presenza di materiale utile, verrebbe a creare un incremento del quantitativo del materiale (argilla per gres) che, rispetto alle previsioni del fabbisogno, ha già una congrua localizzazione sul territorio provinciale.

L'osservazione 9 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 10

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comitato tutela territorio di Savignano</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97393/8.5.3 del 26.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Le osservazioni sono articolate in 64 punti. Da 1-10 riguardano il calcolo dei fabbisogni. Da 11-23 interessano i criteri per il soddisfacimento dei fabbisogni. Da 24-45 riguardano le scelte di piano. Da 46-50 riguardano il monitoraggio ambientale, verifica del PIAE e controlli. Da 51-64 interessa la sistemazione e recupero dei siti estrattivi.</p> <p>ARTICOLAZIONE DELL'OSSERVAZIONE:</p> <p><u>OSSERVAZIONI DISCORSIVE INTRODUTTIVE</u></p> <p>A. Partecipazione;          B. sovrastima dei fabbisogni          C. non corretta localizzazione          D. per arpa: contesta metodologia e scelta in base ai risultati          E. non sono stati considerati gli aspetti ambientali e il diritto alla salute controlli:          F.1 tra fabbisogno ed estrazione          F2. sulle destinazioni degli inerti          F3. sui rapporti annuali          G. codifica delle procedure di raccolta ed analisi dei dati          H.potenziare Ucci          I. assenza di partecipazione dei cittadini ai controlli          L. discrezionalità circa i ripristini ammissibili e poche garanzie circa la destinazione ad usi pubblici delle aree</p> <p><u>OSSERVAZIONI NUMERATE</u></p> <p>FABBISOGNI</p> <p>Le osservazioni sul fabbisogno vengono trattate complessivamente e si specificherà l'istituzione dell'osservatorio e della verifica quinquennale. In generale il riferimento è declinato sulla realtà locale.</p> <p>10/1 il fabbisogno del PIAE 08 pare largamente sovrastimato. Si ritiene che si sarebbero dovuti sviluppare scenari diversi di fabbisogno, impostando il soddisfacimento partendo da scenari di minima, individuando contestualmente meccanismi più efficaci di aggiornamento del PIAE per far fronte ad eventuali deficit di materia prima.</p> <p>10/2 la stima del fabbisogno del PIAE-08 della provincia di Modena è largamente superiore a quello della provincia di Bologna che è più popolosa.</p> <p>10/3 Il fabbisogno per l'edilizia ordinaria è inadeguatamente documentato e giustificato.</p> <p>10/4 gli scenari d'incremento demografico non sono adeguatamente descritti e sovrastimano la crescita.</p> <p>10/5 si assume in sovrastima che il volume "tipo" di alloggio sia 450 m<sup>3</sup></p> <p>10/6 si assume in sovrastima che ogni nuovo nucleo familiare avrà bisogno di un alloggio di nuova costruzione.</p> <p>10/7 si assume in sovrastima un coefficiente di conversione di 0.547 per</p>



	<p>l'edilizia residenziale nuova.</p> <p>10/8 la stima del fabbisogno per l'edilizia non residenziale non è supportata da dati verificabili e considerazioni adeguate.</p> <p>10/9 la stima del fabbisogno per le opere straordinarie non è supportata da dati verificabili e considerazioni adeguate.</p> <p><u>CRITERI PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI</u></p> <p>10/10 il fabbisogno reale è meno della metà del fabbisogno definito dal PIAE-08.</p> <p>10/11 si contesta il principio di autosufficienza.</p> <p>10/12 l'autosufficienza non è oggettiva; si contesta la vendita fuori provincia delle ghiaie non è verificata tramite adeguati controlli.</p> <p>10/13 non si giustifica il tabù relativo all'importazione di materiali.</p> <p>10/14 non viene incentivato l'uso dei materiali da costruzione e demolizione.</p> <p>10/15 contestano l'allargamento dei poli esistenti senza considerare i risultati dello SBA.</p> <p>10/16 scelte dei poli non coerenti con le valutazioni espresse dallo SBA.</p> <p>10/17 contesta la concentrazione delle attività estrattive in porzioni limitate del territorio.</p> <p>10/18 il trasferimento dei frantoi fuori dalle aste fluviali presenta ricadute negative in termini di salute pubblica.</p> <p>10/19 il trasferimento dei frantoi fuori dalle aste fluviali presenta ricadute negative per le falde idriche sotterranee.</p> <p>10/20 scetticismo sulla possibilità di perseguire l'obiettivo della demolizione dei frantoi dimessi.</p> <p>10/21 il meccanismo di incentivazione premia gli inadempimenti.</p> <p>10/22 profondità di scavo e rischi per le profondità idriche sotterranee.</p> <p>10/23 variabilità della profondità di scavo e incertezze circa il ripristino dei siti.</p> <p><u>SCELTE PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI</u></p> <p>10/24 lo SBA non considera le perdite di suolo coltivabile.</p> <p>10/25 critica l'elaborazione dello SBA.</p> <p>10/26 critica le distanze scelte nello SBA dai recettori sensibili.</p> <p>10/27 nello SBA non viene preso in considerazione il traffico relativo al trasporto del materiale sulla viabilità esterna alla cava.</p> <p>10/28 scelta poli con SBA elevato.</p> <p>10/29 interferenza PTCP/PTA.</p> <p>10/30 Polo 10/interferenza PTCP in merito alle aree di tutela dei corsi d'acqua.</p> <p>10/31 interferenza PTCP/PTA in merito alle aree di ricarica delle falde</p> <p>10/32 interferenza PTCP/PTA in merito all'insediamento impianti di lavorazione in aree di ricarica degli acquiferi.</p> <p>10/33 interferenza PTCP/PTA in merito alle aree estrattive ubicate nel polo 10 in vicinanza delle zone di rispetto dei pozzi.</p> <p>10/34 interferenza PTCP/PTA in merito alle aree estrattive ubicate nel polo 10 e polo 8 nei pressi delle zone di riserva.</p> <p>10/35 attività estrattive nel polo 10 ricadenti in aree di tutela del Dlgs 42/2004.</p> <p>10/36 livelli di rumore nel rispetto dei piani di zonazione acustica.</p> <p>10/37 contrasto con la legge 36/1994.</p> <p>10/38 nessuna valutazione giacimentologica a livello generale.</p> <p>10/39 nessuna valutazione giacimentologica specifica che stimi la resa dei poli.</p> <p>10/40 rapporti con la rete viaria: fortissima congestione del traffico nelle aree circostanti i poli 9, 10, 11 e 12.</p> <p>10/41 impatto acustico legato ai volumi di traffico.</p> <p>10/42 ritengono che le distanze normate dall'art. 104 non siano più idonee per tutelare i cittadini.</p> <p>10/43 le distanze fra abitazioni e fronte scavo non offrono sufficienti</p>
--	---

	<p>garanzie a protezione degli edifici.</p> <p>10/44 il PIAE non contempla misure di indennizzo per la svalutazione degli immobili.</p> <p>10/45 le attività estrattive comportano uno scadimento della qualità delle acque.</p> <p><u>MONITORAGGIO AMBIENTALE</u></p> <p>10/46 monitoraggio inadeguato.</p> <p>10/47 il PIAE non individua un adeguato sistema di raccolta elaborazione ed interpretazione dei dati.</p> <p>10/48 manca uno stato di fatto delle attività estrattive sullo scavo. Ci si basa sulle dichiarazioni annuali e sul confronto con i Piani di Coltivazione.</p> <p>10/49 il PIAE non adotta strumenti idonei per verificare la congruità dei dati riferiti alle escavazioni e il fabbisogno.</p> <p>10/50 mancano misure efficaci di attività di controllo.</p> <p><u>RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI SITI ESTRATTIVI</u></p> <p>10/51 manca il quadro conoscitivo dello stato di fatto dei recuperi.</p> <p>10/52 vedi sopra.</p> <p>10/53 mancano meccanismi di esclusione per gli inadempienti, anche per altri comuni.</p> <p>10/54 l'attuazione dei recuperi avviene attraverso accordi art. 24</p> <p>10/55 mancanza di controllo sugli accordi.</p> <p>10/56 non sono previste idonee garanzie per la prosecuzione del monitoraggio ambientale.</p> <p>10/57 insostenibile vincolare la realizzazione dei recuperi all'ampliamenti dei poli.</p> <p>10/58 i bacini irrigui appaiono volti al soddisfacimento dei fabbisogni idrici degli impianti.</p> <p>10/59 i costi per la manutenzione dei parchi risulta onerosa.</p> <p>10/60 i ripristini a bacini di ricarica sono collocati in zone inidonee se alimentati da canali irrigui.</p> <p>10/61 l'introduzione delle quote variabili potrebbe indurre futuri approfondimenti.</p> <p>10/62 è identica alla n. 56</p> <p>10/63 il PIAE non prevede interventi di recupero a zona agricola.</p> <p>10/64 Il PIAE cita impropriamente la LR 20/00.</p> <p>Appendice: osservazioni inerenti all'impianto di conglomerato bituminoso nel polo 11</p>
--	--

## CONTRODEDUZIONE

**10** Il procedimento amministrativo da seguire per l'approvazione del PIAE è definito puntualmente dalla LR 20/2000 e, in ragione di quanto dispone la LR 9/2008, anche dal DLgs 152/2006.

La partecipazione dei soggetti è un aspetto importante del procedimento amministrativo, che è stato specificatamente disciplinato dal legislatore, assicurando un congruo temperamento tra efficace e celere esercizio di funzioni pubbliche e coinvolgimento dei singoli privati, associazioni, imprese ecc. I momenti significati attengono alla diffusione delle informazioni, accesso alla documentazione e facoltà di presentare memorie, osservazioni e documentazione.

Questa fase segue l'adozione e precede la approvazione del Piano. E' quindi successiva al momento di studio e ricognizione degli elementi progettuali, quest'ultimi definiti nella Conferenza di

pianificazione. Per volontà della Provincia questa fase era stata preceduta da momenti di discussione aperti, in particolare nel “Forum Agenda 21”.

I lavori della Conferenza sono stati conclusi con la condivisione di un verbale, nel quale sono stati esplicitati i principi cui la Provincia doveva attenersi nella stesura del Piano; questo verbale è stato condiviso dagli enti interessati, tra questi coloro che hanno sottoscritto dapprima l'Accordo preliminare, poi l'Accordo di pianificazione o l'accordo territoriale, quindi la Regione Emilia Romagna e i Comuni che hanno dato preliminare assenso ad avviare le procedure affinché il PIAE assuma valenza di PAE.

Il PIAE/PAE è stato definito in conformità a detti criteri, in particolare: allontanamento dall'asse fluviale; azioni concrete per il trasferimento dei frantoi presenti sui principali assi fluviali; concentrazione delle aree estrattive; necessità di coniugare l'attività ad interventi di riqualificazione ambientale, ecc.

Il piano è quindi stato elaborato unitamente alla documentazione tecnica e ambientale prevista dalla vigente normativa, che nel periodo di elaborazione e successivamente all'adozione ha subito alcune significative modifiche: LR 9/2008, DLgs 152/2006 e successive modifiche, il DLgs 117/2008.

Con l'adozione inizia la fase di partecipazione attiva, effettiva di tutti coloro che ritengono di poter contribuire all'elaborazione e migliorare la definizione del piano.

In base alla normativa citata la partecipazione si è concretizzata nelle tante azioni sviluppate dalla Provincia per fare conoscere i contenuti del Piano:

a) L'avviso di avvenuto deposito del PIAE/PAE è stato pubblicato nei modi seguenti:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 132 del 30.07.2008;
- sul quotidiano a diffusione regionale “L'Unità” in data 30.07.2008;
- sui seguenti quotidiani locali, in data 30.07.2008: Gazzetta di Modena, L'Informazione, Il Resto del Carlino ed. Modena.

b) Il materiale è stato depositato presso i seguenti enti pubblici:

- Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia, Regione Toscana, Comuni della provincia di Modena, Province contermini, Comunità Montane della provincia di Modena, Parco Regionale dell'alto Appennino Modenese, Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, Consorzio Parco Fluviale della Cassa d'Espansione fiume Secchia.

Avviso dell'avvenuto deposito è stato inoltre trasmesso alle Circoscrizioni n° 2 S.Lazzaro-Modena Est-Crocetta, Circoscrizione n° 3 Buon Pastore-S.Agnese-S.Damaso, Circoscrizione n° 4 S.Faustino-Saliceta, S.Giuliano-Madonnina - Quattro Ville, e ai seguenti Comuni contermini: Comune di Cento, Comune di Bondeno, Comune San Giovanni del Dosso, Comune di San Giacomo delle Segnate, Comune di Moglia, Comune di Sermide, Comune di Quistello, Comune di Poggio Rusco, Comune di Fabbrico, Comune di Campagnola Emilia, Comune di Rubiera, Comune di Casalgrande, Comune di San Martino in Rio, Comune di Correggio, Comune di Rio Saliceto, Comune di Fabbrico,

Comune di Rolo, Comune di Toano, Comune di Villa Minozzo, Comune di Baiso, Comune di Carpiteti, Comune di Castellarano, Comune di Anzola dell'Emilia, Comune di Crevalcore, Comune di San Giovanni in Persicelo, Comune di Crespellano, Comune di Bazzano, Comune di Sant'Agata Bolognese, Comune di Pieve di Cento, Comune di Castello di Serravalle, Comune di Montevoglio, Comune di Castel d'Aiano, Comune di Vergato, Comune di Savigno, Comune di Gaggio Montano, Comune di Lizzano in Belvedere, Comune di Cutigliano, Comune di San Marcello Pistoiese, Comune di Abetone, Comune di Coreglia, Comune di Antelminelli, Comune di Barga, Comune di Castiglione di Garfagnana, Comune di Fosciandora, Comune di Pieve Fosciana.

c) Il materiale del PIAE/PAE era scaricabile dai siti:

all'indirizzo web della Provincia di Modena: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) alla sezione Ambiente, Attività Estrattive;

all'indirizzo web della Regione Emilia Romagna: [www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/ambiente/tutela\\_ambientale/vas.htm](http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/ambiente/tutela_ambientale/vas.htm) alla voce "Progetti in corso".

d) Il cd con tutta la documentazione era disponibile presso la sede dell'ufficio Attività Estrattive al costo di € 5,00 e ne sono state consegnate 29 copie.

Numerosi articoli apparsi nei quotidiani locali hanno pubblicizzato l'avvenuta adozione del Piano, nonché una campagna informativa e d'informazione relativa al PIAE sulle TV Locali : TRC TeleRadioCittà ed E' TV;

Entro il 29.09.2008, sono pervenute n. 65 osservazioni; fuori termine n. 21 osservazioni. Tutte le osservazioni sono state esaminate e controdedotte. L'elevato numero di osservazioni pervenute confermano come la pubblicità sia stata efficace e la partecipazione assicurata.

**10/1, 10/3, 10/4, 10/6 e 10/8** Le osservazioni riguardano la stima del fabbisogno decennale d'inerti, contenuta nella Relazione Illustrativa - Volume 3 – Relazione di Piano della Variante Generale in iter, per rispondere è utile svolgere alcune considerazioni a chiarimento della metodologia utilizzata.

La Relazione Illustrativa-Volume 3 - Progetto di Piano adottata il 25 Giugno 2008 riporta, infatti, una sintesi delle analisi svolte e contenute nel Quadro Conoscitivo – Giugno 2006 approvato dalla Conferenza di Pianificazione nel Dicembre dello stesso anno.

E' opportuno ricordare che, così come previsto dall'art.14 - commi 3 e 4 della LR 20/2000, alla Conferenza sono stati invitati tutti gli Enti territoriali e le Amministrazioni individuate all'art. 27 della medesima legge.

Sono state invitate inoltre, tutte le Amministrazioni competenti al rilascio di pareri, delle intese e degli atti d'assenso e quelle coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione.

In contemporanea si sono svolti incontri di concertazione con le associazioni economiche e sociali, per concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuati nei documenti

presentati alla Conferenza. In particolare le sedute con le rappresentanze sociali si sono tenute in data 8-9-2006, 14-9-2006 e 27-9-2006.

Nel Documento Conclusivo, sono stati riportati gli approfondimenti che la Conferenza ha ritenuto necessari al contenuto del Quadro Conoscitivo, Documento Preliminare e Valsat, integrandoli parzialmente.

A seguito della ratifica dei sopraccitati documenti da parte della Conferenza, si è valutato opportuno, per snellire e facilitare la comprensione del testo, riportare nella Relazione Illustrativa Volume 3, una sintesi del calcolo dei fabbisogni e specificare nel dettaglio solamente le parti che hanno subito delle modifiche dopo Dicembre 2006.

Per l'individuazione del fabbisogno dei materiali inerti per l'edilizia di tipo residenziale, sono stati presi in considerazione tre scenari diversi riguardanti le previsioni di sviluppo demografico nella nostra provincia per i prossimi anni. Nel "Quadro Conoscitivo", approvato in sede di Conferenza di Pianificazione nel Dicembre 2006, era stato specificato che, dei tre scenari ipotizzati, l'ufficio Statistica della Provincia, riteneva come più probabile quello definito come "intermedio" (fonte: "Previsioni demografiche 2003-2014" - Servizio Statistico e Osservatorio Economico e Sociale della Provincia di Modena).

Tale considerazione, è per altro confermata dall'analisi degli ultimi dati disponibili relativi al periodo 2002-2007 e che sono riportati nelle tabelle n.1 e n.2 allegate.

Dall'esame dei documenti emerge che, nella nostra provincia, l'andamento demografico degli ultimi anni si attesta sui valori riportati nell'ipotesi di massima espansione demografica. Allo stato attuale delle conoscenze, è possibile quindi che la previsione contenuta nel Quadro Conoscitivo, basata sull'ipotesi "media" di crescita della popolazione e delle famiglie residenti nella nostra provincia, possa essere ritenuta attendibile.

Per quanto riguarda la decisione di prevedere un alloggio di nuova costruzione per ogni nucleo familiare, è utile al proposito chiarire che, nella nostra provincia, le aree di sistema con le quote più ampie di abitazioni non occupate, sono le comunità montane; questo fenomeno è dovuto alla presenza di un numero elevato di seconde case per vacanza. Come si può leggere in "Edifici ed abitazioni in Provincia di Modena. Analisi dei dati censuari 2001" pubblicato dal Servizio Statistica della Provincia di Modena, ... *" l'elevata concentrazione delle abitazioni vuote (57% circa) nelle aree della montagna e dei comuni a spiccata vocazione turistica, è certamente correlata alla cresciuta disponibilità economica delle famiglie modenesi, che ha permesso l'acquisizione di seconde abitazioni da destinare ad uso vacanza. L'area metropolitana e della bassa pianura evidenziano una situazione che, negli ultimi 30 anni , è rimasta pressoché stabile."* Nel 2001 le abitazioni non occupate risultano essere in totale 46.508 unità, di queste 26.852 sono quelle ubicate nelle aree della montagna e nei comuni a vocazione turistica, mentre sono circa 20.000 gli alloggi non occupati nelle aree di pianura. Non è possibile tuttavia affermare quanti di questi siano in condizioni di abitabilità. Dall'analisi dei dati del censimento 2001 risulta che il 55% degli edifici ad

uso abitativo è stato costruito tra il 1946 e il 1981, una quota pari a circa il 30% è antecedente al 1945, mentre solo il 15.1% risale al periodo relativo all'ultimo ventennio 1981-2001. Se poi si considera lo stato di conservazione delle edifici, questo è giudicato ottimo o buono per l'82% delle abitazioni corrispondente ad un valore assoluto pari a circa 248.303, mentre mediocre-pessimo per il 18%, per un valore pari a circa 54.505 unità. Non è possibile pertanto stabilire con certezza quante siano le abitazioni realmente occupabili, in ogni caso queste dovrebbero essere un numero molto inferiore a quello indicato nell'osservazione.

Per quanto riguarda invece la stima del fabbisogno di inerti per l'edilizia di tipo produttivo, le difficoltà per formulare un'ipotesi di previsione attendibile è risultata altrettanto complessa.

A nostra disposizione abbiamo i dati relativi alle concessioni rilasciate negli anni trascorsi e le superfici destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti (PRG-PSC). Si è scelto di utilizzare i primi in quanto provenienti da concessioni realmente rilasciate, mentre le aree pianificate, ma non ancora costruite, possono risultare maggiori rispetto alle necessità dell'arco temporale decennale.

La stima contenuta nel Quadro Conoscitivo approvato dalla Conferenza di Pianificazione, ha preso come riferimento il volume dei fabbricati non residenziali che sono stati concessionati nel decennio 1993-2002. Se si analizzano i dati oggi a nostra disposizione, contenuti nella tabella n.3 allegata, si può vedere come il valore di 3.120.618 m<sup>3</sup> Vxp utilizzato per il calcolo del fabbisogno, risulta essere del medesimo ordine di grandezza del volume medio annuo delle concessioni effettivamente ritirate nel periodo 1996-2005 pari a 2.934.765 m<sup>3</sup> Vxp.

Nella impossibilità di reperire dati più precisi ed attendibili, durante l'elaborazione del Quadro Conoscitivo, si è scelto di mantenere la medesima metodologia utilizzata per i precedenti Piani estrattivi; questa è poi stata sintetizzata all'interno della La Relazione di Piano–Volume 3.

In conclusione è doveroso comunque sottolineare che i modelli previsivi, assunti alla base delle analisi effettuate, sono costruiti per simulare probabilisticamente la realtà e gli andamenti futuri delineati, non rappresentano un futuro inevitabile o un obiettivo da raggiungere, non assumendo valore di indicazione sulle strategie di sviluppo.

Posta pertanto la correttezza della stima effettuata relativamente al fabbisogno, ed al fine di tenere opportunamente conto degli indicatori economici che inducono a ritenere possibile il verificarsi di una contrazione della domanda registrata dai mercati, la cui durata ed effetti non sono facilmente quantificabili, sono state introdotte, tenuto conto delle diverse sollecitazioni pervenute anche in sede di osservazioni ed applicando un criterio improntato alla doverosa prudenza, opportune misure. Tali misure sono finalizzate al puntuale monitoraggio delle condizioni socio economiche del territorio al fine di poter eventualmente adottare tempestive azioni correttive.

In particolare con la modifica dell'art. 5 delle NTA del PIAE si prevede di:

introduzione di un ulteriore momento di verifica da effettuare al terzo anno di validità del Piano;

introduzione di un nuovo criterio attuativo che condiziona la disponibilità di parte del materiale pianificato all'esito dei due momenti di verifica al terzo e quinto anno.

Il comma 9 dell'art. 5 delle NTA del PIAE così dispone:

"9. (P) I PAE o gli Accordi devono definire idonei stralci attuativi. In particolare, in relazione alle revisioni del PIAE, i Comuni devono attenersi al seguente criterio attuativo: i PAE, per le previsioni estrattive di limi argillosi di bassa pianura nonché di sabbie e ghiaie alluvionali, devono prevedere che nei primi 5 anni di vigenza del PIAE 2008 il volume massimo autorizzabile non può essere maggiore al 50% della potenzialità estrattiva assegnata in ampliamento con la variante generale PIAE 2008. Detto criterio attuativo non trova applicazione nei seguenti casi:

a) Richieste di rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività in relazione all'approvazione delle opere pubbliche che hanno significativamente inciso sui quantitativi del fabbisogno che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi;

b) autorizzazioni relative ai quantitativi connessi ad interventi di recupero ambientale, che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi.

L'osservazione 10/1, 10/3, 10/4, 10/6, 10/8 **SONO PARZIALMENTE ACCOLTE.**

**10/2** Dalla tabella n. 4 allegata, si può evidenziare come la differenza sostanziale del fabbisogno calcolato per la nostra provincia, rispetto a quello stimato nel PIAE della Provincia di Bologna, sia principalmente da imputare alla voce "opere straordinarie" e più precisamente al materiale stimato per la realizzazione dell'autostrada Cispadana che ammonta a 14.870.000 m<sup>3</sup>. Senza quest'ultima opera, il fabbisogno decennale della provincia di Modena ammonterebbe a 36.077.000 m<sup>3</sup>, valore inferiore a quello stimato dal PIAE di Bologna e dal PIAE di Reggio Emilia.

Dall'analisi dei documenti della provincia di Bologna, non risulta chiaro, inoltre, se nella stima sono compresi i volumi di inerti necessari per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture di tipo tecnologico.

Non è sempre possibile paragonare il fabbisogno complessivo di inerti di diverse province, esclusivamente in base al fattore "abitanti residenti", in quanto criterio "parziale" e non esaustivo delle complessità da considerare ai fini del calcolo del fabbisogno.

L'osservazione 10/2 **NON È ACCOLTA.**

**10/5** Il valore relativo al volume dell'alloggio tipo, già considerato per la determinazione dei fabbisogni nel precedente PIAE, è stato verificato con i più recenti dati a nostra disposizione. È stato considerato il volume, calcolato in m<sup>3</sup> vuoto per pieno, che risulta dalle concessioni ritirate in provincia di Modena, riguardanti nuovi fabbricati di tipo residenziale e ampliamenti degli esistenti. Come si può vedere, dalla tabella n.5 allegata, la media di tale valore, negli ultimi dieci anni, risulta essere pari a 1.553.319 m<sup>3</sup> Vxp da suddividere su un totale di 3.476 abitazioni. Il volume medio risulta

pari a 447 m<sup>3</sup> per abitazione che diviso ulteriormente per l'altezza media dei vani (3.00-2.70 metri) porta ad una superficie lorda di 149-165 m<sup>2</sup> (comprensive delle superfici accessorie e delle pertinenze non commerciali).

A tale proposito è di fondamentale importanza chiarire che per superficie non si intende quella che corrisponde alla superficie utile delle abitazioni, quest'ultima infatti risulta essere inferiore anche di parecchi metri quadrati, ma si tratta dell'intera superficie commerciale comprensiva di tutti i vani accessori e di servizio quali cantine, garages, soffitte, vani scala ecc...;

Si è scelto di considerare i valori riportati nella banca dati della Camera di Commercio di Modena in quanto più rappresentativi di quella che è la realtà modenese, che corrisponde al volume riportato nelle concessioni edilizie effettivamente rilasciate.

I dati del censimento ISTAT 2001 possono contenere delle imprecisioni soprattutto dovute alla difficoltà di compilazione delle schede. La scheda ISTAT, infatti, riporta al punto 2.5 la generica dicitura *“indicare la superficie dell'abitazione. Considerare la superficie del pavimento di tutte le stanze dell'abitazione compresi i bagni, le cucine, i vani accessori ed escluse le pertinenze”*, senza chiarire in modo più dettagliato che cosa si intende per accessori e pertinenze. E' chiara la difficoltà di compilazione che questo comporta per chi non ha dimestichezza con i termini tecnici.

Se si analizzano i dati riportati nel volume *“Edifici ed Abitazioni in provincia di Modena”* analisi del censimento ISTAT 2001” si può constatare che la tipologia di edifici maggiormente presente sul territorio modenese è costruita su due piani fuori terra e da 1 o 2 interni e che la media di 104 mq di superficie riportata è da riferirsi appunto pari alla *“superficie del pavimento di tutte le stanze dell'abitazione compresi i bagni, le cucine, i vani accessori ed escluse le pertinenze”*.

Un'ulteriore verifica è stata poi effettuata analizzando i dati riportati da Modena Statistiche relativi all'andamento dell'attività edilizia nel Comune di Modena.

Se si analizzano i dati delle tabelle n. 6 e 7 allegate, si può vedere come nell'anno 2007 nel Comune di Modena sono state rilasciate concessioni per 902 abitazioni con 85.366 m<sup>2</sup> di superficie utile e 70.567 m<sup>2</sup> di superficie per vani accessori, corrispondenti ad una media rispettivamente pari a 95 m<sup>2</sup> di superficie utile e 78 m<sup>2</sup> per accessori. La media di superficie concessionata risulta di 173 m<sup>2</sup> per abitazione.

Il valore si abbassa leggermente se si considerano i dati relativi alle abitazioni effettivamente ultimate nel medesimo anno: sono state ultimate 691 abitazioni con una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 110.359. La superficie effettivamente costruita risulta essere pari a 160 m<sup>2</sup> per abitazione.

Dall'analisi di questa tabella può essere tratta una ultima considerazione: la superficie destinata a vani accessori corrisponde a circa il 42% del totale della superficie costruita e circa il 45% del totale di quella concessionata.

Alle medesime conclusioni si arriva se si analizzano i dati sempre del Comune di Modena relativi all'anno 2006: la superficie media concessionata risulta pari a 169 m<sup>2</sup> e quella realmente ultimata 162 m<sup>2</sup>.



Per le considerazioni sopra svolte, si conferma l'attendibilità del valore di 450 m<sup>3</sup> come volumetria dell'alloggio tipo.

L'osservazione 10/5 **NON È ACCOLTA.**

**10/7** Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti d'utilizzo degli inerti per l'edilizia è utile riportare nel dettaglio le considerazioni effettuate per la loro determinazione e le verifiche fatte per la loro conferma.

Gli indici di utilizzazione dei materiali inerti sono rappresentati da coefficienti tecnici di utilizzazione di materie prime di cava o di prodotti di loro trasformazione.

Tali indici sono stati calcolati sulla base di specifiche indagini, svolte nel 1993 in occasione della redazione del primo Piano approvato. In occasione della prima variante del PIAE del 2000 sono state effettuate delle verifiche che hanno condotto ad una piccola modifica per quanto riguarda l'indice relativo alle opere di urbanizzazione dell'edilizia residenziale.

I diversi coefficienti individuati per ogni categoria di attività sono basati su dati raccolti presso diversi operatori del settore operanti nella realtà modenese quali Abitcoop, CMB, Ing. Riuniti e Sistema. Dai diversi progetti esecutivi, esaminati nel 1993, sono stati desunti i seguenti dati:

Edilizia Residenziale – Nuova

	Edificio gh/sab m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	Opere di urb gh/sab m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
a) Intervento Torrenova – Ditta CMB di Carpi	0.440	0.280
b) edificio tipo in linea – Ditta SISTEMA di Modena	0.303	0.047
c) edificio tipo torre – Ditta ABITCOOP	0.320	0.171
d) edificio tipo in linea – Ditta ABITCOOP	0.251	0.142
<b>media</b>	0.328	0.160

Nell'anno 2000, nel corso della prima verifica del PIAE, sono stati ricontrollati i coefficienti d'utilizzo degli inerti; il risultato di confronti con casi concreti di lottizzazioni PEEP effettuati nel Comune di Modena ha comportato una leggera modifica del coefficiente relativo alle opere di urbanizzazione dell'edilizia residenziale. Gli indici utilizzati sono stati i seguenti:

Edilizia residenziale nuova PIAE 2000

0.328

0.219

Nelle due Varianti specifiche del PIAE datate 2000 e 2004, non sono invece stati modificati gli indici riguardanti le altre tipologie costruttive.

Edilizia Non Residenziale – Nuova

Settore primario e secondario

	Capannone gh/sab m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	Opere di urb gh/sab m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
a. capannone industriale – Ing. Riuniti	0.050	0.418
b. capannone artigianale Ing. Riuniti	0.045	0.323
<b>media</b>	0.0475	0.3205

Settore terziario

	Edificio ed opere di urb. gh/sab m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
a. Direzionale Corassori – b. Ing. Riuniti	0.250

#### Edilizia Residenziale ed Edilizia Non Residenziale -Ristrutturazioni

Indice 0.097 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> di ghiaia e sabbia

Tutti questi coefficienti sono stati di nuovo sottoposti a verifica nel corso dell'elaborazione della Variante Generale 2008.

Sono stati richiesti dati di progetti esecutivi più recenti, dai quali si è potuto verificare che le diverse tipologie costruttive utilizzate in edilizia, negli ultimi anni, non hanno subito modifiche tali da comportare una riduzione dell'utilizzo di materiali inerti.

Per capire la complessità del problema può essere utile analizzare i valori riportati nella tabella n.8 allegata, nella quale sono messi a confronto i diversi indici individuati nei Piani delle Attività Estrattive di alcune province a noi vicine.

Come si può vedere, la Provincia di Reggio Emilia, nella propria Variante Generale approvata nel 2004, ha individuato indici di utilizzazione di materiali inerti più elevati rispetto a quelli contenuti nel Piano della Provincia di Modena. In particolare si nota un valore più elevato dell'indice relativo la nuova edilizia di tipo produttivo.

Anche tali valori sono stati calcolati sulla base di indagini specifiche; in particolare sono state prese in considerazione diverse categorie di interventi quali “villette singole” e “case a schiera e condomini” per l’edilizia residenziale nuova, mentre per quella non residenziale le stime riguardano la realizzazione di capannoni industriali, capannoni artigianali ed edifici direzionali di diverse tipologie.

La Provincia di Bologna ha utilizzato, per l’elaborazione della propria Variante Generale approvata nell’anno 2004, indici di conversione messi a punto da QUASCO che risultano inferiori a quelli utilizzati dalla Provincia di Modena, ma nei documenti di Piano non è chiarito se nella determinazione di tali indici sono stati computati anche i volumi necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e quelli per le manutenzioni e la realizzazione delle infrastrutture di tipo tecnologico.

Per quanto riguarda, in particolare, il coefficiente di conversione utilizzato per determinare il fabbisogno relativo alla edilizia residenziale nuova, (0,547 mc/mc) vale la pena sottolineare quanto segue.

Nell’osservazione è riportata una diversa valutazione del coefficiente di cui sopra che sulla base di considerazioni legate al rapporto di miscelazione del calcestruzzo (inerti pregiati) determina un valore complessivo (edifici ed opere di urbanizzazione) pari a 0,36 mc/mc.

A questo proposito è utile considerare che il fabbisogno di inerti è stato soddisfatto assumendo l’obiettivo di impiegare per il 73% materiali pregiati e per il restante 27% materiali non pregiati.

Se si calcola la quota relativa alle opere (cfr. Documento preliminare cap. 4) per le quali si prevede l’uso di materiale pregiato si ottiene un valore pari a 0,399, pertanto del tutto comparabile con quello individuato in sede di osservazione.

Per le considerazioni sopra svolte, si conferma la attendibilità della metodologia approvata dalla Conferenza.

L’osservazione 10/7 **NON È ACCOLTA.**

**10/9** Il fabbisogno di inerti necessari per la realizzazione delle opere straordinarie è stato calcolato prendendo a riferimento l’elenco degli interventi previsti per i prossimi anni dai piani provinciali.

I competenti uffici dell’Area Lavori pubblici hanno fornito l’elenco delle singole opere con la relativa stima di materiale necessario per la loro realizzazione.

Il Quadro Conoscitivo, presentato in sede di Conferenza di Pianificazione, contiene l’elenco dettagliato di tali interventi; tale documento è stato condiviso e approvato dalla Conferenza nel Dicembre 2006 e pertanto, all’interno della “Relazione Illustrativa-Volume 3-Progetto di Piano” è stata riportata una sintesi del calcolo dei fabbisogni.

In dettaglio sono state riportate le parti che hanno subito delle modifiche dopo Dicembre 2006 che riguardano i seguenti punti:

- il volume necessario per la realizzazione delle Infrastrutture Ferroviarie, questo da 2.284.750 m<sup>3</sup> è divenuto pari a 2.974.750 m<sup>3</sup>, a seguito della previsione del progetto del collegamento

ferroviario Dinazzano-Marzaglia. Dalla analisi dei dati disponibili presso gli uffici provinciali dell'Area Lavori Pubblici a Maggio 2008, si desume che

*"l'asta ferroviaria, della quale non esistono al momento ipotesi progettuali, si svilupperebbe per circa 15 Km fra Marzaglia e Dinazzano. Ipotizzando la realizzazione di un solido stradale a binario unico, si può stimare il fabbisogno di ghiaie per ballast e sub-ballast in 2.1 m<sup>3</sup>/ml, sicchè il fabbisogno totale ammonta a :*

$$\text{ballast + sub-ballast} \quad 15.000 \times 2.1 = 31.500 \text{ m}^3$$

*Per quantificare il restante fabbisogno di inerti, si operano le seguenti considerazioni:*

linea ferroviaria : si adottano le seguenti geometrie per ferrovie a binario unico e si ipotizza un'altezza media del rilevato do 3.00 m; la stima del corpo del rilevato ferroviario comporterebbe pertanto un fabbisogno di circa 31.8 m<sup>3</sup>/ml.

ampliamento scalo merci : sulla base della documentazione disponibile, si ipotizza che l'ampliamento occupi una superficie trapezia avente base maggiore di 90 mt, base minore di 20 mt e altezza pari a 700 mt parallela alla linea ferroviaria, per uno spessore medio di 2.00 mt.

opere complementari : nel caso in esame, le opere complementari si riducono al mantenimento della continuità con la viabilità interferita, ivi compresa la connessione autostradale Campogalliano-Sassuolo; si ritiene pertanto ammissibile computare un incremento percentuale non superiore al 7%.

*In tale ipotesi si perviene al seguente fabbisogno:*

$$\text{rilevato} \quad (15.000 \times 31.8) \times 1.07 \quad = \quad 510.000 \text{ m}^3$$

$$\text{ampliamento} \quad (90.0+20.0)/2 \times 700 \times 2.00 \times 1.07 \quad = \quad 82.000 \text{ m}^3$$

$$\text{totale} \quad \quad \quad 592.000 \text{ m}^3$$

*Dovendosi poi determinare la ripartizione fra ghiaie e sabbie A3, rispetto a limi ed argille, trattandosi di opere ferroviarie, si ritiene consigliabile adottare una incidenza delle prime maggiore rispetto a quella adottata per i lavori stradali, essa pertanto può essere assunta pari al 45% rispetto al totale, sicchè il fabbisogno complessivo si ripartisce come segue:*

$$\text{ghiaie e sabbie A3} \quad 592.000 \times 0.45 + 31.500 \quad = \quad 298.000 \text{ m}^3$$

$$\text{argille e limi} \quad 592.000 \times 0.55 \quad = \quad 326.000 \text{ m}^3$$

*Il fabbisogno di ghiaie e sabbie A3 deve poi essere incrementato dei quantitativi necessari per la realizzazione delle opere d'arte che, sempre considerando il loro maggior impegno*

rispetto ai lavori stradali, portano ad utilizzare un'incidenza aumentata al 20% del fabbisogno per i rilevati. Si perviene così al seguente fabbisogno finale per l'intero sistema costituito dall'asta ferroviaria, dall'ampliamento della scalo merci e delle relative opere complementari:

ghiaie e sabbie A3      $0.30 \times 1.20 = 0.36 \text{ M m}^3$   
argille e limi                              $= 0.33 \text{ M m}^3$

Qualora la domanda in termini di spostamento merci comportasse l'esecuzione di una linea a doppio binario, tale quantitativo aumenterebbe

ghiaie e sabbie A3                              $= 0.48 \text{ M m}^3$   
argille e limi                                      $= 0.43 \text{ M m}^3$

- l'adeguamento del fabbisogno di materiale per la realizzazione delle opere viarie. L'elenco di queste è stato riportato nel dettaglio così come risulta dalla documentazione in possesso degli uffici provinciali sopraccitati. La variazione più consistente riguarda il volume richiesto per la realizzazione dell'autostrada Cispadana. A maggio 2008, gli uffici dell'Area Lavori Pubblici affermano che "il progetto preliminare dell'opera evidenzia un fabbisogno di inerti per la costruzione del corpo stradale complessivamente quantificato in 12.350.000. Stando a quanto comunicato dal promotore dell'opera, tale quantitativo si intenderebbe ripartito in proporzione 1/3 – 2/3 fra sabbie e ghiaie, da una parte, e limi ed argille dall'altra (4.110.000 m<sup>3</sup> di sabbie e ghiaie e 8.240.000 m<sup>3</sup> di limi e argille). Tale ripartizione si ritiene tuttavia ottimistica rispetto alla reale possibilità di impiego di terre e limi in campo autostradale dove, di solito, la variabilità dell'impiego di sabbie e ghiaie sul totale degli inerti si colloca fra il 30 ed il 50% del complessivo fabbisogno. Considerando dunque l'importanza dell'opera e la sua complessità tecnica, si consiglia di adottare nelle stime una diversa ripartizione del totale fabbisogno, attribuendo a sabbie e ghiaie una percentuale d'incidenza più cautelativa. Nel caso in esame si ritiene possa essere plausibile adottare un valore intermedio fra i due estremi sopradetti, collocando così tale incidenza attorno al 40%; sicchè il fabbisogno complessivo per la sola infrastruttura autostradale si ripartisce come segue:

ghiaie e sabbie A3              $12.35 \times 0.40 = 4.94 \text{ M m}^3$   
argille e limi                      $12.35 \times 0.60 = 7.41 \text{ M m}^3$  “

Il fabbisogno di ghiaie e sabbie A3 deve poi essere incrementato dei quantitativi necessari per la realizzazione delle opere d'arte che, in relazione all'importanza dell'opera, possono

essere stimati nell'ordine del 15% del fabbisogno per il corpo stradale. Con ciò il fabbisogno totale ammonterebbe a :

ghiaie e sabbie A3	$4.94 \times 1.15 = 5.68 \text{ M m}^3$
argille e limi	$7.41 \text{ M m}^3$

All'autostrada Cispadana, com'è noto, si associano alcune opere complementari richieste dagli Enti territoriali interessati.

Il promotore dell'Autostrada Cispadana e la Regione Emilia Romagna hanno stimato che la realizzazione di tali opere incida per circa 150 M Euro con un incremento dunque del 13.6% rispetto al costo stimato dal promotore stesso in 1.10 G Euro per l'infrastruttura autostradale.

Considerando pertanto che il fabbisogno di inerti aumenti proporzionalmente, si perviene al seguente fabbisogno finale per l'intero sistema costituito dall'autostrada Cispadana e delle sue opere complementari:

ghiaie e sabbie A3	$5.68 \times 1.136 = 6.45 \text{ M m}^3$
argille e limi	$7.41 \times 1.136 = 8.42 \text{ M m}^3$

Il totale del fabbisogno di inerti per la realizzazione dell'autostrada, pertanto, risulta essere pari a 14.870.000 m<sup>3</sup>.

Per le considerazioni sopra svolte, si conferma la attendibilità della metodologia approvata dalla Conferenza con le modifiche sopra riportate in dettaglio.

Si veda inoltre quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.01.

L'osservazione 10/9 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**10/10** Per le considerazioni svolte nei punti precedenti, si valuta coerente confermare la stima del fabbisogno decennale d'inerti, approvata dalla Conferenza di Pianificazione e successive modifiche come già descritte ai precedenti punti.

Si veda inoltre quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.01.

L'osservazione 10/10 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**10/11** Il principio di autosufficienza è sostanzialmente stabilito dalla Legge Regionale n.17/91, la quale all'Art. 6 comma 5, testualmente afferma:

...omissis... il PIAE contiene:

a) la **quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni** dei diversi materiali per un arco temporale decennale;

b) *l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, **sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a)**.....omissis*

La Provincia di Modena ha da tempo aderito al progetto di “Agenda 21 Locale”, il Piano Operativo che ne consegue è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n.102 del 5-6-2001. Gli indirizzi esplicitamente sviluppati per la pianificazione Infraregionale delle Attività Estrattive prevedono:

Con Delibera della Giunta Provinciale n.537 del 17-12-2002, sono state individuate le linee metodologiche generali per la redazione della Variante PIAE. Queste indicazioni comprendono la “definizione del fabbisogno di materie prime, provenienti da cave, necessarie alle esigenze dello sviluppo economico modenese” .

In sintonia con le indicazioni fornite dai suddetti atti propedeutici, è stato definito l'Obiettivo Generale n.1 “Soddisfare il fabbisogno di materie prime” da perseguire anche attraverso la valutazione del fabbisogno secondo il principio di autosufficienza. Tale obiettivo, specificato al Capitolo 3 del Documento Preliminare, è stato condiviso e sottoscritto in sede di Conferenza di Pianificazione nel dicembre 2006.

Dopo la chiusura della Conferenza, in data 10 marzo 2008, è stato sottoscritto tra Provincia di Modena e Regione Emilia Romagna, l'Accordo di Pianificazione che ha determinato l'obbligo da parte dell'Amministrazione provinciale, di .....omissis.....“conformare le proprie determinazioni ai contenuti dell'accordo stesso ai sensi dell'art.14, comma 8, della LR 20/2000; che i contenuti specifici dell'Accordo sono così sintetizzabili:

1. dimensionamento del Piano in modo **da rispondere completamente al fabbisogno** stimato per tutto il periodo di validità del Piano stesso; .....omissis.....;

2. valutazione dei fabbisogni di inerti legati alla realizzazione della Strada Cispadana, in relazione alla riconfigurazione della stessa da strada di scorrimento veloce ad autostrada prevista dalla delibera di Giunta Regionale n. 64 del 05.07.2006;

Il principio, assunto dalla conferenza di pianificazione, viene confermato; inoltre occorre comunque ricordare che non è il solo principio cui la pianificazione ha fatto riferimento, in quanto questo è stato temperato con altri principi e interessi pubblici per assicurare una migliore tutela ed uso del territorio. Il criterio coordina l'attività di pianificazione ed è avallato dalla LR 17/91, art. 6 comma 5.

L'osservazione 10/11 **NON È ACCOLTA.**

**10/12** La citazione di studi è parziale in quanto non si riporta il dato delle importazioni, che risulta essere dello stesso ordine di grandezza delle esportazioni, come rilevato nel volume 1, cap. 2 citato.

Per quanto riguarda i controlli la normativa non attribuisce alla Provincia nessun tipo di competenza sulle destinazioni di materiali.

L'osservazione 10/12 **NON È ACCOLTA.**

**10/13** Si rinvia a quanto descritto in relazione all'osservazione 10/11. Si sottolinea come non siano state introdotte (né la Provincia avrebbe potuto introdurre) norme o previsioni che impongano vincoli e che siano di ostacolo all'acquisto da altre province o territori.

L'osservazione 10/13 **NON È ACCOLTA.**

**10/14** Le considerazioni svolte non sono condivisibili in quanto non si tiene conto che dai 2.000.000 di m<sup>3</sup> del precedente Piano, questi sono stati aumentati ai 3.000.000 m<sup>3</sup>, quantità già decurtata dal calcolo complessivo del fabbisogno in sede di definizione del presente piano, a titolo di contributo da altri materiali, a cui va aggiunta la quantità che le industrie di costruzioni usa di prassi in loco. Il PIAE auspica l'utilizzo di tali materiali riconoscendo nel contempo che compete ad altri strumenti la definizione di azioni positive per favorire il riciclo di materiali (inserimento nei capitolati di appalto, riduzione degli oneri,...). Resta da osservare come il recupero di materiali inerti avviene in termini quantitativi alti, ciò trova conferma nel bassissimo volume di inerti trasportato nelle discariche. Si segnala che nella principale discarica dedicata allo smaltimento di rifiuti inerti (Mirandola), nell'anno 2007 sono state conferite solo 900 t di materiale proveniente da costruzioni e demolizioni (C&D). Si richiama inoltre quanto controdedotto in relazione all'osservazione 63/2.

L'osservazione 10/14 **NON È ACCOLTA.**

**10/15** La scelta di procedere all'ampliamento dei Poli preesistenti, in coerenza con l'obiettivo generale n. 3, è stata assunta già in sede di Conferenza di pianificazione della Variante PIAE.

I risultati dello SBA, inoltre (vedi: PIAE Volume 4.1 -Relazione Illustrativa - Analisi Ambientali/Valsat, Studio di Bilancio Ambientale, Valutazione di Incidenza e Rapporto Ambientale) non hanno evidenziato preclusioni all'allargamento dei poli pre-esistenti, così come perimetrali nel Piano adottato.

In particolare le scelte di Piano effettuate sono state valutate positivamente in rapporto alle altre possibili opzioni (nuovi poli: consumo di territorio, nuova viabilità, nuovi insediamenti di infrastrutture legate alle attività estrattive,...)

L'osservazione 10/15 **NON È ACCOLTA.**

**10/16** Come evidenziato alla precedente osservazione, l'affermazione in esame non trova specifici riscontri nel Volume 4.1 Relazione Illustrativa del PIAE (Analisi Ambientali/Valsat, Studio di Bilancio Ambientale, Valutazione di Incidenza e Rapporto Ambientale), ed anzi risulta smentita dalle conclusioni dello SBA medesimo.



La metodologia applicata nello SBA, valuta l'incidenza delle attività estrattive sulle componenti ambientali (acque superficiali, le acque sotterranee, paesaggio, insediamenti civili, profondità fronte di scavo, sistemazione finale del sito estrattivo).

Lo studio è stato applicato su diverse ipotesi di siti estrattivi; la scelta dei siti da inserire nel PIAE, si è incentrata sugli obiettivi di riqualificare le fasce fluviali e di ampliare situazioni già esistenti sul territorio. Su tutte le ipotesi previste è stata successivamente definita una magnitudo (M) per ogni fattore ambientale, in relazione alle modalità progettuali e alle caratteristiche ambientali specifiche di ogni sito estrattivo esaminato. Per la stima di magnitudo è stata adottata una scala, suddivisa in quattro livelli crescenti di pressione. In relazione al livello di magnitudo, è stato predisposto un piano di monitoraggio più o meno dettagliato in relazione agli impatti registrati su ciascuna componente ambientale.

La struttura dello SBA medesimo, infine, a seconda di quanto maggiore risulti il livello di magnitudo di un Polo o di un AEC, tanto più incidono le prescrizioni a cui ciascun ambito o polo deve assoggettarsi, ed in particolare aumenta la frequenza dei monitoraggi.

L'osservazione 10/16 **NON È ACCOLTA.**

**10/17** La pianificazione estrattiva è tenuta a recepire le indicazioni della pianificazione territoriale sovraordinata, ed in particolare degli obiettivi fissati dal Piano Territoriale Regionale approvato dal Consiglio regionale (deliberazione n. 3035 del 28 febbraio 1990, ai sensi della LR 36/88).

Il Piano Territoriale Regionale, in particolare, dedica lo specifico Capitolo 7 al Sub-Sistema delle Attività Estrattive, fornendo al contempo precisi indirizzi per "lo sfruttamento delle risorse estrattive".

Le direttive regionali, anche sulla base del Piano territoriale paesistico regionale adottato dalla Giunta regionale poco dopo il PTR, comportano che il fabbisogno delle risorse litoidi non sia più soddisfatto da inerti estratti dagli alvei, né dai terrazzi bassi dei corsi d'acqua, ma che il materiale per il soddisfacimento vada ricercato in cave extra-alveo.

Tra gli obiettivi del PTR in materia di attività estrattiva, vi è inoltre la "concentrazione delle attività estrattive in siti idonei e strategicamente localizzati in rapporto ai fabbisogni attraverso l'individuazione di poli estrattivi a scala provinciale, così come è avvenuto per il polo unico regionale delle escavazioni di gesso".

La Legge 17/91, e le successive note esplicative regionali (Circolare 4402/19.1/1992: "Deve essere privilegiata la concentrazione delle attività in poli estrattivi collocati in siti idonei strategicamente localizzati in rapporto ai fabbisogni, con sicure possibilità di recupero."), formalizzano poi tale assunto, con la definizione puntuale di Polo estrattivo di valenza sovracomunale.

L'indicazione regionale (oltre che già nel PIAE del 1996), è stata recepita anche per la Variante al PIAE 2008, nella Conferenza di pianificazione.

Ciò che viene contestato nella osservazione, pertanto, è una direttiva doverosamente assunta come indirizzo strategico dal Piano.

Trattasi di scelta derivante da indirizzo regionale, avente natura tecnico-discrezionale, razionale e logica.

L'osservazione 10/17 **NON È ACCOLTA.**

**10/18** L'obiettivo dell'allontanamento dalle aste fluviali è stato assunto in Conferenza di Pianificazione (obiettivo generale n. 3) e già previsto anche nel PTR, confermando una strategia decisa da diversi anni dalla Provincia di Modena ed avente la finalità di promuovere la riqualificazione delle aste fluviali, porzione di territorio oggetto di una pluralità di politiche ambientali (PTCP, PTR ecc). La realizzazione dei nuovi impianti è comunque assoggettata ad una verifica ambientale e all'assunzione di adeguate misure di mitigazione.

L'osservazione 10/18 **NON È ACCOLTA.**

**10/19** Il PIAE riconosce che i frantoi sono attività idroesigenti. Il PIAE definisce sulla base di questo e di altri elementi i siti in cui questa attività connessa all'attività estrattiva può trovare localizzazione in conformità al PTCP. Il contemperamento tra l'attività economica (il frantoio) e la tutela ambientale è infatti disciplinata dal PTA/PTCP e alle scelte che i singoli Comuni effettuano in materia di pianificazione del territorio. La verifica alla conformità al PTA e il rilascio delle autorizzazioni all'emungimento è di competenza di altro organo (STB). Inoltre l'ufficio Attività Estrattive ha sempre rilasciato parere negativo per l'emungimento di acqua di falda per il trattamento degli inerti, dando prescrizioni per l'utilizzo di acque superficiali.

La scelta della delocalizzazione dei frantoi al di fuori degli ambito fluviali, è stata fatta in virtù della riqualificazione delle fasce fluviali. Riconoscendo la elevata idroesigenza della fase della lavorazione, a livello prescrittivo è stato imposto il recupero dell'80% delle acque utilizzate nel ciclo produttivo, nonché l'utilizzo di acque non pregiate come ad esempio acque superficiali provenienti da acquedotti industriali o in alternativa acque di falde superficiali non utilizzabili per scopi idropotabili. Inoltre il monitoraggio in continuo della falda acquifera, garantisce il controllo costante degli emungimenti da acque sotterranee, permettendo di valutare la eventuale presenza di impatti significativi che creino perturbazioni sullo stato quantitativo della falda acquifera.

L'osservazione 10/19 **NON È ACCOLTA.**

**10/20** Il PIAE ha assunto quale obiettivo strategico la eliminazione di diversi frantoi, operazione avviata da diversi anni, già in parte oggetto di Accordi. Il PIAE ha condizionato la disponibilità di oltre la metà dei quantitativi di ghiaie ad opere di carattere ambientale e tra queste le opere il trasferimento dei frantoi. Il PIAE ha poi previsto che l'inadempimento a questi impegni sia causa ostativa al rilascio di titoli e nel contempo causa per la sospensione/revoca e decadenza dei titoli rilasciati. Il PIAE ha previsto la prestazioni di garanzie. Si tratta di un articolato complesso di regole e prescrizioni chiare che certamente favorirà la definizione e la realizzazione dell'obiettivo.

L'osservazione 10/20 **NON È ACCOLTA.**

**10/ 21** Il PIAE già prevede, con norme chiare, che non possono essere rilasciate autorizzazioni, sia per quanto riguarda le quantità riservate ad opere di carattere ambientale né altre, a chi risulti inadempiente.

L'osservazione 10/21 **NON È ACCOLTA.**

**10/22** La profondità di scavo è indicativa del valore **massimo** raggiungibile; la profondità dovrà essere individuata per ogni polo con studi idrogeologici ed ideologici e comunque tale profondità massima raggiungibile è sempre subordinata alla realizzazione di una rete di monitoraggio con alcuni parametri in continuo in relazione alle indagini geologiche ed idrogeologiche e dalle valutazioni delle escursioni piezometriche (minimi, medi e massimi), misurate nei pozzi delle reti monitoraggio Regionale, Provinciale e locali nell'intervallo temporale 1976 – 2007.

Inoltre al fine di garantire la tutela qualitativa della falda, nonché impostare il piano di monitoraggio delle acque sotterranee di ciascun polo, è stato condotto uno studio sulla valutazione dei tempi di percorrenza necessari ad un eventuale inquinante per attraversare la zona compresa tra la base di scavo della cava e la falda freatica immediatamente sottostante.

La tutela della falda e la non interferenza con le attività di scavo è sancita a livello normativo dall'Art. 20 comma 1 punto d) delle Norme Tecniche del PIAE, in cui è esplicitamente richiesto di garantire almeno un franco di 1,5 m tra profondità di scavo e massima escursione della falda. Inoltre si richiede di predisporre prima dell'inizio delle attività uno studio idrogeologico di dettaglio che garantisca le scelte effettuate dal PIAE. La predisposizione di una rete di monitoraggio che sarà attivata prima dell'inizio delle attività di scavo con il controllo in continuo del livello di falda, dovrebbe garantire in ogni momento che gli scavi dei materiali litoidi non interferiscano in alcun modo con le acque di falda.

L'osservazione 10/22 **NON È ACCOLTA.**

**10/23** I piani di recupero sono approvati dal Comune ed anche il rispetto dei tempi di realizzazione sono di competenza comunale, ai sensi della LR 17/1991, che peraltro concentra in capo al Comune le competenze in materia di controllo delle attività che definiscono le trasformazioni permanenti del territorio. Si precisa che per quanto riguarda i limi di bassa pianura la profondità di scavo non è di –15, come erroneamente indicati dall'osservante, ma è di –6.

L'osservazione 10/23 **NON È ACCOLTA.**

**10/24** La perdita di "suolo coltivabile" è stata considerata indirettamente all'interno dello SBA nella stima della magnitudo del fattore ambientale n. 6 "Sistemazione finale del sito", come tipologia di ripristino una volta terminata l'attività estrattiva. Il ripristino di una cava è stato considerato un aspetto progettuale molto importante, che deve essere finalizzato al disinnescamento della potenzialità

inquinante congenita di questi siti, al fine di una riqualificazione ambientale di tutta l'area. La stima della magnitudo riguarda questo fattore ambientale, si è basata sugli scenari di risistemazione illustrati nelle relazioni tecniche di progetto di ogni cava: ad un ripristino agronomico naturalistico è stato attribuito un fattore di magnitudo basso.

L'osservazione 10/24 **NON È ACCOLTA.**

**10/25** Il livello di impatto che una attività estrattiva reca sul territorio in cui grava, è stato relazionato alla reale capacità di soddisfacimento del fabbisogno complessivo provinciale. I livelli di criticità associati ad ogni cava, sono quindi funzione anche del contesto sociale economico in cui sono inserite le cave stesse secondo un bilancio svantaggi/benefici, indispensabile per la pianificazione di settore. Le prescrizioni associate ad ogni sito estrattivo esaminato, tengono comunque conto di tutte le criticità ambientali emerse, attraverso adeguati monitoraggi a seconda del contesto geologico ambientale in cui sono inseriti i siti estrattivi.

L'osservazione 10/25 **NON È ACCOLTA.**

**10/26** Nell'elaborazione dello SBA relativo per la stima della magnitudo per il fattore Ambientale n. 4, "Interferenza con insediamenti civili", si è utilizzata la cartografia tematica del PTCP di Modena, "recettori sensibili del territorio" (agglomerati urbani e singoli edifici) a scala di dettaglio provinciale. Le distanze dai nuclei abitativi sono state determinate sugli agglomerati principali. E' possibile che utilizzando strumenti cartografici più di dettaglio, le distanze possano subire delle modifiche. Valutazioni più dettagliate verranno effettuate a livello di screening di singolo polo/ambito estrattivo, adeguando il monitoraggio alle risultanze delle indagini effettuate.

L'osservazione 10/26 **NON È ACCOLTA.**

**10/27** L'impatto acustico dei siti estrattivi del Piano è stato stimato solamente in funzione della distanza che intercorre fra un polo estrattivo e un centro abitato.

Tali impatti ambientali risultano essere proporzionali al grado di attività della cava stessa, in relazione dal numero di veicoli e mezzi meccanici operanti all'interno, e inversamente proporzionale alla distanza che intercorre fra la cava e i centri abitati limitrofi. Nelle prescrizioni relative ai controlli, associato al monitoraggio del rumore e delle polveri provocate dalle attività estrattive, è previsto anche il monitoraggio del traffico e degli impatti sulle matrici aria e rumore, che dovrà essere concordato con gli enti competenti, in relazione ad una indagine di dettaglio effettuata in sede di screening-VIA, sulle principali sorgenti ed i recettori presenti in prossimità delle aree di cava e della viabilità a servizio delle cave.

L'osservazione 10/27 **NON È ACCOLTA.**

**10/28** I criteri a cui si è ispirato il lavoro di costruzione del nuovo piano, si basano su tre direttive portanti: soddisfare il fabbisogno di inerti per la realizzazione delle opere infrastrutturali ed ordinarie

previste sul territorio provinciale; ottimizzare l'utilizzo di risorse e di territorio in quanto beni non rinnovabili, minimizzare gli effetti temporanei e permanenti che il prelievo e la lavorazione dei materiali inerti producono.

Il perseguimento di tali obiettivi si è concretizzato attraverso l'assunzione di scelte strategiche che hanno determinato le caratteristiche strutturali di questo importante atto di pianificazione del territorio.

Elemento dominante che permea la parte più consistente e delicata del piano è sicuramente riferibile alla particolare attenzione che è stata posta nella operazione di riqualificazione delle aste fluviali.

La scelta determinante per il perseguimento degli obiettivi sopraindicati, è quella di non prevedere nuovi poli estrattivi di ghiaie individuando aree di nuova pianificazione ma potenziando le realtà già operative, collocate in ambiti territoriali lontani dalle fasce fluviali. Tale scelta è accompagnata dalla ridefinizione del sistema degli impianti di lavorazione, ridimensionandone il numero e rilocalizzandoli fuori dagli ambiti fluviali. (Tratto da Relazione illustrativa Volume 3 Progetto di piano – Introduzione)

Successivamente lo Studio di Bilancio Ambientale effettuato a scala di ogni singolo sito estrattivo della provincia ha consentito di individuare le principali criticità ambientali indotte dall'attività estrattiva in un contesto socio economico provinciale estremamente esigente di materiali inerti strategici.

A impatti estrattivi elevati e molto elevati corrispondono idonee prescrizioni previste nella fase di monitoraggio del Piano, atte a compensare e mitigare gli impatti ambientali negativi che tali attività recano nel territorio in cui operano.

L'osservazione 10/28 **NON È ACCOLTA.**

**10/29** Le previsioni del PIAE/PAE non contrastano col PTCP e PTA, come evidenziato dall'istruttoria, in particolare da quella effettuata per l'esame dei PAE per l'esame da parte della Commissione Infraregionale per le attività estrattive. Per quanto concerne le azioni poste in essere per la tutela delle falde si veda quanto controdedotto in relazione 10/37.

L'osservazione 10/29 **NON È ACCOLTA.**

**10/30** I termini della controdeduzione sono sostanzialmente identici a quelli della osservazione 10/37.

L'osservazione 10/30 **NON È ACCOLTA.**

**10/31.** I termini della controdeduzione sono sostanzialmente identici a quelli della osservazione 10/37.

L'osservazione 10/31 **NON È ACCOLTA.**

**10/32.** I termini della controdeduzione sono sostanzialmente identici a quelli della osservazione 10/37.

L'osservazione 10/32 **NON È ACCOLTA.**

**10/33.** I termini della controdeduzione sono sostanzialmente identici a quelli della osservazione 10/37.

L'osservazione 10/33 **NON È ACCOLTA.**

**10/34.** I termini della controdeduzione sono sostanzialmente identici a quelli della osservazione 10/37.

L'osservazione 10/34 **NON È ACCOLTA.**

**10/35** Il PTCP, in cui sono recepiti anche i vincoli di cui al DLgs 41/2004, indica con carattere tassativo le aree in cui l'attività estrattiva è vietata; come emerge anche dall'istruttoria specifica del PAE di Savignano vigente al momento dell'adozione del PIAE, non sussistono vincoli impeditivi alla attività di che trattasi. Inoltre, come specificato all'art. 11, comma 8 delle NTA del PIAE, il proponente dovrà richiedere prima di iniziare l'attività l'autorizzazione alla competente autorità (DLgs 42/2004).

L'osservazione 10/35 **NON È ACCOLTA.**

**10/36.** Si richiama quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10/41.

L'osservazione 10/36 **NON È ACCOLTA.**

**10/37** La pianificazione delle attività estrattive, ha previsto la collocazione delle aree di scavo, a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

La tutela della falda e la non interferenza con le attività di scavo è sancita a livello normativo dall'Art. 20 comma 1 punto d) delle Norme Tecniche del PIAE, in cui è esplicitamente richiesto di garantire almeno un franco di 1,5 m tra profondità di scavo e massima escursione della falda.

Inoltre sono state individuate, dall'art. 42 del PIAE, le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea: il comma 2 punto b) prevede la "modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare progressivo recupero ambientale" lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti. Altre azioni concrete individuate per la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili sono: procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, predisposizione di fossi di guardia adeguatamente dimensionati ed efficienti per evitare

l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava, collegata con la rete di smaltimento esistente, predisposizione un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale delle aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava.

L'obiettivo principale del piano di monitoraggio, è di tutelare la falda acquifera ed i campi acquiferi modenesi posti ad es. in prossimità dell'areale del polo Magazzino: a tal fine si prevede di implementare, in prossimità delle nuove aree di ampliamento, la rete esistente, sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico che dovrà essere predisposto per ciascun polo/ambito estrattivo. La rete di monitoraggio dovrà essere costituita da una serie di coppie di piezometri captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda) con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante, al fine di verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo e di escludere fenomeni di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda. Per una maggior tutela delle acque di falda, i piezometri posti in prossimità dei campi pozzo esistenti e delle aree di riserva, dovranno essere strutturati in modo da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento.

Inoltre dovrà essere previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda per il controllo quantitativo della risorsa, e un controllo dello stato qualitativo attraverso l'analisi idrochimica la cui frequenza di monitoraggio sarà stabilita in relazione ai risultati delle elaborazioni dello SBA.

Per quanto riguarda l'impatto dei frantoi legato all'elevata idroesigenza, al fine di minimizzare l'utilizzo di risorsa utilizzabile ai fini acquedottistici, dovrà essere imposto il recupero dell'80% delle acque utilizzate nel ciclo produttivo, nonché l'utilizzo di acque non pregiate come ad esempio acque superficiali provenienti da acquedotti industriali o in alternativa acque di falde superficiali non utilizzabili per scopi idropotabili.

L'osservazione 10/37 **NON È ACCOLTA.**

**10/38** La stesura della Variante Generale al PIAE ha necessariamente dovuto fare riferimento ad una valutazione giacimentologica, sia a scala territoriale vasta, che a livello comunale.

Sono stati pertanto appositamente realizzati studi di approfondimento territoriale funzionali alla elaborazione della Variante Generale al PIAE costituiti da ricerche attivate dalla Provincia sulle attività estrattive e minerarie con studi tematici finalizzati all'individuazione ed all'uso delle risorse estrattive.

Tra i più importanti è opportuno citare:

1) La Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena per analisi territoriali utili alla realizzazione della Variante generale al piano infraregionale delle attività estrattive e alla pianificazione delle risorse idriche sotterranee (anno 2004).

Il servizio Geologico Regionale ha prodotto la cartografia giacimentologica di base alla scala 1:50.000 per il PIAE: Carta della potenzialità giacimentologica della collina e della montagna; Carta

del tetto delle ghiaie alluvionali; Carta dello spessore delle ghiaie alluvionali; Carta dello spessore delle ghiaie utili.

2) Lo Studio conoscitivo delle potenzialità estrattive dell'Appennino modenese (Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Modena e Reggio Emilia, 1997).

Nella prospettiva della Variante generale al PIAE, la Provincia ha commissionato al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Modena una ricerca per l'individuazione di siti potenzialmente destinabili a polo d'estrazione, per la redazione della quale è stata stipulata una specifica convenzione per lo "Studio conoscitivo delle potenzialità estrattive dell'Appennino Modenese".

3) Il Progetto di ricerca su "Materie prime per piastrelle ceramiche nelle aree circostanti il distretto di Sassuolo" (Convenzione per la realizzazione della ricerca, 1995).

La ricerca era finalizzata all'utilizzo delle materie prime per ceramica provenienti dalle cave dell'Appennino modenese; lo studio è stato concluso nel 1998 dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Modena e dal Centro Ceramico di Bologna.

4) La Convenzione con la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, la Provincia di Reggio Emilia, ed il Centro Ceramico di Bologna, nel giugno 2002, per il coordinamento regionale per fabbisogno materiali sabbiosi per uso ceramico e per l'uso di materie prime locali per l'industria ceramica.

Lo studio riguarda il fabbisogno di sabbia per le Province in procinto di adottare le Varianti generali ai PIAE, per il comprensorio Ceramico ed i prodotti "locali".

5) Il Progetto Regionale Pietre Verdi.

Si tratta di uno studio sul pietrisco ofiolitico, che rappresenta una risorsa per le zone montane emiliane ed è largamente utilizzato per rilevati stradali, riempimento di scavi, leganti, pietre ornamentali e da costruzione, molto meno come pietra da taglio.

Le risultanze di questi sono state riportate nella cartografia tematica allegata alla Variante Generale al PIAE.

Si citano al riguardo, tra le Tavole di interesse giacimentologico le seguenti:

Tavola 1.g – (scala 1:25.000) - Concessione mineraria Monte Montanara

Tavola 2.a – (scala 1:50.000) - Carta geolitologica della pianura

Tavola 2.b – (scala 1:50.000) - Carta geolitologica della fascia collinare

Tavola 2.c – (scala 1:50.000) - Carta geolitologica della montagna

Tavola 3.a – (scala 1:25.000) - Carta del tetto delle ghiaie (conoide del fiume Secchia)

Tavola 3.b – (scala 1:25.000) - Carta del tetto delle ghiaie (conoide del fiume Panaro)

Tavola 4 – (scala 1:50.000) - Carta della soggiacenza della falda (pianura e fascia collinare)

Tavola 5 – (scala 1:25.000) - Carta tematica dello spessore dei depositi insaturi (pianura e fascia collinare)

Tavola 6.a – (scala 1:50.000) - Carta delle rocce magazzino

Tavola 6.b – (scala 1:10.000) - Approfondimento tematico della carta delle rocce magazzino



In queste tavole sono riportate le indicazioni tecniche per definire la giacimentologia dei siti di interesse estrattivo.

Visti gli studi citati l'osservazione non è condivisibile.

L'osservazione 10/38 **NON È ACCOLTA.**

**10/39** Per la stesura della Variante Generale al PIAE con valenza ed effetti di PAE, per i 18 Comuni interessati, è stato necessario acquisire informazioni giacimentologiche puntuali, provenienti sia dalla cartografia tematica appositamente sviluppata, che da indagini in sito.

Nel caso delle ghiaie e sabbie alluvionali, la cartografia tematica giacimentologica è stata prodotta con specifico approfondimento al dettaglio della scala comunale, ed inseriti tra le Tavole di cartografia tematica allegate alla Variante PIAE.

In particolare si tratta delle seguenti tavole in scala 1: 10.000 e 1:25.000:

Tavola 1.g – (scala 1:25.000) - concessione mineraria Monte Montanara

Tavola 3.a – (scala 1:25.000) - Carta del tetto delle ghiaie (conoide del fiume Secchia)

Tavola 3.b – (scala 1:25.000) - Carta del tetto delle ghiaie (conoide del fiume Panaro)

Tavola 4 – (scala 1:50.000) - Carta della soggiacenza della falda (pianura e fascia collinare)

Tavola 5 – (scala 1:25.000)- Carta tematica dello spessore dei depositi insaturi (pianura e fascia collinare)

Tavola 6.b – (scala 1:10.000) - approfondimento tematico della carta delle rocce magazzino

Occorre poi ricordare che, per le competenze che le sono assegnate in materia estrattiva, la Provincia ha a disposizione una ampia bibliografia “storica” di strumenti comunali delle attività estrattive, oltre che numerosissimi piani di coltivazione di cava (catasto cave proprio, e catasti ereditati dall'ex-Distretto Minerario di Bologna e dall'ex-Servizio Difesa del Suolo regionale), tutti dotati di specifiche Relazioni geologiche, e delle rispettive valutazioni giacimentologiche.

Si possono citare al riguardo, tra i più recenti:

Il Comune di Campogalliano ha approvato il PAE il 06/11/1997, ed una Variante il 19/02/2004.

Carpi, ha approvato il PAE il 19/11/1998.

Castelfranco Emilia, ha approvato il PAE il 17/10/1997, ed una Variante il 27/10/2004.

Concordia Sulla Secchia, ha approvato il PAE il 10/06/1997.

Fanano, ha approvato il PAE il 30/12/1996.

Finale Emilia, ha approvato il PAE il 25/07/2000.

Fiorano Modenese, ha approvato il PAE il 28/01/1999.

Formigine ha approvato il PAE il 13/11/1997, e diverse Varianti: 29/09/1998, 24/07/2001, 04/02/2003 e 03/03/2005.

Frassinoro, ha approvato il PAE il 28/06/2001.

Marano sul Panaro, ha approvato il PAE il 29/12/2000.

Modena, ha approvato il PAE il 24/07/1997, e due Varianti del 22/12/2003, e del 17/10/2005.

Montecreto ha approvato il PAE il 28/06/1988.

Palagano, ha approvato il PAE il 25/02/1997.

Pavullo nel Frignano, ha approvato il PAE il 07/05/1998, e due Varianti del 13/05/1999, e del 04/09/2003.

Polinago, ha approvato il PAE il 26/02/2002.

Prignano sulla Secchia, ha approvato il PAE il 15/10/1996, e Variante PAE il 15/05/2008.

Riolunato, ha approvato il PAE il 13/01/1998.

San Cesario sul Panaro, ha approvato il PAE il 23/10/1998, e successiva Variante il 19/12/2001.

Sassuolo, ha approvato il PAE il 20/10/1998, e Variante il 28/11/2000.

Savignano sul Panaro, ha approvato il PAE il 23/02/1998, e Varianti il 29/06/2006, e il 26/02/2008.

Serramazzoni, ha approvato il PAE il 26/11/2003.

Sestola, ha approvato il PAE il 16/03/1993.

Spilamberto, ha approvato il PAE il 27/04/1998.

Zocca, ha approvato il PAE il 02/11/1998.

Materiale altrettanto utile, per gli approfondimenti puntuali degli aspetti geologici e giacimentologici, pure in disponibilità della Provincia, sono i Piani Particolareggiati dei Poli e degli AEC prodotti per la attuazione del PIAE 1996.

Tra questi ulteriori approfondimenti di strumenti comunali delle attività estrattive, si richiamano ancora, tra i più recenti:

Il Polo 4, a Campogalliano, di ghiaie, ha un P.P. Pub. del 06/11/1997.

A Carpi, il Polo 15, di Terre Fini, ha prodotto uno Screening.

Per Castelfranco Emilia, il Polo 12, di Ghiaie, ha un P.P. Priv. dell'01/06/1998.

Concordia Sulla Secchia, Polo 17, Limi Laterizi, P.P. Pub., del 06/07/1998.

A Formigine, il Polo 5.1, di ghiaie, ha un P.P. Pub., del 29/10/1998, con Var P.P. del 03/03/2005; mentre il Polo 6, di ghiaie, ha un P.P. Pub. del 24/07/2001.

Per Marano sul Panaro, l'A.E.C. a Denzano, di sabbie, e' dotato di Screening.

A Modena, il Polo 5.1, di ghiaie, ha un P.P. Pub. del 23/07/1998, con Varianti al P.P. del 22/12/2003 e del 2007; il Polo 5.2 di ghiaie ha prodotto lo Screening; il Polo 7, di ghiaie e' dotato di Screening; il Polo 13 di Terre Fini ha un P.P. Pub del 23/12/1999.

Il Comune di Pavullo nel Frignano, per il Polo 2, di materiali litici, ha un P.P.Priv. dal 10/10/2002; il Polo 18, di sabbie, un P.P. Priv. del 01/03/2001; il Polo 20 di ghiaie, e' dotato di P.P. Pub.dal 27/08/1998; mentre l'A.E.C. di ghiaie Scotenna, e' stato sottoposto a Screening.

A Prignano sulla Secchia, il Polo 21 di argille rosse, ha un P.P. Priv. del 30/11/2000; il Polo 22, di argille grigie, un P.P. Priv. del 09/09/1996.

Per San Cesario sul Panaro, il Polo 7 di ghiaie ha un P.P. Pub. del 19/12/2001; il Polo 8, di ghiaia, un P.P. Pub. del 19/12/2001; il Polo 9 di ghiaie P.P. Priv. del 11/09/1997; con Variante P.P. del 19/12/2001; il Polo 10 di ghiaie P.P. Pub. 19/12/2001; gli A.E.C. di ghiaia-Solimei ha un P.P. Pub.19/12/2001; la

Ghiarella, P.P. Pub. del 19/12/2001; la Fomacetta del 19/12/2001; l'A.E.C. di limi per laterizi Pattarozzi ha un P.P. Priv. di 28/12/2002.

A Sassuolo, il Polo 6 di ghiaie e' dotato di un P.P. Pub., dal 10/07/2001.

Per Savignano sul Panaro, il Polo 11, di ghiaie, ha un P.P. Pub. del 14/04/1999.

A Spilamberto, il Polo 8, di ghiaie, ha un P.P. Pub. del 16/02/2000.

Il Polo 20, di Zocca, di argille rosse, ha un P.P. Pub. del 23/08/1998, oggetto di Varianti il 10/09/1998 ed il 18/09/2001.

L'osservazione 10/39 **NON È ACCOLTA.**

**10/40** La collocazione di ulteriori quantitativi in aree già destinate a cava è volta a consolidare le destinazioni in aree che hanno dimostrato non su base teorica ma concreta, dapprima in sede di valutazione ambientale e successivamente in fatti, l'idoneità della viabilità. Inoltre lo strumento urbanistico comunale ha previsto modifiche alla viabilità che consentiranno ulteriori mitigazioni e riduzione del flusso del traffico. La viabilità è peraltro un elemento da verificare sulla base di indagini del concreto esame dei quantitativi autorizzati e delle principali sedi di arrivo (frantoi utilizzati dalla ditta). Inoltre in sede di screening o VIA potranno essere poste limitazioni al numero dei mezzi, condizionando così le quantità giornalieri, settimanali, mensili ecc. Sempre sulla base di dati concreti potranno essere prescritte viabilità alternative.

L'elemento viabilità è quindi un elemento che se in astratto non presenta elevata criticità, per la continuazione di un'attività esistente, per altro troverà in sede di esame del piano di coltivazione uno strumento di verifica ambientale idoneo ad assicurare, attraverso specifiche e puntuali prescrizioni, la tutela dell'ambiente e della sicurezza della circolazione. Quanto alla manutenzione delle strade, il PIAE/PAE prescrive specifici oneri di manutenzione in capo ai titolari delle autorizzazioni. Inoltre il Comune ha previsto nello strumento urbanistico opere di viabilità che avranno un effetto positivo, riducendo il peso del traffico e assicurando migliori condizioni del sistema complessivo della rete stradale utilizzata.

L'osservazione 10/40 **NON È ACCOLTA.**

**10/41** La presente Variante generale PIAE ha provveduto, tramite lo SBA, a prescrivere a ciascun Polo ed AEC pianificato (ivi compreso quello in discussione), gli opportuni provvedimenti di mitigazione ambientale da assumere (ivi compreso quello acustico in esame), in modo proporzionale alla importanza strategica ed all'impatto potenziale causato dalla previsione estrattiva medesima.

Tali prescrizioni, inoltre, dallo SBA sono state puntualmente recepite anche nella normativa tecnica del PIAE e di ciascun PAE comunale congiuntamente adottato.

Ne va da sé che le Reti di monitoraggio, ed i successivi programmi dei controlli assumono, a questo livello della pianificazione, valenza prescrittiva (vale a dire: la Rete ed il Piano di monitoraggio

devono necessariamente essere realizzati in fase attuativa dei poli), ma non è oggi possibile entrare nei dettagli e negli aspetti tecnico-operativi, fin quando non verranno definite le zonizzazioni estrattive, le aree di polo effettivamente coinvolte dalle escavazioni, le relative tempistiche e le modalità di attuazione dei medesimi (Accordo con i Privati obbligatorio ai sensi della LR 7/2004).

E poi ulteriormente necessario sottolineare che, ancora oltre la fase pianificatoria, al momento della progettazione esecutiva, l'autorizzazione dei progetti di coltivazione deve essere obbligatoriamente preceduta quantomeno dalla procedura di screening, ai sensi della LR 9/99.

Ed in questa sede verrà posta attenzione anche alle problematiche di impatto acustico causate dalla attività di scavo e dal percorso puntuale (allora ben definito) degli automezzi da e per l'area di cava.

In generale le attività di estrazione sono comunque tenute al rispetto della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico vigente: in particolare, l'incremento del rumore dovuto al complesso delle attività di cava e di trasporto degli inerti, valutato in corrispondenza degli edifici limitrofi, non deve portare al superamento dei limiti previsti.

Al fine di minimizzare l'impatto generato dagli impianti e dal traffico indotto il sistema di monitoraggio previsto dal PIAE contempla, oltre ai controlli sui silenziatori degli automezzi, oltre a misure di riduzione della velocità di transito degli autocarri, rilievi presso i recettori sensibili, in presenza di frantoi e l'inserimento di barriere antirumore in prossimità di edifici abitati entro i 50 m dai nuovi perimetri di escavazione.

Relativamente alla questione Polveri sono state individuate e prescritte una serie di azioni contenitive che prevedono: la copertura con teloni dei cassoni di trasporto durante il transito dei mezzi, l'umidificazione nei periodi secchi della viabilità non asfaltata, e di tutte le superfici polverose compresa l'area di scavo, la pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o ricettori sensibili, e di quelli di interconnessione con viabilità pubblica nonché la installazione di sistemi di abbattimento delle polveri sugli impianti fissi.

E' inoltre previsto il controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi e almeno due campagne di monitoraggio delle polveri totali, PM10 e NO2.

L'osservazione 10/41 **NON È ACCOLTA.**

**10/42 – 10/43** Le norme minime e necessarie per assicurare la sicurezza e la salute dei cittadini ricadono nella competenza legislativa statale.

Nella materia estrattiva in esame questo potere è stato esercitato attraverso il DPR 128/1959 (ed indirettamente con l'art. 891 del Codice Civile); lo Stato non ha successivamente ritenuto di apporre modifiche alle distanze fissate dall'art. 104 del decreto citato, pur in occasione dei diversi interventi in cui si è manifestata la esigenza di disciplinare la materia.

La stessa norma permette, qualora in generale la disciplina data non abbia potuto assumere garanzie e contenere le problematiche (e laddove in sede di progetto di coltivazione emergesse la

presenza di condizioni particolari e specifiche tali da ritenere non soddisfatte le condizioni di sicurezza), in tali ipotesi di ampliare le distanze.

I Comuni hanno la possibilità, non attraverso la disciplina delle distanze, ma all'interno della pianificazione, con la minimizzazione dei rischi, di prevedere aree cuscinetto, spesso destinate nella pratica a aree di diradamento naturale degli effetti dell'attività di cava.

Si tratta tuttavia di una scelta di natura discrezionale, non sindacabile in sede di pianificazione e che, di converso, non può neppure essere imposta dalla Provincia ai Comuni.

Resta ovviamente l'onere in capo ai Comuni di assumere ogni iniziativa e imporre le opere necessarie alla mitigazione, opere che devono essere identificate sia in sede di Accordo che in sede di valutazione dei singoli piani di coltivazione.

Le osservazioni 10/42 e 10/43 **NON SONO ACCOLTE**.

**10/44** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 3.

L'osservazione 10/44 **NON È ACCOLTA**.

**10/45** Le problematiche relative all'impatto delle attività estrattiva sulle falde, in ragione della specifica della conformazione idrogeologica del sottosuolo del territorio modenese, sono state attentamente approfondite in occasione della redazione dei Piani cave.

Si richiama innanzi tutto quanto già riportato nel PIAE approvato dalla Regione nel 1996: al paragrafo 5.5 della Relazione Illustrativa si indicava che: "l'attività estrattiva di per sé non determina fattori degenerativi nella qualità delle acque sotterranee, tant'è vero che proprio in corrispondenza delle grandi aree estrattive (Sassuolo, Spilamberto, S. Cesario, Savignano) le caratteristiche qualitative delle acque si mantengono buone. Qualche episodio degenerativo si è invece verificato in prossimità di vecchie cave isolate, poste al centro di terreni agricoli in cui la non regolamentazione dei deflussi superficiali e talvolta un uso improprio ed abusivo dei suoli (spandimenti di liquami) ha determinato la raccolta al fondo e la conseguente dispersione delle acque di dilavamento dei campi ricche di sostanze nutrienti" (cfr. A. Zavatti, in Genio Rurale, 1987).

Ancora il PIAE 1996 ricordava che: "gli strumenti legislativi messi a punto in questi anni consentono oggi di progettare e gestire cave di inerti in modo tale da non sconvolgere in modo determinante l'originario rapporto copertura naturale-qualità delle acque sotterranee."

Anche nel Quaderno di Educazione Ambientale n° 11 della Provincia di Modena, si precisava che: "il recupero delle aree di cava oggi si configura come un intervento integrato e contestuale alla programmazione dell'attività estrattiva nel territorio e alle strategie gestionali dell'ambiente; anche se sostanzialmente il progetto di recupero rappresenta la conclusione della programmazione che dovrebbe "rimediare ad un danno" provocato nel sito, desertificato dall'attività di cava, costituendo un luogo nuovo con destinazione d'uso, ruolo e caratteri propri.

Il recupero ambientale di una cava è quindi un processo progettuale complesso; viene considerato come un riequilibrio dell'ambiente rispetto all'inquinamento del suolo, sottosuolo e atmosfera, la

ricostituzione del patrimonio boschivo ed agricolo ed infine la mitigazione dell'impatto visivo prodotto dall'attività di escavazione."

Si richiamano sinteticamente, anche sulla base dei dati bibliografici disponibili, le tre principali problematiche che un'attività di cava, laddove sia mal gestita, e mal controllata, può potenzialmente causare problemi agli acquiferi:

1) le cave in attività rappresentano potenziali ingestori e viacoli preferenziali per la immissione di liquidi dalla superficie verso i corpi idrici sotterranei, in quanto i lavori di cava a cielo aperto, asportano parzialmente o totalmente l'insaturo; si tratta di operazione che comporta di solito un aumento della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, in quanto incrementa la velocità di infiltrazione e diminuisce la capacità di depurazione naturale della zona non satura (cfr. A. Zavatti, Inquinamento, 1987).

A questa eventualità il PIAE oppone una rigida adozione di provvedimenti attivi (reticolo di fossi al contorno del perimetro di cava che impedisca immissioni accidentali da piano campagna a fondo scavo, e passivi: allestimento di reti e piani di monitoraggio a sistematica e periodica verifica delle caratteristiche idrochimiche dell'acquifero).

2) le cave, in attività o esaurite, che contemplano l'intercettamento e la messa in luce della falda possono comportare una alterazione delle isopiezometriche (talvolta sensibile, in funzione dello spessore saturo asportato e dell'acquifero messo a nudo) (cfr. V. Francani, 1987)

Le normative tecniche di PIAE e PAE vietano di fatto l'escavazione in falda (in quanto i Poli 4 e 7, presso le Casse di Espansione hanno sostanzialmente esaurito l'attività): non è pertanto possibile ipotizzare nella provincia modenese estensioni di cava con falda intercettata, abbastanza estese da poterne alterare la piezometria sottostante;

3) Le modalità del recupero finale di cava possono incidere sulla salvaguardia degli acquiferi relativamente a tre fattori:

- a) tipologia dei materiali utilizzati per il ritombamento parziale o totale;
- b) realizzazione del recupero finale a discariche controllate
- c) situazioni di abbandono delle cave dimesse

Il PIAE adottato, e la normativa recentemente emanata in materia, permettono alcune considerazioni al riguardo:

- il materiale utilizzabile per il ritombamento delle cave, oltre che dalla normativa tecnica di attuazione del Piano, viene rigidamente disciplinato anche dal DLgs 117/2008;
- la tipologia di recupero delle cave esaurite a discarica, adottata in alcune situazioni del passato, oggi viene sostanzialmente tralasciata dal PIAE (Schede monografiche-Tipologie di recupero);
- le cave "storiche" abbandonate ed incustodite (per cui in alcuni casi del tardo passato si erano verificati casi di scarichi abusivi di varia natura), sono state censite in epoca recente, verificando poi la realizzazione di recinzioni di protezione intorno agli ex-siti estrattivi; i controlli periodici dell'Ufficio Controlli cave Intercomunale, e di Polizia Mineraria provinciale,

impediscono di fatto di considerarle nuovamente potenziale ricettacolo di accumuli di materiali di vario scarto.

A conclusione di quanto poco sopra riportato si può affermare che il PIAE 2008 assume la consapevolezza che in corrispondenza dei siti di cava la vulnerabilità potenziale degli acquiferi aumenti, in funzione delle dimensioni delle cava stesse; pur tuttavia il PIAE ha assunto sistematici provvedimenti a tutela degli acquiferi, consentendo l'escavazione nei siti di Polo ed AEC, alla condizione (irrinunciabile, in quanto necessaria per la loro attestazione di idoneità nel Piano adottato), che vengano attuate le reti di monitoraggio, secondo le specifiche modalità prescritte nella Valsat e nello SBA di Piano, e che vengano effettivamente realizzate le regolari attività di controllo sull'attività estrattiva previste sia dalla legislazione regionale (vigilanza in cava) che nazionale (polizia mineraria).

L'osservazione 10/45 **NON È ACCOLTA.**

**10/46.** Le condizioni che la Variante PIAE impone in merito ai monitoraggi da svolgersi sull'attività di cava presentano rilevanti aspettative per un riscontro significativo della qualità ambientale dei dintorni dei siti in attività, in ragione delle seguenti considerazioni:

- la realizzazione di Reti e Piani di Monitoraggio è condizione prescrittiva e necessaria alla attuazione degli stessi Poli ed AEC adottati in Piano;
- il progetti attuativi delle Reti e dei Piani di Monitoraggio devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di ARPA-Igiene Ambientale, al fine di attestare la congruenza con le problematiche ambientali attese, come evidenziate dalla VALSAT di Piano (elaborata peraltro a cura della medesima ARPA);
- ugualmente, gli esiti dei monitoraggi andranno valutati da Provincia, Comuni, ed ARPA, ed altri Enti con funzioni di controllo ambientale;
- esistono reti e piani di monitoraggio già in corso di avanzata sperimentazione (si cita ad esempio quella per il Polo 5.1, in quanto particolarmente significativa per la complessità delle problematiche e per i risultati ottenuti), che prevedono la stretta collaborazione tra gli Enti coinvolti nelle funzioni di controllo (Provincia, Comuni, e la stessa ARPA), e che possono pertanto rappresentare un modello guida per i piani di futura realizzazione;
- tutti i nuovi singoli piani di coltivazione di cava dovranno essere obbligatoriamente assoggettati quantomeno a procedura di screening, ai sensi della LR 9/99, all'interno della quale sarà possibile formulare, se del caso, eventuali ulteriori prescrizioni di carattere ambientale, alla luce delle caratteristiche tecnico-operative emerse nel progetto esecutivo di cava presentato.

La proposta di monitoraggio avanzata dal PIAE viene pertanto ritenuta sostanzialmente idonea ed adeguata allo scopo che si prefigge.

In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio delle acque, è stato previsto in continuo il monitoraggio di piezometria, pH e conducibilità, di facile attuazione e con riscontri di dati attendibili per le valutazioni ambientali. Inoltre si sottolinea che anche il monitoraggio discontinuo

delle acque risulta efficace nel valutare in tempi brevi un eventuale episodio di inquinamento; la frequenza di monitoraggio è commisurata alle caratteristiche idrogeologiche della falda tenendo in considerazione i tempi di percorrenza dell'inquinante nello strato insaturo (percolazione verticale) e nello strato saturo (propagazione orizzontale). Altre prescrizioni sono state definite dall'ARPA e accolte nelle schede monografiche in relazione agli altri elementi (aria, rumore). In sede di esame del progetto di coltivazione (screening e VIA), laddove l'analisi di dettaglio evidenziasse ulteriori criticità, in tal caso, oltre alle misure di minimizzazione/mitigazione, ove non sia prevista o possibile la eliminazione dell'elemento di interferenza con l'Ambiente, ARPA potrà/dovrà prevedere misure idonee a tenere entro i valori assentiti i dati, assumendo tutte le necessarie ed ulteriori iniziative. In ipotesi potrà anche essere prevista una diversa distribuzione del tempo dell'attività estrattiva, meno intensiva, o la sospensione parziale per una parte della cava in attesa dell'esaurimento dell'altra, qualora vi sia la violazione dei parametri indicati dalla normativa ai fini della tutela della salute. L'esperienza di questi anni non ha peraltro evidenziato situazioni di particolare criticità.

L'osservazione 10/46 **NON È ACCOLTA.**

**10/47** In ragione di quanto dispone la LR 17/1991, il PIAE ha disciplinato il sistema di raccolta dei dati. Questi dati vengono attualmente raccolti e formano un archivio. I medesimi dati sono utilizzati per le analisi dell'andamento dei consumi e il riscontro rispetto alle stime dei fabbisogni. La tempestività dell'analisi dei dati attiene all'organizzazione all'interno dei Comuni e delle Provincia, non solo a mantenere l'attuale organico, ma ad incrementarlo, consapevole che i controlli e le verifiche si attuano solo col potenziamento delle risorse umane e l'acquisizione di adeguate professionalità. Il PIAE non ha la potestà di imporre ulteriori oneri, quindi costi e procedure amministrative, all'attività estrattiva. Ciò che si potrà aggiungere al sistema previsto dal legislatore dovrà essere concordato con le associazioni di categoria e con i singoli titolari delle autorizzazioni. La Provincia continuerà a promuovere intese atte a favorire nuove azioni per implementare i sistemi di controllo. elaborazione ed interpretazione dei dati.

L'osservazione 10/47 **NON È ACCOLTA.**

**10/48 - 10/49** Lo stato di fatto delle attività estrattive è il riscontro delle dichiarazioni trasmesse dai titolari come da NTA PIAE. Quindi, la domanda dei materiali (scavato) è dato dalle dichiarazioni annuali e sul confronto con i Piani di Coltivazione. Inoltre i controlli servono per verificare che le profondità dichiarate nei piani di coltivazione e quindi, per effetto traslativo, le dichiarazioni annuali siano veritiere. I numerosi controlli hanno confermato la sostanziale congruità dei dati, fatti salvi i casi in cui è stata contestata avendo accertato la difformità delle modalità di scavo. Come già specificato nella precedente controdeduzione, la Provincia si assume l'impegno di effettuare i necessari approfondimenti circa le condizioni per l'utilizzo di nuove tecnologie, favorendo la costruzione delle condizioni affinché i titolari delle autorizzazioni prestino il consenso alla loro introduzione. La consensualità è infatti la condizione necessaria per la loro introduzione, stante il



quadro normativo in essere. Per tale ragione, infine, la Provincia si fa carico di manifestare la necessità di misure obbligatorie ulteriori rispetto a quelle previste nelle sedi istituzionali competenti (Regione / Stato) affinché vengano introdotte norme immediatamente vincolanti per i titolari. Infine la Provincia e ARPA stanno lavorando a un protocollo per ottimizzare risorse e procedure di controllo, verifica ed analisi dei dati, strumento di notevole importanza e divenuto indefettibile. Non è quindi condivisibile la osservazione che imputa agli enti di non fare quanto nelle loro possibilità anche in tema di controllo e verifiche.

Le osservazioni 10/48 e 10/49 **NON SONO ACCOLTE.**

**10/50** Si veda quanto già controdedotto in relazione alle osservazioni 10/47 e 10/48. La attività di controllo è attribuita ai Comuni dalla LR 17/91; la Provincia al fine di sostenere e coadiuvare i Comuni ha messo a disposizione risorse economiche e umane, collaboratori con esperienza e professionalità che in questi anni hanno costituito l'UCCI. I Comuni su base volontaria possono aderire e in tal modo anche contribuire economicamente alla conservazione dell'esperienza di coordinamento e potenziamento dell'attività di controllo.

L'osservazione 10/50 **NON È ACCOLTA.**

**10/51 - 10/52** Il PIAE e il PAE definiscono le sole aree in cui si svolge l'attività estrattiva, ivi comprese le aree non ripristinate, in quanto solamente con il collaudo, quindi con la definitiva restituzione dell'area ad altri usi la stessa esce dall'ambito di competenza della LR 17/1991. Quindi la cartografia non segnala in termini positivi le cave già uscite dalla disciplina del PIAE e PAE perché non è elemento previsto dal PIAE/ PAE medesimo.

Una delle priorità sono: le cave abbandonate: le aree ancora da ripristinare benché l'attività sia ultimata da diversi anni. L'art. 26 del PIAE tende a dare risposte concrete all'esigenza, condivisa e assunta come prioritaria dalla Provincia (cfr Conferenza di pianificazione), di ridurre le aree giunte da tempo ad esaurimento e poi abbandonate. A tal fine ha introdotto diverse prescrizioni (garanzie, preclusioni al rilascio di titoli; quote riservate a questi recuperi ecc). Le ragioni del ritardo sono diverse e attengono anche alle difficoltà degli enti ad intervenire in via sostitutiva in caso di persistere nell'inadempimento, in quanto significa attivare risorse che le fidejussioni, spesso inadeguate, non coprono e in aree in cui il titolare è estinto (in caso di ditte) o il proprietario attuale è del tutto ignaro e terzo rispetto all'attività. Il PIAE 2008 introduce criteri più restrittivi per il raggiungimento nei termini previsti dall'Accordo e dalle relative Convenzioni della sistemazione finale dell'Area.

Le osservazioni 10/51 e 10/52 **NON SONO ACCOLTE.**

**10/53** Le NTA del PIAE/PAE hanno introdotto una condizione connessa al rilascio di nuovi titoli, requisito che consta nell'aver assolto agli obblighi precedentemente assunti. Occorre che l'obbligo sia nei confronti dell'ente di riferimento, in quanto parte del rapporto obbligatorio che ha

origine nell'Accordo e Convenzione, che ai sensi del codice civile è "la legge" tra le parti del medesimo negozio. La Provincia non ha introdotto (non poteva) una nuova sanzione di valenza oggettiva (quindi da assumersi in ogni rapporto) stante l'assenza di una competenza in materia.

L'osservazione 10/53 **NON È ACCOLTA.**

**10/54 - 10/55** Le fasi attuative sono definite dalla LR 17/1991 e successive modifiche. Compete al PAE definire le destinazioni finali; si ripete che queste possono essere una o più, al pari di quanto avviene negli strumenti di pianificazione e uso del territorio. Il primo strumento per la prima definizione dei contenuti anche del progetto di sistemazione finale è certamente l'Accordo, strumento che di fatto ha sostituito il Piano particolareggiato (non reso più obbligatorio dalla LR 9/1999). Poiché l'Accordo deve essere approvato dal Consiglio Comunale si ritiene che questo organo abbia titolo per individuare, tra le destinazioni ammesse, l'uso e le modalità specifiche della sistemazione finale. Il sistema dei controlli in generale e anche quelli tra enti (dotati di autonomia decisionale specificatamente attribuite dalla Costituzione) è definita dalla Legge. Non è data una norma che preveda che prima dell'approvazione di un Accordo questo debba essere inviato alla Provincia per l'espressione di un parere, dovendo il Comune certificare (regolarità tecnica e legittimità) la conformità al PIAE.

Le osservazioni 10/54 e 10/55 **NON SONO ACCOLTE.**

**10/56** Le NTA del PIAE/PAE hanno introdotto delle garanzie anche con riferimento alla fase del monitoraggio ambientale. Resta inoltre inalterato il potere degli enti, verificato l'inadempimento a prescrizioni ambientali di sospendere / revocare e dichiarare la decadenza delle autorizzazioni, posto che, sempre a mente delle NTA PIAE/PAE, i Comuni devono esplicitare nella autorizzazione tutti gli adempimenti e richiamare l'applicazione degli artt. 16 e 17. Questa fattispecie - la prescrizione delle prescrizione in materia di monitoraggio - determina una situazione di rischio per l'interesse pubblico e quindi è applicabilità dell'art. 18 della LR 17/1991.

L'osservazione 10/53 **NON È ACCOLTA.**

**10/57** La Provincia col PIAE cerca di coniugare, tra gli altri, due diversi obiettivi: corrispondere ai bisogni del mercato e un impegno delle ditte ad attivare azioni per la riqualificazione ambientale: trasferimenti di frantoi, bacini a basso impatto; ripristini cave abbandonate ecc. È scritto chiaramente che le quote riservate non possono essere assegnate a favore di chi si sia già impegnato sulla base di precedenti Accordi o per la sussistenza di vigenti piani di ripristini ecc. La Provincia ha offerto uno strumento che compete ai Comuni attivare; la Provincia farà quanto possibile per promuovere e facilitare la realizzazione di questi obiettivi, fornendo ai Comuni che lo chiedono competenze, supporti tecnici e ogni altra collaborazione ritenuta utile. La Provincia ha quindi col PIAE 2008 offerto una gamma di strumenti per conseguire un miglioramento ambientale articolato: quote di volumi riservati; garanzie fideiussorie; requisiti soggettivi per il rilascio di titoli,

ovvero per la sospensione o revoca dell'autorizzazione; ecc. Il giudizio negativo è quindi non condivisibile.

L'osservazione 10/57 **NON È ACCOLTA.**

**10/58** La possibilità di utilizzare l'acqua stoccata nei bacini è coerente con le politiche di risparmio delle risorse idriche pregiate: i bacini irrigui non sono quindi volti al soddisfacimento dei fabbisogni idrici degli impianti, ma a una gamma di bisogni molto più ampia.

L'osservazione 10/58 **NON È ACCOLTA.**

**10/59** In relazione alle destinazioni finali e alla sostenibilità economica delle opere da parte del Comune si veda quanto già controdedotto in relazione all'osservazione 26/2. Si ripete che compete all'Accordo e nel dettaglio al progetto di sistemazione finale definire la destinazione post cava tra quelle ipoteticamente ammesse ed in quella fase dovranno essere non solo realizzate le opere ma l'ente pubblico, in caso di cessione, deve avere anche previsto le modalità di gestione e conseguentemente impegnate le somme relative alla gestione.

L'osservazione 10/59 **NON È ACCOLTA.**

**10/60.** La realizzazione di un Bacino irriguo quale tipologia finale di recupero del Polo 12, deve essere demandata ad una approfondita verifica da parte degli Enti interessati, della sussistenza delle condizioni per fattibilità di scelta del recupero finale, fra le quali, naturalmente, la sussistenza di una adeguata alimentazione.

In mancanza delle condizioni di fattibilità per il Polo rimane il recupero ad area naturalistica (proposta originariamente contenuta nel P.P.).

L'osservazione 10/60 **NON È ACCOLTA.**

**10/61** Le norme stabiliscono in termini tassativi le profondità massime di scavo; pertanto non sussistono ragioni per esaminare l'ipotesi proposta nell'osservazione.

L'osservazione 10/61 **NON È ACCOLTA.**

**10/62** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 10/56.

L'osservazione 10/62 **NON È ACCOLTA.**

**10/63** Il PIAE all'art. 11 e 12 delle NTA esprime una pluralità di destinazioni finali, ma certamente, in ragione della modifica della morfologia, è stata introdotta, peraltro non come destinazione prioritaria (art. 11 , 7 comma lett. c), quella agricola a basso impatto ambientale. La pratica agricola può infatti comportare fenomeni di inquinamento per l'uso di pesticidi e altre sostanze chimiche che penetrano più rapidamente.

L'osservazione 10/63 **NON È ACCOLTA.**

**10/64** Nella relazione (Volume 3), il PIAE cita l'art. 18 della LR 20/00 per rendere evidente le trasformazioni normative intercorse negli ultimi anni, e viene citata questa insieme ai nuovi strumenti, in particolare l'Accordo di cui all'art. 24 della LR 7/2004. Quando i Comuni possono fare ricorso all'accordo ai sensi della LR 20/2000 non è materia che compete al PIAE. Le NTA del PIAE certamente non indicano nell'accordo della LR 20/2000 lo strumento per l'attuazione delle previsioni del PIAE 2008.

L'osservazione 10/64 **NON È ACCOLTA.**

**10/Appendice** l'impianto bituminoso è stato realizzato su area già uscita dal regime della LR 17/1991, essendo stata previamente collaudata. La realizzazione dell'impianto è quindi stata legittimata da provvedimenti amministrativi assunti dal Comune e connessi alla strumentazione urbanistica generale (PRG). Stante l'avvenuto collaudo, l'area dell'impianto dove essere stralciata dal Polo, già definita dal PAE ex cava. Il PIAE adottato non ha correttamente effettuato detta ricognizione, avendo mantenuto detta area all'interno del Polo, trattasi di errore materiale viene emendato attraverso lo stralcio in sede di approvazione.

L'osservazione 10/Appendice **NON È ACCOLTA.**

#### ALLEGATI:

#### TABELLA 1

**Popolazione e famiglie residenti in provincia di Modena**  
**Serie storica dati reali 1998-2007**

ANNI	POPOLAZIONE RESIDENTE al 31 / 12	POPOLAZIONE Variaz. assoluta su anno prec.	FAMIGLIE RESIDENTI al 31 / 12	FAMIGLIE Variaz. assoluta su anno prec.	N° MEDIO COMPONENTI LA FAMIGLIA
1997	616.585		241.299		2,54
1998	620.450	3.865	244.639	3.340	2,52
1999	625.786	5.336	248.542	3.903	2,50
2000	632.625	6.839	252.968	4.426	2,49
2001	639.314	6.689	257.426	4.458	2,47
2002	644.289	4.975	261.430	4.004	2,45
2003	651.920	7.631	266.081	4.651	2,44
2004	659.858	7.938	271.218	5.137	2,42

2005	665.272	5.414	275.217	3.999	2,41
2006	670.099	4.827	279.762	4.545	2,38
2007	677.672	7.573	284.536	4.774	2,37
Media (1998-2007)		6.109/anno		4.324/anno	

Fonte: Provincia di Modena - Servizio Statistico e Osservatorio Economico e Sociale- Osservatorio Demografico on line

**TABELLA 2**

**Popolazione e famiglie residenti per ipotesi evolutive  
Anno 2002 e previsione 2003-2014**

ANNI	SCENARIO MINIMO.		SCENARIO MEDIO		SCENARIO MASSIMO	
	Popolazione	Famiglie	Popolazione	Famiglie	Popolazione	Famiglie
2002	644.289	261.430	644.289	261.430	<b>644.289</b>	<b>261.430</b>
2003	643.609	262.513	649.142	264.753	<b>650.481</b>	<b>265.292</b>
2004	642.810	264.186	653.970	268.740	<b>656.664</b>	<b>269.833</b>
2005	641.942	265.913	658.781	272.838	<b>662.887</b>	<b>274.519</b>
2006	640.924	267.606	663.585	277.000	<b>669.074</b>	<b>279.265</b>
2007	639.797	269.314	668.375	281.260	<b>675.264</b>	<b>284.127</b>
2008	638.563	271.023	673.158	285.606	681.463	289.092
2009	637.227	272.727	677.940	290.037	687.678	294.159
2010	635.774	274.416	682.708	294.544	693.894	299.322
2011	634.202	276.087	687.463	299.127	700.113	304.579
2012	632.503	277.734	692.198	303.786	706.329	309.932
2013	630.685	279.361	696.923	308.527	712.551	315.387
2014	628.742	280.966	701.635	313.351	718.777	320.947

Fonte: Provincia di Modena-Servizio Statistico e Osservatorio Economico e Sociale “Previsioni demografiche 2003-”

**TABELLA 3**

ATTIVITA' EDILIZIA-CONCESSIONI RITIRATE IN PROVINCIA DI MODENA			
Volume = m <sup>3</sup> vuoto per pieno			
FABBRICATI NON RESIDENZIALI			
PERIODI	Di nuova costruzione		
	N.	Volume	Ampliamenti volume
Anno 1996	258	1.844.278	726.620
Anno 1997	207	1.424.180	1.099.916
Anno 1998	241	1.592.550	923.785
Anno 1999	171	1.378.941	1.113.940
Anno 2000	217	2.227.523	1.092.552
Anno 2001	262	2.212.223	863.631
Anno 2002	322	4.235.775	854.639
Anno 2003	243	2.273.387	657.870
Anno 2004	231	1.902.979	403.963
Anno 2005	186	2.119.914	398.982
TOTALE		21.211.750	8.135.898
<b>Media/anno</b>		<b>2.121.175</b>	<b>813.590</b>

Fonte: Camera di Commercio di Modena - E elle – Banca dati costruzioni

**TABELLA 4**

	<b>MODENA PIAE 2008</b>	<b>REGGIO EMILIA PIAE 2004</b>	<b>BOLOGNA PIAE 2004</b>
	totale volume inerti m <sup>3</sup>	totale volume inerti m <sup>3</sup>	totale volume inerti m <sup>3</sup>
<b>Edilizia Privata: residenziale e non residenziale</b>	23.673.000	25.494.200	24.038.700
<b>Manutenzioni e Reti Tecnologiche</b>	3.500.000	6.016.797	?
<b>Opere straordinarie</b>	8.904.128 14.870.000 con cispadana	13.395.102	14.325.000
<b>Totale</b>	36.077.128 50.947.128 con cispadana	44.906.099	38.363.700

**TABELLA 5**

ATTIVITA' EDILIZIA-CONCESSIONI RITIRATE IN PROVINCIA DI MODENA					
Volume = m <sup>3</sup> vuoto per pieno					
FABBRICATI RESIDENZIALI					
PERIODI	Di nuova costruzione		Ampliamenti volume	ABITAZIONI  NUMERO	STANZE  NUMERO
	N.	Volume			
Anno 1996	465	1.339.512	110.935	3.098	11.400
Anno 1997	416	1.047.395	105.649	2.421	8.996
Anno 1998	476	1.498.704	108.644	3.591	12.500
Anno 1999	400	1.137.700	113.436	2.702	9.808
Anno 2000	452	1.315.985	81.152	3.047	10.915
Anno 2001	423	1.276.628	93.395	2.930	10.685
Anno 2002	518	1.687.795	102.132	4.106	13.919
Anno 2003	474	1.547.161	91.001	3.628	12.702
Anno 2004	519	1.902.630	80.625	4.759	15.694
Anno 2005	531	1.823.934	68.777	4.480	15.209
TOTALE		14.577.444	955.746	34.762	
<b>Media/anno</b>		<b>1.457.744</b>	<b>95.575</b>	<b>3.476</b>	

Fonte: Camera di Commercio di Modena - E elle – Banca dati costruzioni

**TABELLA 6 E 7**

COMUNE DI MODENA - EDILIZIA RESIDENZIALE - OPERE ANNO 2007							
<b>RITIRATE dal concessionario</b>	<b>Numero</b>	<b>Volume</b>	<b>Abitazioni</b>	<b>Stanze</b>	<b>Mq. utili ABITAB.</b>	<b>Numero Accessori</b>	<b>Mq. Accessori</b>
Ampliamenti	31	8.803	20	96	2.002	54	812
Nuove costruz.	105	603.366	882	3.844	83.364	3.763	69.755
Totale	136	612.169	902	3.940	85.366	3.817	70.567
<b>ULTIMATE</b>							
Ampliamenti	33	12.581	28	117	2.990	77	1.032
Nuove costruz.	77	392.722	663	2.854	60.475	2.226	45.862
Totale	110	405.303	691	2971	63.465	2.303	46.894

COMUNE DI MODENA - EDILIZIA RESIDENZIALE - OPERE ANNO 2006							
<b>RITIRATE dal concessionario</b>	<b>Numero</b>	<b>Volume</b>	<b>Abitazioni</b>	<b>Stanze</b>	<b>Mq. utili ABITAB.</b>	<b>Numero Accessori</b>	<b>Mq. Accessori</b>
Ampliamenti	36	10.502	25	123	2.485	96	1.076
Nuove costruz.	84	476.117	695	3.043	62.491	2.690	55.381
Totale	120	486.619	720	3.166	64.976	2.786	56.457
<b>ULTIMATE</b>							
Ampliamenti	46	16.041	32	144	2.661	92	2.096
Nuove costruz.	97	351.470	588	2.420	53.979	2.014	41.768
Totale	143	367.511	620	2.567	56.640	2.106	43.864

Fonte: Comune di Modena-Servizio Statistica



**TABELLA 8**

		MODENA - PIAE 1996-2007			REGGIO EMILIA- PIAE 2004			BOLOGNA-PIAE 2004			PARMA - PIAE 2007		
		edificio	opere di urbanizzazione	totale	edificio	opere di urbanizzazione	totale	edificio	opere di urbanizzazione	totale	edificio	opere di urbanizzazione	totale
		indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	indice di conversione m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
<b>Edilizia Residenziale</b>	nuova	0,328	0,219	<b>0,547</b>	0,39	0,250	<b>0,640</b>	0,219		<b>0,219</b>	0,6		<b>0,6000</b>
	ampliamenti	0,328	0,219	<b>0,547</b>	0,39	0,250	<b>0,640</b>	0,22		<b>0,22</b>			<b>0,0000</b>
	ristrutturazioni	0,097	-	<b>0,097</b>	0,188	-	<b>0,188</b>	0,06		<b>0,06</b>	0,09		<b>0,0900</b>
<b>Edilizia Produttiva</b>	nuova	0,0475	0,3205	<b>0,368</b>	0,56	0,355	<b>0,915</b>	0,16		<b>0,160</b>	0,6		<b>0,600</b>
	ampliamenti	0,0475	0,3205	<b>0,368</b>	0,0475	0,3205	<b>0,368</b>	0,16		<b>0,160</b>			<b>0,000</b>
	ristrutturazioni	0,097	-	<b>0,097</b>	0,110	-	<b>0,110</b>	0,09		<b>0,090</b>	0,09		<b>0,090</b>
<b>Edilizia Direzionale</b>	nuova	0,250		<b>0,250</b>				0,18		<b>0,180</b>	0,6		<b>0,600</b>
	ampliamenti	0,250		<b>0,250</b>				0,18		<b>0,180</b>			<b>0,000</b>
	ristrutturazioni	0,097		<b>0,097</b>				0,04		<b>0,040</b>	0,09		<b>0,090</b>

### **OSSERVAZIONE N. 11**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Granulati Donnini e Nuova cave Modenesi</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97421/8.5.3 del 26.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Proprietarie di aree in S. Damaso Modena nel Polo 7 Maggiore potenzialità delle aree incluse. Chiedono incremento della capacità estrattiva di ghiaia di 150.000 m <sup>3</sup> .

### **CONTRODEDUZIONE**

L'esponente chiede un incremento della capacità estrattiva del Polo 7. La richiesta contrasta con la scelta di classificare detto Polo tra quelli in esaurimento, trattandosi di aree che hanno subito notevoli modificazioni nella morfologia in ragione degli oltre trent'anni di attività, ed oggetto di progetti di sistemazione e ripristini ambientali. In detto Polo è quindi possibile l'attività per le sole quote residue. Inoltre il PIAE ha reperito tutte le quantità del fabbisogno di ghiaie stimate per i prossimi 10 anni, pertanto un ulteriore incremento non trova giustificazione.

L'osservazione 11 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 12**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Granulati Donnini Spa</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97423/8.5.3 del 26.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La variante al PAE del Comune di Prignano s/S, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 15.05.2008 assegna all'ambito Molino di Saltino 125.000 m <sup>3</sup> di ghiaie. La quantità non è recepita dal PIAE / PAE 2008. L'istante osserva e chiede il recepimento di detta quantità nella variante PIAE 2008

### **CONTRODEDUZIONE**

L'indicazione nel PIAE della quantità di ghiaia assegnata all'ambito Molino di Saltino è viziata da un errore materiale, determinato dall'erroneo accertamento della modifica del residuo dell'Ambito Canneto (poi eliminato dal PIAE 2008 adottato); tale omissione si è verificata a seguito della non acquisizione agli atti della Variante specifica al PAE del Comune di Prignano s/S, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 15.05.2008, errore giustificabile stante la contestualità di queste procedure: approvazione variante PAE di Prignano e adozione della Variante Generale al PIAE 2008.

L'osservazione 12 **È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 13**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Granulati Donnini Spa</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97427/8.5.3 del 26.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	13/1 Manca nel PIAE l'AEC Ghiarella in Comune di S.Cesario. 13/2 Frantoio ex LAMCES. Per compensare i costi di smantellamento del frantoio e vista l'espansione residenziale della loc. Altolà chiede di modificare nel PAE la destinazione finale prevista da zona Agricola a (parte) Zona omogenea B (residenziale di completamento) e (parte residua) C (residenziale espansione).

### **CONTRODEDUZIONE**

**13/1** Non compete al PIAE la localizzazione degli AEC, per questa ragione l'AEC Ghiarella non è individuata nella cartografia e nelle schede del PIAE, mentre è indicato nel PAE di S. Cesario.

L'osservazione 13/1 **NON È ACCOLTA.**

**13/2** Compete al PIAE e al PAE l'indicazione di una pluralità di destinazioni finali, prioritariamente di tipo naturalistico e per usi pubblici, che devono essere attuate nell'Accordo e nel progetto di sistemazione finale.

Il PIAE/PAE, in quanto strumenti di natura settoriale in materia di attività estrattiva, non sviluppa le tematiche relative alla pianificazione generale che sono da verificare nel momento in cui si assegna ad un'area una destinazione residenziale o produttiva; in relazione alla specificità della procedura attivata per la definizione del PIAE con valenza di PAE, l'ammissibilità di altre destinazioni, ove anche previste dal PAE, tra queste quella residenziale, deve avvenire previo studio dell'assetto urbanistico generale in conformità alla normativa in materia (LR 20/2000 e LR 47/78, in particolare artt 14 e 15). Si veda anche quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 2.

L'osservazione 13/2 **NON È ACCOLTA.**

### OSSERVAZIONE N. 14

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Coop. Cilsea</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97535/8.5.3 del 26.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Proprietaria di aree contigue a cava in attività. Il PIAE lascia al PAE di San Cesario l'individuazione di un Ambito e il PAE ha individuato l'Ambito Solimei con volume di 160.000 m <sup>3</sup> di ghiaia. Si chiede che gli anni di escavazione vengano portati a 3 anni (2 anni previsti) tempo congruo rispetto l'attuale andamento del mercato.

### **CONTRODEDUZIONE**

Sante la necessità di lasciare agli Accordi e all'autorizzazione la specificazione dei tempi in ragione di altri precedenti accordi o di specificità dell'area, si accoglie la richiesta, apportando la seguente modifica: “la previsione di 2 anni, diventa 3 anni . Resta salvo il potere del Comune di indicare motivatamente un termine più breve in ragione di accordi pregressi o di specifiche condizioni locali.”

L'osservazione 14 **È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 15**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>CEM Srl - Frantoio Fondovalle Srl - Granulati Donnini Spa</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97955/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Riesame della proposta di inserimento dell'area descritta nell'istanza del 04.02.2005. Inclusione permetterebbe: 15/1 sistemazione riva sinistra del fiume Panaro e raccordo col parco della Rocca; 15/2 realizzazione bacino per riformire le falde che trova favorevole il Consorzio Bonifica Burana. La proposta non trova ostacoli nel Piano in quanto in località Magazzino (Polo 10) è prevista l'attività in fregio al fiume. Coerenza con la previsione di Bacini nei comuni limitrofi.

### **CONTRODEDUZIONE**

**15/1** Tra gli obiettivi di PIAE, sanciti nel Documento Preliminare approvato dalla Conferenza di Pianificazione, vi è la riduzione e progressiva eliminazione dei poli ai margini dei fiumi e la individuazione di nuove previsioni allargando i perimetri dei poli estrattivi esistenti. La proposta è in evidente contrasto con tali obiettivi. A questo si aggiunga che con l'Accordo di Programma del marzo 2004 (art.40 LR 20/2000), i Comuni di Spilamberto, Vignola, Savignano sul Panaro e la Provincia di Modena, hanno, in variante alla pianificazione urbanistica comunale ed in attuazione della stessa pianificazione provinciale, definito la trasformazione ai fini urbani della vasta area, posta a ridosso dell'alveo del fiume Panaro ed al confine dei comuni di Spilamberto e Vignola, nota come "Area Spe – Nobel". L'Accordo siglato prevedeva l'impegno dei soggetti pubblici di provvedere, mediante le rispettive programmazioni territoriali ed urbanistiche di valenza ambientale, alla adeguata definizione dell'ampia area da destinarsi a parco fluviale, posta in continuità alle previsioni insediative previste nell'Accordo stesso. A questo impegno è seguito l'avvio della progettazione del parco fluviale cofinanziato anche dalla RER.

L'osservazione 15/1 **NON È ACCOLTA.**

**15/2** Circa la possibilità di realizzare un bacino idrico, ancorché possa essere ritenuto utile dal Consorzio di Bonifica di Burana, lo stesso non è stato individuato all'interno del Piano Provinciale dei bacini irrigui a basso impatto ambientale. Resta che qualora detto piano venga modificato nell'arco di validità di questo PIAE / PAE sarà possibile realizzarlo senza necessità di modificare i medesimi piani.

L'osservazione 15/2 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 16**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>C.M.A. Soc. Coop.</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97958/ 8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Si chiede di rivedere la perimetrazione del Polo estrattivo n° 23 in Comune di Finale Emilia, con l'inserimento di un'area attualmente esclusa dal piano adottato.

### **CONTRODEDUZIONE**

La perimetrazione del Polo 23 La Forna – Pascoletti adottata con il nuovo PIAE, risponde alle esigenze di ampliamento dell'area umido-naturalistica di fitodepurazione denominata Le Meleghine e mantenendo a lato est il limite naturale costituito dal cavo Taratici - Dogarolo.

L'area così individuata è sufficiente al reperimento delle quantità assegnate e nel contempo realizza un progetto di valenza ambientale.

Si richiama inoltre il parere espresso dal Comune in sede di incontro in data 3 novembre 2008 *“L'Amministrazione Comunale evidenzia che la perimetrazione adottata con il nuovo PIAE Polo 23 La Forna – Pascoletti meglio risponde alle esigenze di adeguato recupero dell'area potendo consentire attraverso il recupero naturalistico, l'ampliamento dell'area umida di fitodepurazione nonché dell'area naturalistica denominata Le Meleghine”.*

La Provincia ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto le modifiche proposte andrebbero ad incidere sui principi e obiettivi strategici definiti dalla Conferenza di Pianificazione e assunti in sede di predisposizione di PIAE 2008.

L'osservazione 16 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 17**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>C.M.A. Soc. Coop.</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97959/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Si chiede l'inserimento di un'area in Comune di Finale Emilia per argille, di 70 Ha, vicina al tracciato della Cispadana e non prevista dal PIAE.

### **CONTRODEDUZIONE**

L'area proposta è classificata nel PRG vigente all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 5; l'intervento proposto pertanto, si configura, allo stato attuale, come area di scavo difficilmente recuperabile sotto il profilo della riqualificazione ambientale.

L'individuazione dei Poli estrattivi nella bassa pianura modenese, così come contenuta nel PIAE adottato, è sufficiente al reperimento delle quantità di argille necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni e nel contempo è improntata alla realizzazione di un progetto complessivo di valenza ambientale.

Si richiama inoltre il parere reso dal Comune nell'incontro del 3 novembre 2008 *"L'Amministrazione Comunale ribadisce che l'area proposta nell'osservazione è classificata nel PRG vigente all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 5 e pertanto l'intervento proposto si configura, allo stato attuale, come area di scavo difficilmente recuperabile sotto il profilo della riqualificazione ambientale"*.

La Provincia ritiene pertanto di non accogliere l'osservazione in quanto le modifiche proposte andrebbero ad incidere sui principi e obiettivi strategici definiti dalla Conferenza di Pianificazione e assunti in sede di predisposizione del PIAE 2008.

L'osservazione 17 **NON È ACCOLTA.**



### **OSSERVAZIONE N. 18**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Sinercave srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98080/ 8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La ditta ha chiesto l'inserimento nel PIAE di un'area in San Cesario di circa 17000 mq, il PAE prevede per questa due diverse destinazioni, una parte a rispetto dell'escavazione e una parte area di riserva all'attività estrattiva. Chiede che tutta l'area venga zonizzata a area di riserva per garantire il reperimento dei quantitativi previsti.

### **CONTRODEDUZIONE**

Si veda quanto precisato in controdeduzione alle osservazioni aventi analogo contenuto, in particolare alle osservazioni nn. 13/2 e 82/20 a 82/22. Nello specifico le aree destinate a “zona di riserva” sono da computare tra quelle destinate ad attività estrattiva secondo tempi e modalità da definire con l'Accordo, occorrendo peraltro prevedere che lo svolgimento delle attività avvenga nelle porzioni meno impattanti e quindi frapponendo tra l'attività e le aree urbanizzate idonee fasce di rispetto.

L'osservazione 18 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 19**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>F.Ili Cottafava Srl e Eredi F.Ili Cottafava Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98103/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La ditta chiede l'inclusione nel Polo n.6, di un'area di sua proprietà, di circa 123.000 m <sup>2</sup> con una potenzialità minima di 236.392 e massima di 960.327 m <sup>3</sup> . L'ampliamento consentirebbe la realizzazione di un recupero a parco di aree già urbanisticamente compromesse anche per la realizzazione della trincea che ospiterà la futura autostrada Campogalliano-Sassuolo. L'inclusione si richiede anche quale indennizzo per il trasferimento del frantoio di loro proprietà in località Colombarone. Ritengono di essere vittime di disparità di trattamento rispetto ad altri accordi.

### **CONTRODEDUZIONE**

L'obiettivo prioritario per il Polo 6 è il completamento dell'attività in essere e la sistemazione finale da raggiungere in tempi rapidi, per consentire la realizzazione del parco fluviale previsto dal Piano Particolareggiato vigente.

Solo qualora si verificasse che la potenzialità complessiva attribuita al Polo (3.000.000 m<sup>3</sup>) non sia estraibile, sulla base di un riscontro tecnico oggettivo e aggiornato, si procederà in conformità alle norme del PAE (art. 17; cfr scheda particolareggiata del Polo 6 paragrafo "Completamento delle quantità estrattive previste dal PIAE e dal PAE) e PIAE, adottando così nuove strategie per reperire la quantità in difetto.

Allo stato attuale si conferma il perimetro del Polo così come individuato nella Variante Generale PIAE/PAE.

L'osservazione 19 **NON È ACCOLTA**.

## OSSERVAZIONE N. 20

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>APMI e Collegio Imprenditori edili</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98110/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>20/1 Relativamente alle Norme tecniche dei PAE dei Comuni di Formigine, Sassuolo, SCesario, Castelfranco e Spilamberto, viene evidenziato come siano di difficile e immediata comprensione, spesso ridondanti e ne viene chiesto l'allineamento a quelle del Comune di Modena. In particolare dove esistono poli estrattivi che ricadono su diversi territori comunali si riscontra la necessità di uniformare lo schema normativo per facilitare l'attuazione. Un esempio è costituito dalle modalità di adeguamento del valore delle fidejussioni che sono diverse tra comune di Formigine e quelle degli altri comuni e del PIAE</p> <p>20/2 la necessità di uniformare le norme è relativa anche alle definizioni riguardanti la gestione dei rifiuti riportate nel D Lgs 117/2008;</p> <p>20/3 si ritiene che il mantenimento della rete di controllo e la sua gestione debbano essere posti a carico della collettività. Dai controlli effettuati nei pozzi e piezometri già in esercizio si è acclarato che l'inquinamento non è da imputare alle attività estrattive ma alle attività agricole e zootecniche.</p> <p>20/4 materiali per il recupero: eliminare divieto di utilizzo limi ricavati dal processo di lavorazione, adeguando alla disciplina del D. Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione</p> <p>20/5 recupero cave abbandonate ante LR17/1991: chiedono venga ripresa la disciplina dell'art. 53 delle attuali norme .</p> <p>20/6 Impegno delle risorse degli oneri- requisito della commercializzazione: chiedono venga inserito "attività esplicita di estrazione e vendita" e non altrimenti come formazione di cumuli, spostamenti inerti da piazzali ecc...</p> <p>20/7 franco di sicurezza dalla falda: da 2 metri di oggi al 1,50 del piaie vigente;</p> <p>20/8 Polo 5: quantitativi vincolati ad obiettivi: chiedono vengano assegnati alle nuove aree per gli esercenti che non abbiano adempiuto ad obblighi determinati e di favorire accordi per la delocalizzazione di impianti per i quali in passato non sono stati previsti incentivi;</p> <p>20/9 Profondità di scavo tutto il polo a – 15;</p> <p>20/10 si chiede l'inserimento delle aree di proprietà della ditta F.lli Cottafava all'interno del Polo 6, come da osservazione 19</p> <p>20/11 Polo 7: aumento del quantitativo per l'ambito di Modena da 190.000 a 340.000 per consentire la definitiva conclusione (vedi oss. n. 11);</p> <p>20/12 PAE S. Cesario: cambio di destinazione finale a residenziale (vedi oss. n. 13)</p>

## **CONTRODEDUZIONE**

**20/1** La Provincia di Modena ha condiviso con i 18 Comuni, che hanno deciso di dare valenza di PAE al PIAE, la scelta in parte obbligata di uniformare la normativa, al fine di rendere più semplice la redazione e la lettura da parte dei privati, nonché semplificare l'attività di modifica in sede di approvazione.

Questo criterio non è solo una scelta di pratica concreta, ma attua anche i principi di trasparenza, economicità ed efficienza; il metodo ha avuto pochissime deroghe. Il modello di riferimento non poteva che essere la struttura normativa del PIAE.

L'uniformità delle Norme ha un ulteriore vantaggio: favorire la condivisione tra i Comuni dell'esperienze applicative e di interpretazione delle norme. Ciò agevolerà anche il ruolo di verifica annuale e di supporto tecnico per i Comuni che richiedano di avvalersi della Provincia attraverso la Commissione o l'UCCI.

L'osservazione 20/1 **NON È ACCOLTA.**

**20/2** Successivamente all'adozione del PIAE è stato approvato il DLgs 117/2008, che trova applicazione nei limiti ivi dati e a prescindere dal recepimento formale nelle Norme. Al fine di semplificare la Provincia introduce un rinvio alle norme di riferimento (fase attuativa; piano di sicurezza; materiali per ritombamento ecc).

L'osservazione 20/2 **È ACCOLTA.**

**20/3** Il testo normativo da ultimo richiamato DLgs 117/2008 pone espressamente in capo ai privati l'attività di monitoraggio ed esprime un principio pacifico: chi crea le condizioni di potenziale vulnerabilità a fini di profitto ha l'onere di porre in essere ogni cautela possibile secondo la miglior scienza ed esperienza. Non vi è dubbio che la prevenzione, quindi il monitoraggio, sia la migliore azione per evitare il sorgere di situazioni di pericolo ovvero di anticipare specifici interventi, questa pertanto deve essere posta a carico al privato.

L'osservazione 20/3 **NON È ACCOLTA.**

**20/4** L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**20/5** Una delle criticità rilevate in sede di Conferenza di pianificazione attiene al recupero delle ex cave. La normativa del PIAE 2004 non è stata sufficiente a dare una risposta articolata tant'è che poche cave sono state ripristinate, le più sono uscite dalla pianificazione per naturalizzazione spontanea. Il PIAE 2008 assume diverse iniziative per favorire il recupero delle cave abbandonate:

la destinazione di volumi riservate ad azioni di carattere ambientale e l'art. 26. La disciplina dell'art. 26 del PIAE è volta a rispondere a un vuoto e a fornire ulteriori indicazioni di carattere operativo.

L'osservazione 20/5 **NON È ACCOLTA.**

**20/6** L'attività estrattiva, e conseguentemente l'onere da corrispondere, consiste nell'operazione materiale di prelevare, scavare, a nulla rilevando se questo sia venduto o tenuto in deposito in loco.

L'osservazione 20/6 **NON È ACCOLTA.**

**20/7** Il PIAE indica dei requisiti minimi di sicurezza (franco scavo; profondità massima ecc). Compete ai PAE, agli Accordi e ai piani di coltivazione indicare nel concreto e sulla base di studi sempre più di dettaglio, in ragione anche delle misure di prevenzione e monitoraggio, delle misure di controllo attivate e delle modalità di scavo se aumentare il limite di sicurezza prevedendo profondità di scavo inferiori e un maggior franco. Pertanto non sono sindacabili dalla Provincia ed è pienamente legittima la previsione di un franco maggiore di 1,5 metri.

L'osservazione 20/7 **NON È ACCOLTA.**

**20/8** Le modalità di esercizio dell'attività sono materia dell'Accordo di cui all'art. 24 della LR 7/2004, fermo restando che soggetti inadempienti non possono ottenere il rilascio di titoli e conseguentemente non potranno trarre ulteriori benefici sino a quando permanga l'inadempimento.

L'osservazione 20/8 **NON È ACCOLTA.**

**20/9** Dallo studio ambientale e le carte dello stato di fatto, documenti a cui si rinvia, si evince come non sia possibile estendere a tutto il Polo la profondità massima di scavo a – 15 m.

L'osservazione 20/9 **NON È ACCOLTA.**

**20/10** La richiesta tende unicamente ad aumentare l'area destinata ad attività estrattiva; il perimetro individuato è sufficiente a garantire il reperimento delle quantità assegnate pertanto non si ravvisano idonee ragioni per estendere ulteriormente il perimetro.

L'osservazione 20/10 **NON È ACCOLTA.**

**20/11** L'osservazione porta ad aumentare le quantità di materiali da scavare, senza indicare soluzione per mantenere i quantitativi previsti inalterati; poiché il PIAE ha individuato le quantità dei fabbisogni previsti, non sussiste la necessità di aumentare i volumi complessivi e pertanto, analogamente ad altre richieste, non sussistono le condizioni per l'accoglimento. Inoltre, laddove le quantità richieste vengano ritenute necessarie per consentire il ripristino, il Comune (mediante

variante al PAE), potrà spostare taluni volumi da un polo/ambito ad altro, in conformità a quanto previsto dal PIAE, previo Accordo con i soggetti interessati.

L'osservazione 20/11 **NON È ACCOLTA.**

**20/12** Le destinazioni post cava sono indicate nel PIAE e meglio specificate nel PAE, ma in ogni caso devono coordinarsi con quanto previsto dallo strumento urbanistico generale (PSC / POC – PRG). Nessun ostacolo all'indicazioni delle destinazioni originarie o molto analoghe (agricole, naturalistiche ecc) o d'uso pubblico. Altro è prevedere usi "contingentati" come residenziale ed industriale. Per questi occorre procedere anche alla modifica del PRG (S. Cesario non è ancora dotato di PSC) e nello specifico merita che sia il Comune, mediante lo strumento urbanistico a valutare tale destinazione, che potrà essere attuato una volta collaudata l'area e quindi uscita dalla disciplina della LR 17/1991 avrà la destinazione propria del PRG.

L'osservazione 20/12 **NON È ACCOLTA.**

### OSSERVAZIONE N. 21

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Consorzio Via Pederzona</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98113/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Chiede</p> <p>21/1 allineamento norme del Comune di Formigine a quelle del Comune di Modena, in generale ed in particolare evidenziano seguenti differenze: modalità aggiornamento fideiussioni;</p> <p>21/2 eliminazione della fideiussione per il piano di monitoraggio (art. 13.6 PIAE);</p> <p>21/3 sistema dei piezometri: istanti ritengono acclarato che l'inquinamento non è da imputare alle attività estrattive ma all'agricoltura e attività zootecniche, quindi il sistema di controllo deve essere posto a carico della collettività;</p> <p>21/4 materiali per il recupero: eliminare divieto di utilizzo limi ricavati dal processo di lavorazione, adeguando alla disciplina del D.Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione;</p> <p>21/5 allineamento definizioni al D. Lgs 117/2008 per la gestione dei rifiuti;</p> <p>21/6 quantitativi vincolati ad obiettivi: chiedono vengano assegnati alle nuove aree per gli esercenti che non abbiano adempiuto ad obblighi determinati (?)</p> <p>21/7 Profondità di scavo tutto il polo a – 15. Vedi osservazione n. 20</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**21/1** Vedi quanto controdedotto alla osservazione 10/1.

L'osservazione 21/1 **NON È ACCOLTA**

**21/2** Il monitoraggio è elemento essenziale e attiene ad un bene primario rispetto al quale occorre predisporre idonei strumenti di tutela. Nelle valutazioni ambientali sono state previste specifiche modalità; queste importano l'applicazione di procedure specifiche che qualora non adempiute dal privato potrebbero determinare l'insorgere di un rischio e l'obbligo per la p.a. di attivarsi immediatamente con conseguenti costi. Non vi è dubbio, quindi, che laddove la p.a. debba attivarsi il suo agire non debba trovare ostacoli in problemi di bilanci, nell'onere di anticipare delle spese per poi andare, attivando un'ulteriore procedura, a chiedere al privato di essere indennizzato. Si tratta quindi di una misura minima e necessaria, attivabile solamente nell'ipotesi di inadempimento da parte del privato.

L'osservazione 21/2 **NON È ACCOLTA**

**21/3** L'attività di escavazione non è inquinante in sé, ma determina una situazione di rischio maggiore per l'avvicinarsi a falde e per perdite anche accidentali di materiale; il sistema di monitoraggio serve inoltre a verificare se non vengano sversati o portati elementi inquinanti in cava. L'assenza di un monitoraggio / controllo costante e continuo da parte delle pubbliche autorità può infine comportare che alcune operazioni non vengano accertate direttamente, ma possano emergere attraverso le alterazioni dei parametri delle analisi. Infine, nessun dubbio che, al pari di ogni altra attività che determini situazioni di rischio, l'attività di prevenzione sia un obbligo per la ditta e così anche il costo di ogni ulteriore intervento utile a prevenire incidenti, ovvero minimizzarne gli effetti attraverso riscontri puntuali.

L'osservazione 21/3 **NON È ACCOLTA**

**21/4 – 21/5** L'osservante deve avere mal interpretato la norma sul riutilizzo dei materiali di cava, questi non sono vietati dal PIAE (art. 54 NTA PIAE). Relativamente ai materiali di ritombamento dovranno essere effettuate le opportune analisi chimiche e dovrà essere dimostrata la conformità ai limiti riportati nella colonna A Tab.1 Allegato 5, al titolo V della parte quarta del DLgs152/06. Dovranno altresì essere rispettati i limiti di conformità delle acque sotterranee secondo il DLgs 31/2001.

La materia è infatti ora integrata in ragione dell'entrata in vigore del DLgs 117/2008, pertanto all'art. 54 delle NTA del PIAE è inserito il comma 4, così formulato:

“4. (P) Trovano applicazione le norme contenute nel DLgs 30 maggio 2008 n. 117 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157), nei limiti espressamente ivi indicati; continuano a trovare applicazione le prescrizioni contenute nelle presenti Norme e nelle Schede monografiche se ed in quanto non incompatibili col DLgs 117/2008”

In ragione dell'entrata in vigore del testo da ultimo citato, è altresì necessario un intervento di specificazione tecnica, per chiarire contenuti e modalità di applicazione. A tal fine la Provincia si impegna ad inserire nel protocollo tecnico, da concordare con ARPA, un capitolo relativo alle modalità di applicazione del DLgs 117/2008, aggiungendo in calce all'art. 13 delle NTA del PIAE un ulteriore comma

“14. La Provincia si impegna a definire e concordare con ARPA il Protocollo Tecnico, di cui al comma 7, entro un anno dall'approvazione del presente PIAE. Le prescrizioni tecniche forniranno indicazioni circa contenuti e modalità di applicazione del DLgs 30 maggio 2008 n. 117”

Le osservazioni 21/4 - 21/5 sono **PARZIALMENTE ACCOLTE**.

**21/6** Compete agli Accordi definire le opere di carattere ambientale da privilegiare, nel particolare contesto territoriale nonché individuare il soggetto o i soggetti che potranno darvi attuazione.

L'attuazione della pianificazione del PIAE del 1996, ed in particolare del Polo 5, è avvenuta nel rispetto delle prescrizioni della medesima pianificazione, della LR 17/91 e della delibera GR 70/92.



Gli impegni assunti dalle Ditte al momento del rilascio delle autorizzazioni e convenzioni sottoscritte costituiscono quindi di un “atto dovuto” riportato negli Atti amministrativi ~~stessi~~, e non demandabile ad ulteriori strumenti pianificatori. La proposta in esame contrasta inoltre con il disposto dell’art. 4, comma 10, delle NTA della Variante Generale (“il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 e seguenti della LR 17/91 è condizionato dalla verifica che il soggetto richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con precedenti Accordi/Convenzioni”). Pertanto è escluso che una ditta inadempiente ad obblighi già assunti possa divenire parte di un Accordo avente ad oggetto le quote riservate ad obiettivi ambientali, ciò sino a che permanga l’inadempimento.

L’osservazione 21/6 **NON È ACCOLTA.**

**21/7** Come evidenziato dagli studi idraulici e dalle istruttorie tecniche effettuate e trasfuse nella documentazione che è parte del PIAE adottato, non ~~sussistono~~ le condizioni per estendere a tutto il Polo la profondità – 15 metri. Tra gli studi si richiamano le piezometrie, le ricostruzioni dei movimenti della falda nel sottosuolo, e le indicazioni ARPA, del 2005 (prescrittive per il ricollocamento dei frantoi nel Polo 5.1) hanno portato all’adozione di idonee misure di tutela del campo acquifero “C” di Hera posto immediatamente a valle del Polo 5. Tra le indicazioni emerse dagli studi citati, a causa della vicinanza e della importanza del citato campo acquifero, le misure di protezione da adottare comportavano anche il mantenimento delle escavazioni alle medesime quote massime già pianificate nel 1996, vale a dire – 12 da p.c.

L’osservazione 21/7 **NON È ACCOLTA.**

## **OSSERVAZIONE N. 22**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Consorzio Polo 6 - Via Ancora</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98603/ 8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Consorzio Polo 6 – via ancora (polo diviso tra Comune di Sassuolo e Comune di Formigine)</p> <p>22/1 Relativamente alle Norme tecniche dei PAE dei Comuni di Formigine e Sassuolo, viene evidenziato come siano ridondanti ripetitive e di complicata integrazione le une con le altre e si chiede l'allineamento allo schema utilizzato dal comune di Modena.</p> <p>22/2 nelle NTA del Comune di Formigine ci sono riferimenti alla regolamentazione dei materiali di monte non presenti sul territorio del comune.</p> <p>22/3 in merito alle modalità di aggiornamento delle fideiussioni, si chiede venga riformulato l'art. 28.6 delle NTA del Comune di Formigine come da Variante PIAE e Variante PAE del Comune di Sassuolo;</p> <p>22/4 si chiede l'eliminazione della fideiussione per il piano di monitoraggio (art. 13.6 PIAE, art. 12.4 PAE di Formigine e art. 14.4 PAE di Sassuolo);</p> <p>22/5 i costi per il mantenimento e la gestione della rete di controllo della qualità delle acque devono essere posti a carico della collettività;</p> <p>22/6 in relazione all'utilizzo dei limi ricavati dal processo di lavorazione dei materiali si chiede di eliminare il divieto del loro utilizzo nel ripristino delle cave, adeguando così la normativa dei PAE di Formigine e Sassuolo alla disciplina del D.Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione.</p> <p>22/7 si chiede l'integrazione delle NTA dei Pae alle definizioni al D.Lgs 117/2008 per la gestione dei rifiuti;</p> <p>22/8 si chiede di estendere la possibilità di scavare fino alla profondità massima di – 12 m anche nel caso non sia possibile effettuare lo spostamento dei gasdotti SNAM interni al polo.</p>

## **CONTRODEDUZIONE**

**22/1** La Provincia di Modena ha condiviso con i 18 Comuni, che hanno deciso di dare valenza di PAE al PIAE, la scelta in parte obbligata di uniformare la normativa, al fine di rendere più semplice la redazione e la lettura da parte dei privati, nonché semplificare l'attività di modifica in sede di approvazione.

Questo criterio non è solo una scelta di pratica concreta, ma attua anche i principi di trasparenza, economicità ed efficienza; il metodo ha avuto pochissime deroghe. Il modello di riferimento non poteva che essere la struttura normativa del PIAE.

L'uniformità delle Norme ha un ulteriore vantaggio: favorire la condivisione tra i Comuni dell'esperienze applicative e di interpretazione delle norme. Ciò agevolerà anche il ruolo di verifica annuale e di supporto tecnico per i Comuni che richiedano di avvalersi della Provincia attraverso la Commissione o l'UCCI.

L'osservazione 22/1 **NON È ACCOLTA**.

**22/2** Il riferimento a materiali da monte è un errore materiale, inutilmente inclusi. I relativi riferimenti vengono cancellati in sede di accoglimento dell'osservazione.

L'osservazione 22/2 **È ACCOLTA**.

**22/3** Le norme del Comune di Formigine messe a confronto con l'art. 28 NTA del PIAE sono sostanzialmente identiche e pertanto non vengono modificate.

L'osservazione 22/3 **NON È ACCOLTA**.

**22/4** Si veda anche quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/3. Il principio delle garanzie finanziarie e della responsabilità civile in campo ambientale è contenuto nel DLgs 152/2006 e nel successivo DLgs 117/2008, cfr. artt. 14 e 15.

L'osservazione 22/4 **NON È ACCOLTA**.

**22/5** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/3.

L'osservazione 22/5 **NON È ACCOLTA**.

**22/6** L'entrata in vigore del DLgs 117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 22/6 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**22/7** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/4 - 21/5 a cui si rinvia.

L'osservazione 22/7 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**22/8** L'obiettivo prioritario per il Polo 6 è il completamento dell'attività in essere e la sistemazione finale da raggiungere in tempi rapidi, per consentire la realizzazione del parco fluviale previsto dal Piano Particolareggiato vigente.

Solo qualora si verificasse che la potenzialità complessiva attribuita al Polo (3.000.000 m<sup>3</sup>) non sia estraibile, si procederà in conformità alle norme del PAE (art. 17- scheda particolareggiata del Polo 6 paragrafo "Completamento delle quantità estrattive previste dal PIAE e dal PAE) e PIAE a utilizzare strategie per reperire tale volume.

Allo stato attuale si conferma il perimetro del Polo così come individuato nella Variante Generale PIAE/PAE.

L'osservazione 22/8 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 23**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Gruppo Stabila</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98611/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Ha rilevato la fornace SEL di Modena dopo uno studio e facendo riferimento alle prospettive date anche dal Documento sottoscritto.</p> <p>Fabbisogno di argille di 130.000 mc/anno;</p> <p>PIAE previsione di 959.000 mc tre zone S. Clemente, Fossalta, Casetta Polo 16 declassato ad Ambito con potenzialità limitata alla cava Fossalta 3</p> <p>Rimanenti 710.000 m<sup>3</sup> in ambiti distanti e aree non di proprietà della ditta SEL con incremento dei costi, pertanto la ditta chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in via principale l'inserimento nel polo 16 delle aree di cava definite nel Documento d'impegni per la definizione del progetto di utilizzo di via Scartazza";</li><li>in via subordinata inclusione nel Polo 16 di aree di proprietà della società istante che consentirà recupero definitivo dell'ex cava Scartazza e la sistemazione a piano ribassato dei piazzali da ridurre l'impatto paesistico con recupero di materiali di circa 140.000 m<sup>3</sup> di argilla e che verrà riutilizzata per la produzione. la ditta è disponibile a sottrarre tale quantitativo dai volumi autorizzati dalla Fossalta 3.</li></ul>

### **CONTRODEDUZIONE**

I profili dedotti dall'osservante attengono ad un assetto delle proprietà che non è criterio assunto dalla pianificazione PIAE/PAE. Compete poi all'Accordo definire, nei limiti del perimetro definito dal PIAE/PAE le aree oggetto di attività. Un criterio assunto è quello di corrispondere alle esigenze di materiali per rilanciare la produzione dei laterizi (quale elemento costruttivo alternativo all'uso generalizzato del calcestruzzo).

Si ritiene pertanto determinante, nella gestione pianificatoria estrattiva dell'area, la scelta verso la riduzione dell'importanza giacimentologica del sito che ha portato il declassamento da Polo ad Ambito Estrattivo Comunale. Si rimanda pertanto la soluzione della problematica esposta alla possibilità di avvalersi, all'interno del PAE, delle modalità previste dall'art.18, comma 5 delle NTA.

L'osservazione 23 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 24**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comitato Piumazzese – NO alle CAVE</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98618/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>24/1 il PAE/PIAE di Castelfranco è illegittimo perché non rispetta l'art. 28 del PTCP e 28 del PTPR, l'art 45 comma 1 delle modifiche e integrazioni al PTA del 24/12/2005, l'obiettivo di pag. 3 punto 3 della R.I. e la legge 36/94.</p> <p>24/2 il PAE è illegittimo perché non rispetta le norme della LR 17/91 e le stesse norme tecniche del PAE (non definisce in modo univoco la tipologia di recupero).</p> <p>24/3 non è dimostrata l'idoneità all'insediamento di frantoi. Lo SBA è carente in particolare nel calcolo dell'impatto acustico e atmosferico.</p> <p>24/4 impatto ambientale sulla viabilità.</p> <p>24/5 incoerenza sulle tipologie di ripristino e assenza di garanzie per la realizzazione dei recuperi.</p> <p>24/6 osservazioni sui fabbisogni ritenuti sovrastimati. In particolare i fabbisogni per l'edilizia risultano inadeguatamente descritti.</p> <p>24/7 si chiede un approfondimento dello stato di fatto delle cave oggetto un aumento della profondità di scavo.</p> <p>24/8 si chiede l'integrazione del PIAE con la VAS.</p> <p>24/9 sulla base delle osservazioni il Comitato chiede, tra le varie istanze, l'annullamento della delibera di adozione e la sospensione dell'iter di approvazione. Viene inoltre chiesto di fornire un'analisi dove risulti l'impossibilità di soluzioni alternative a quella effettuata e, qualora ciò venga dimostrato, di produrre un bilancio ambientale tra costi (a carico dell'ambiente) e benefici.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**24/1** relativamente all'osservazione n. 1 del Comitato, ove vengono ricordate alcune normative a tutela delle acque, appare opportuno evidenziare che:

- l'attività estrattiva fuori falda non è di per sé un'attività che determina inquinamento delle acque. In molte regioni italiane, peraltro, tale attività viene esercitata sotto falda.
- il monitoraggio sin qui effettuato, nei bacini di Secchia e Panaro (sui pozzi piezometrici di controllo), su aree che sono oggetto da decenni di attività estrattiva non ha mai evidenziato forme di inquinamento.
- Le fonti di inquinamento individuate nelle acque di falda derivano principalmente dalle attività agricole e zootecniche (nitrati).

- Il depauperamento delle acque di falda non è riconducibile all'attività estrattiva ma all'uso dell'acqua di falda per usi irrigui. Sono circa 2000 i pozzi ad uso irriguo presenti nel Comune di Castelfranco Emilia.
- Al contrario, le aree estrattive contribuiscono ad incrementare la ricarica degli acquiferi in quanto all'interno delle stesse è di fatto impedito il deflusso superficiale e quindi tutta l'acqua di pioggia, al netto dell'evapo-traspirazione, si infiltra nel sottosuolo. Le acque di pioggia che qui si infiltrano sono prive delle sostanze inquinanti impiegate in agricoltura.

Tutti siamo consapevoli dell'esigenza di preservare il patrimonio idrico che costituisce un bene primario da tutelare e al riguardo l'attività estrattiva non va contro tali principi in quanto non determina alcuna modificazione in termini di quantità e qualità della risorsa idrica sotterranea.

Anche a scavo completato tale tutela viene di fatto garantita in quanto:

- il recupero naturalistico delle aree (ove viene di fatto vietato l'uso agricolo) a bosco planiziale, garantisce la qualità delle acque che provvedono alla ricarica delle falde;
- il possibile immagazzinamento delle acque di superficie all'interno delle aree di cava (bacini irrigui) consente di ridurre i prelievi da falda di acque "pregiate" ad uso irriguo. Da qui il contributo che mira a preservare il patrimonio idrico per le future generazioni.

Va peraltro ricordato che il Piano di Tutela delle Acque redatto dalla Regione Emilia Romagna (2004) sollecita interventi mirati da un lato all'utilizzo di acque di superficie per le attività agricole e industriali e dall'altro ad incrementare, anche artificialmente, la ricarica degli acquiferi.

Da quanto sopra illustrato si evince come l'osservazione non sia condivisibile

L'osservazione 24/1 **NON È ACCOLTA**.

**24/2.1** vedi quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 30

L'osservazione 24/2.1 **NON È ACCOLTA**.

**24/2.2 – 24/2.3** Il PAE è strumento di programmazione decennale e di natura territoriale, non può entrare nel dettaglio esecutivo e neppure specificare aspetti di natura gestionale, ma deve ordinare la successiva fase attuativa, prevedendo le NTA del PAE che in questa seconda e diversa fase vi sia una maggiore definizione del progetto di sistemazione finale, e, qualora venga previsto il trasferimento dell'area all'ente pubblico, il medesimo debba prevedere le risorse per la gestione.

La norma citata può indurre in un'erronea interpretazione e pertanto si introduce una modifica di tipo meramente formale all'art.4 comma 4 del PAE:

**"4. Il PAE, attraverso lo strumento dell'Accordo e delle successive Convenzioni, individua (...) "**

L'osservazioni 24/2.2 – 24/2.3 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**24/3** Osservazione superata in ragione delle proposte contenute nell'osservazione n. 45 presentata dal Comune ed accolta.

L'osservazione 24/3 **NON È ACCOLTA**.

**24/4** La collocazione di ulteriori quantitativi in aree già destinate a cava è volta a consolidare le destinazioni in aree che hanno dimostrato non su base teorica ma concreta, dapprima in sede di valutazione ambientale e successivamente in fatti, l'idoneità della viabilità. Inoltre lo strumento urbanistico comunale ha previsto modifiche alla viabilità che consentiranno ulteriori mitigazioni e riduzione del flusso del traffico. La viabilità è peraltro un elemento da verificare sulla base di indagini del concreto esame dei quantitativi autorizzati e delle principali sedi di arrivo (frantoi utilizzati dalla ditta). Inoltre in sede di screening o VIA potranno essere poste limitazioni al numero dei mezzi, condizionando così le quantità giornaliere, settimanali, mensili ecc. Sempre sulla base di dati concreti potranno essere prescritte viabilità alternative.

L'elemento viabilità è quindi un elemento che se in astratto non presenta elevata criticità, per la continuazione di un'attività esistente, per altro troverà in sede di esame del piano di coltivazione uno strumento di verifica ambientale idoneo ad assicurare, attraverso specifiche e puntuali prescrizioni, la tutela dell'ambiente e della sicurezza della circolazione. Quanto alla manutenzione delle strade, il PIAE/PAE prescrive specifici oneri di manutenzione in capo ai titolari delle autorizzazioni.

Occorre infine evidenziare che il PAE non ha localizzato circa 1.000.000 m<sup>3</sup> di ghiaie, scelta che comporta una riduzione sensibile del volume del traffico.

L'osservazione 24/4 **NON È ACCOLTA**.

**24/5.1 e 24/5.2** vedi quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 45 e la relazione ivi allegata, in cui l'Amministrazione comunale ha sviluppato il tema della sistemazione finale delle aree.

**24/5.3** Quanto alla destinazione bacino a basso impatto, si veda osservazione n. 45, e controdeduzioni osservazione n. 26/6.

**24/5.4** vedi osservazione 24/3 e osservazione 45.

**24/5.5** vedi osservazione n. 45 e relative controdeduzioni.

L'osservazione 24/5 **NON È ACCOLTA**.

**24/6** Vedi quanto controdedotto in relazione all'osservazione e n.10 (da 10.1 a 10.10)

L'osservazione 24/6 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**24/7** Le carte dello stato di fatto sono idonee a fornire gli elementi utili per la pianificazione di scala provinciale e comunale. Compete al progetto esecutivo, ossia al piano di coltivazione fornire dettagli tecnici, mediante studi geologici puntuali con onere a carico della Ditta, al fine di verificare e confermare i dati di pianificazione. Compete in tale contesto al Comune e agli organi consultivi (ARPA; Commissione provinciale, Autorità di Bacino ecc) declinare la pianificazione in relazione alle specificità tecniche. Qualora vi sia un difetto di materiale o i dati appalesino situazioni

che non consentono di sfruttare nei limiti massimi dati, dovrà essere prescritto modalità diverse, assicurando in tal modo efficacemente la tutela degli interessi pubblici. Resta inoltre che in sede di revisioni al quinto anno la Provincia e i Comuni, ciascuno per quanto di competenza, potranno assumere i dati riscontrati per effettuare le necessarie modifiche cartografiche e normative.

L'osservazione 24/7 **NON È ACCOLTA.**

**24/8** Il procedimento attivato nel 2006, quindi quando i riferimenti normativi erano la LR 17/1991 e la LR 29/2000, successivamente all'entrata in vigore della LR 9/2008, è stato integrato in ragione di quanto dispone la LR 9/2008 degli adempimenti previsti dal DLgs 152/2006, come peraltro certifica la regione nella delibera con cui ha espresso le riserve ed espresso il parere VAS.

L'osservazione 24/8 **NON È ACCOLTA.**



### **OSSERVAZIONE N. 25**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Enzo Rubbiani</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98621/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Vedi osservazione n. 24

### **CONTRODEDUZIONE**

Vedi controdeduzioni all'osservazione 24 in quanto identica.

### OSSERVAZIONE N. 26

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Luigi Balestri</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98626/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Osservazioni ai poli 8, 9, 10 11 e 12.</p> <p>26/1 I poli risultano in area di protezione delle acque sotterranee – Area di ricarica delle falde - sett. A e B, i livelli superiori delle falde risultano a 20-22 metri; le escavazioni previste fino a 10-15 metri con possibilità di -17,25 in caso di realizzazione di acque meteoriche superficie complessiva di 6.160.000 mq. In cui sono presenti molti pozzi di primaria importanza per gli acquedotti comunali L'istante ritiene che l'attività compromette sostanzialmente i livelli di protezione naturali.</p> <p>26/2 PAE di Castelfranco: l'attività estrattiva è subordinata alla definizione di progetti di recupero ambientale. L'istante ritiene non vi siano progetti di recupero e quindi sussiste contrasto con PTCP.</p> <p>26/3 art. 21 PAE Castelfranco scavi comunque a 1,5 sopra il livello della falda: numero di mezzi, fuoriuscite di olii ecc, durata degli scavi sono elementi che portano a non garantire la salvaguardia delle falde.</p> <p>26/4 Riguarda i PAE dei comuni interessati dai poli 8, 9, 10, 11, 12. Il PTCP 1998 impone il divieto di modificare i livelli di protezione, mentre il PTCP 2008 e PIAE dispongono che l'attività non debba compromettere i livelli di protezione. Chiede di produrre una documentazione che certifichi il non superamento dei livelli di protezione naturali PTCP 1998.</p> <p>26/5 PAE Castelfranco. ubicazione frantoio polo 12 e temporaneità dell'insediamento. Art. 15 sancisce carattere temporaneo dei frantoi. Frantoio richiedono grandi quantità di acqua .</p> <p>26/6 realizzazione bacino irriguo. Esistono delle briglie lungo il fiume samoggia; è possibile l'allargamento dei bacini presenti; costo enorme sia nella realizzazione che nella gestione; non è documentata la possibilità di riempimento. L'ipotesi è pertanto irrazionale.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**26/1** Le aree di cava pianificate in aree di ricarica dei settori A e B, prevedono profondità di scavo massime di 15 m incrementabili a 17,5 in caso di bacini per la raccolta di acque meteoriche. La massima escursione della falda, dalle serie storiche di dati valutati, arriva a 20-22 metri da piano campagna, lasciando un franco ampiamente superiore al franco di 1,5 m previsto dalle norme del PIAE (Art. 20 comma 1 punto d). Inoltre sono state individuate, dall'art. 42 del PIAE, le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea: il comma 2 punto b) prevede la “modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale” lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti. Altre azioni concrete individuate per la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili sono: procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali

di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, predisposizione di fossi di guardia adeguatamente dimensionati ed efficienti per evitare l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava, collegata con la rete di smaltimento esistente, predisposizione di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale delle aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava.

Ad integrazione delle indicazioni soprariportate, si sottolinea che la pianificazione delle attività estrattive, ha previsto la collocazione delle aree di scavo, a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

Di conseguenza pur togliendo un fronte di 10-15 metri di suolo a protezione delle falde sottostanti, attraverso le azioni sopraindicate ed un adeguato piano di monitoraggio, si ritiene possa essere comunque garantita la tutela della falda acquifera e dei campi acquiferi modenesi che rimangono uno degli obiettivi principali del PIAE *"La rete di monitoraggio dovrà essere costituita da una serie di coppie di piezometri captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda) con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante, al fine di verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo e di escludere fenomeni di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda. Per una maggior tutela delle acque di falda, i piezometri posti in prossimità dei campi pozzo esistenti e delle aree di riserva, dovranno essere strutturati in modo da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento. Inoltre dovrà essere previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda per il controllo quantitativo della risorsa, mentre il controllo dello stato qualitativo attraverso l'analisi idrochimica; le frequenze di monitoraggio sono state stabilite in relazione ai risultati delle elaborazioni dello SBA"*. La presenza di una vasca di raccolta delle acque meteoriche era prevista nell'ipotesi del frantoio (previsione eliminata) riguardava solamente l'area della vasca e non l'intera area estrattiva. Problema eliminato dall'eliminazione del frantoio.

L'osservazione 26/1 **NON È ACCOLTA.**

**26/2** L'art. 7 della LR 17/1991 prevede che il PAE definisca le destinazioni finali: indicazione plurima di destinazione. Compete all'Accordo e al Piano di recupero finale dell'area specificare esattamente quale tra le destinazioni ammesse verrà attuata; con le osservazioni del Comune, accolte dalla Provincia, l'Amministrazione comunale anticipa i Contenuti dell'accordo, introducendo la previsione di un bacino a basso impatto, opera che il PIAE ascrive alle opere di carattere ambientale (utili per contrastare il rischio idrico; si veda PTA) Per altre considerazioni si rimanda a osservazione n. 28 punto 4.

L'osservazione 26/2 **NON È ACCOLTA.**

**26/3** Come già evidenziato dall'istante, il PAE di Castelfranco nelle NTA riprende la prescrizione del PIAE che sia mantenuto almeno un franco di 1,5 m tra profondità **massima** di scavo e massima soggiacenza della falda. La salvaguardia delle acque di falda nei confronti di potenziali inquinanti sversati in aree di cava a causa dei mezzi motorizzati presenti nell'areale in oggetto, risulta tutelato e garantito dall'art. 42 del PIAE, in cui vengono delineate le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea: il comma 2 punto b) prevede la "modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale" lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti.

Sono previste procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti. Inoltre il monitoraggio della falda superficiale e profonda nonché la predisposizione di pozzi barriera, sono elementi di tutela col fine di evitare la propagazione di eventuali inquinanti che accidentalmente possono aver raggiunto l'acquifero. Tra le prescrizioni individuate inoltre, è prevista la collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo, nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse.

L'osservazione 26/3 **NON È ACCOLTA.**

**26/4** vedi controdeduzioni alle osservazioni da n. 10/31 alla n. 10/37. Ad integrazione si aggiunge che la modifica introdotta al PTCP ha carattere non sostanziale, è infatti connessa ad un lessico tecnico, ma non è mutata nella sostanza la tutela all'ambiente assicurata dalla Pianificazione sia generale PTCP, che dal PIAE.

L'osservazione 26/4 **NON È ACCOLTA.**

**26/5** Problema superato: come già detto è stata eliminata la previsione di un frantoio all'interno del polo 12.

L'osservazione 26/5 **NON È ACCOLTA.**

**26/6** Il bacino irriguo è per ora una possibile destinazione, verso la quale il Comune si sta adoperando, ritenendola un'opera di emergenza da prevedere per evitare consistenti danni all'agricoltura e all'approvvigionamento per altri usi nei periodi di grave siccità, che hanno nell'estate 2006 colpito duramente la nostra regione e che hanno determinato l'approvazione di un piano nazionale. Abbiamo scritto che la realizzazione dei bacini è condizionata all'approvazione del progetto da parte di tutti i soggetti a diverso titolo interessati e alla previa individuazione del soggetto gestore (art. 28 NTA PIAE).

L'osservazione 26/6 **NON È ACCOLTA.**

### OSSERVAZIONE N. 27

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Silvana Bartolacelli</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98641/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Contestazioni relative al PAE di Castelfranco: Chiede: 27/1 aumento distanze citate nell'art. 46 che richiama art. 104 del DPR 128/59. 27/2 l'inserimento esplicito tra le opere di mitigazione di quelle relative all'impatto acustico e visivo. 27/3 riconoscimento del danno economico dovuto al deprezzamento degli immobili. 27/4 ridefinizione tempistica di scavo. 27/5 esecuzione prove geotecniche in prossimità degli edifici. 27/6 scarsa partecipazione nella procedura di adozione e assenza di definizione univoca dei recuperi.

### **CONTRODEDUZIONE**

**27/1** Le NTA del PIAE / PAE indicano delle distanze minime da specifici elementi (strade, case ecc); sono le previsioni date dal legislatore statale, che ha il compito (competenza esclusiva) di disciplinare la materia ed assicurare la tutela della salute; il DPR 128/59 ha previsto dette distanze e le ha ritenute sufficienti, in termini generali ed astratti, a garantire detto pubblico interesse.

Compete al PAE e all'Accordo indicare le aree in cui si scava, zonizzare prevedendo sempre fasce di aree "cuscinetto" e in cui prevedere opere di mitigazione (barriere verdi, cunette, ecc); in tal senso il Comune di Castelfranco che ha previsto aree di mitigazione. La Provincia ha creato poi le condizioni per assicurare ulteriori tutele; infatti, fermo restando detti limiti, in sede di redazione dell'Accordo e, poi, del piano di Coltivazione (VIA; screening), in relazione a specificità il Comune dovrà introdurre delle distanze maggiori che saranno appunto motivate e potranno così legittimamente imporre al titolare della autorizzazioni maggiori misure di mitigazioni. Per le medesime ragioni non è da ritenersi legittima una disciplina che imponga, in assenza di motivazioni specifiche, delle maggiori distanze.

L'osservazione 27/1 **NON È ACCOLTA.**

**27/2** Le Norme del PIAE/PAE tutelano ogni aspetto di carattere ambientale come emerge dallo SBA-VALSAT (aria, acqua, rumore, beni tutelati). Le opere di mitigazione devono, in quanto oneri di carattere economico, trovare giustificazione in un interesse meritevole di tutela e di pari rilievo costituzionale. Occorre effettuare una valutazione comparativa e valutare se vi sia la necessità. Lo screening o VIA sono strumenti che sono preordinati ad evidenziare se vi sia il superamento dei

livelli di inquinamento acustico o la necessità di tutelare elementi di particolare pregio ambientale ed in tali ipotesi si dovranno adottare le necessarie misure di mitigazione o minimizzazione.

Al fine di esplicitare ulteriormente il fatto che in sede di Accordo e di piano di coltivazione questi profili devono essere puntualmente esaminati si aggiunge all'art. 28, 3 comma, lett. a) ed f):

a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc) delle aree soggette ad attività estrattiva;

(...)

f) le misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc), anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;

L'osservazione 27/2 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**27/3** Vedi controdeduzione all'osservazione n. 3

L'osservazione 27/3 **NON È ACCOLTA.**

**27/4** La tempistica o fasi di scavo sono scelte discrezionali definite dal Comune, cui compete disciplinare questo profilo, che serve a coniugare sfruttamento della risorsa, attività economica, tutela del territorio, tempi del ripristino e modi di restituzione dell'area. La Provincia deve verificare solo se sia rispettata la ripartizione nel periodo decennale dei quantitativi assegnati al Polo: tale verifica ha dato esito positivo.

L'osservazione 27/4 **NON È ACCOLTA.**

**27/5** Il piano di coltivazione descrive lo stato di fatto e tutte le possibili situazioni di criticità, quindi racchiude tutte le necessarie informazioni e dati scientifici-tecnici per la verifica di sicurezza del cantiere ma anche delle presenze umane e non nelle aree prossime. Tra questi è anche valutare la stabilità dei fabbricati presenti. Al fine di esplicitare un aspetto che nella prassi è scontato si aggiunge all'art. 28, comma 4 la lettera n) che dispone:

n) perizia tecnica che attesti la non interferenza dell'attività con la stabilità dei fabbricati prossimi all'area d'intervento.

L'osservazione 27/5 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**27/6** Vedi controdeduzione all'osservazione 25

L'osservazione 27/6 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 28**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Rovatti Andrea – Bartolacelli Cinzia – Bartolacelli Albano – Bottura Tiziana Maria</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98648/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	28/1 contestano radicalmente PIAE a partire dal fabbisogno; 28/2 lamentano una democrazia partecipata a parole, 28/3 mancanza di indennizzo per i residenti, 28/4 nessuna certezza sul recupero delle cave e sui controlli

### **CONTRODEDUZIONE**

**28/1** Quanto ai fabbisogni, si rinvia alla puntuale controdeduzione esposta in relazione all'osservazione n. 10.

L'osservazione 28/1 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**28/2** Quanto alla partecipazione, si rinvia alla puntuale controdeduzione esposta in relazione all'osservazione n. 10.

L'osservazione 28/2 **NON È ACCOLTA.**

**28/3** Quanto alla richiesta di introdurre norme che riconoscano un indennizzo per gli immobili, si rinvia alla puntuale controdeduzione esposta in relazione alle controdeduzioni alle osservazioni n. 3 e 10.

L'osservazione 28/3 **NON È ACCOLTA.**

**28/4** La pluralità di destinazione in sede di PIAE/PAE è inevitabile stante la difficoltà ad effettuare previsioni così ampiamente anticipate rispetto al momento in cui verranno a realizzarsi (il piano ha validità decennale). Il Comune di Castelfranco ha dettagliato in sede di osservazione, anticipando contenuti specifici dell'Accordo, tempi e modi della sistemazione finale, legando così questa parte alle procedure del PAE, che certamente assicurano una maggiore partecipazione rispetto a quanto è previsto per gli Accordi, ferma restando la competenza in tutti i casi del Consiglio Comunale. I controlli vengono effettuati e certamente meritano di essere intensificati; il Comune lo potrà fare con risorse umane proprie o avvalendosi anche dell'UCCI. Sono allo studio nuove modalità di intervento che si appropriano delle nuove tecnologie. In assenza di risorse adeguate e

di previsioni normative che obbligano il privato ad introdurre sistemi di tecnologia di ultima generazione, le modalità di controllo possono diventare un elemento significativo dell'Accordo.

L'osservazione 28/4 **NON È ACCOLTA.**



### OSSERVAZIONE N. 29

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Prignano sulla Secchia</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98652/ 8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>29/1 Il Comune osserva che in relazione all'ambito di Molino di Saltino ha approvato una modifica alle quantità che non è di 100.000 m<sup>3</sup>, ma di 125.000 m<sup>3</sup>. Il Comune chiede adeguamento PIAE / PAE alla variante approvata.</p> <p>29/2 Il Comune in relazione all'altezza di scavo a fronte unico ha rilevato una discrepanza tra due documenti: nella relazione illustrativa PAE, a pag. 35, l'altezza è indicata in 6 m, mentre l'art. 40 delle NTA l'altezza è di 8 m.</p> <p>29/3 Il Comune chiede che la durata dell'autorizzazione sia di 5 anni, 4 per lo scavo dei 5 lotti e 1 per il completamento della sistemazione da iniziare già al 2° anno.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**29/1** Si rinvia alle controdeduzioni formulate in relazione all'osservazione n. 12.

**29/2** Ritenuta corretta la modifica all'altezza proposta, la misura indicata a pag. 35 della Relazione in 6 metri è sostituita con 8 metri.

**29/3** L'art. 15 della LR 17/1991 disciplina la durata dell'autorizzazione; questa non può essere inferiore a tre e maggiore di 5. La disciplina della durata delle singole autorizzazioni può essere oggetto di specificazione in sede di rilascio delle stesse. E' peraltro facoltà del Comune indicare col PAE particolari modalità e tempistiche se queste sono volte ad ordinare l'attività ed in particolare la tutela del territorio che si attiene anche disciplinando i tempi della fase del ripristino finale. La richiesta del Comune è quindi da accogliere e fatta propria dalla Provincia per la pianificazione comunale, introducendo a pagina 35 della Relazione Illustrativa, in calce al capitolo "Modalità e tempi di attuazione degli interventi di escavazione" la seguente prescrizione:

**"La singola autorizzazione deve prevedere che nell'arco di validità di anni 5 (cinque) l'attività estrattiva e di ripristino per tutti e 5 i lotti sia conclusa e che i lavori di ogni lotto successivo al primo vengano attuati solo dopo l'inizio delle opere di recupero del lotto precedente e che nel quinto anno deve essere ultimata la fase di recupero finale dell'intero sito".**

Le osservazioni 29/1 - 29/2 - 29/3 sono **ACCOLTE**.

### **OSSERVAZIONE N. 30**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Marco Vignali</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98656/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	In relazione al PAE Castelfranco: <ul style="list-style-type: none"><li>- art. 7 della LR 17/1991, contenuti del PAE, non sono individuate le destinazioni finali;</li><li>- art. 4 delle NTA Comune di Castelfranco, non si definisce la gestione dell'area e il calcolo dei volumi</li><li>- art. 5, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 53, NTA PAE, evidenza indeterminatezza dei contenuti</li><li>- art. 5.2, 6.1 e 7.3c della Relazione Illustrativa PAE, si evidenzia l'incertezza dei ripristini e una discordanza nei volumi</li></ul>

### **CONTRODEDUZIONE**

Si richiamano le controdeduzioni alle osservazioni n. 24 e 45, nonché le modifiche apportate alle NTA del PIAE in relazione alle destinazioni dei ripristini a fini naturalistici (art. 3 e 12), con conseguenti modifiche sul PAE di Castelfranco quanto alla sua attuazione in sede di Accordi, in coerenza anche con quanto contenuto nella presente osservazione, che è per tale ragione parzialmente accolta.

Inoltre si precisa quanto segue.

L'art. 7 della LR 17/1991 prevede che il PAE definisca le destinazioni finali: indicazione è volutamente plurima di destinazione. Tale scelta trova ragione nell'arco di tempo ampio in cui le destinazioni finali devono trovare attuazione; inoltre è propria della disciplina urbanistica indicare non un solo uso del territorio, ma una pluralità così da meglio corrispondere alle esigenze sociali, economiche e pubbliche della comunità.

Compete all'Accordo e al Piano di recupero finale dell'area specificare esattamente quale destinazione concretizzare. Inoltre le destinazioni finali vanno raccordate allo strumento di pianificazione generale (PSC-POC/PRG), a questo compete definire, anche nel corso di validità del PAE ed in variante a questo piano di settore, la destinazione finale dell'area. Già in fase di osservazione al Piano, anticipando materia che trova maggiore articolazione nell'Accordo, il Comune di Castelfranco Emilia ha inteso approfondire la definizione delle opere di recupero proponendo 2 ipotesi di recupero finale delle aree, nelle quali, oltre alle destinazioni d'uso finale, così come previsto dalla LR 17/1991, sono state indicate prescrizioni progettuali per ognuno degli interventi previsti.

Nell'ambito delle osservazioni presentate dal Comune, sono inoltre state sviluppate ulteriormente le indicazioni progettuali sulla tipologia, collocazione, dimensionamento e manutenzione delle dune perimetrali con funzione di mitigazione dagli impatti delle attività estrattive. Come previsto dal Comma 4, le aree interessate da "recupero naturalistico, le destinazioni finali e le zone destinate a fruizione pubblica" sono state definite con maggiore dettaglio nell'ambito delle osservazioni presentate dal Comune. Le indicazioni relative al soggetto gestore saranno invece previste nell'ambito dell'accordo previsto dall'art. 24 della LR 7/2004.

Le aree di stoccaggio previste dal comma 5 dell'art. 4 delle NTA, qualora presenti, saranno disciplinate nell'ambito dell'accordo previsto dall'art. 24 della LR 7/2004. Nell'ambito delle osservazioni presentate dal Comune, sono inoltre state previste precise indicazioni progettuali sulla tipologia, collocazione, dimensionamento e manutenzione delle dune perimetrali con funzione di mitigazione dagli impatti delle attività estrattive.

Con le osservazione presentate dal Comune, viene eliminata la possibilità di un recupero a fini agricoli delle are di cava, indicando recuperi tramite tombamenti parziali e creazione di ambiti fruibili, percorsi natura, infrastrutture sportive ed aree boscato-naturali. Tali destinazioni finali rientrano a pieno titolo nell'ambito dei recuperi previsti dal comma 7.

Il recupero naturalistico mira a ricreare forme morfologiche esistenti in natura. Se può essere condivisibile il fatto che depressioni così importanti quali quelle presenti nelle aree di cava non siano morfologie naturali, si rileva come anche l'attuale assetto agricolo del territorio non presenti caratteri naturali in senso stretto; pertanto occorre contestualizzare e non assumere termini di confronto assoluti. Il territorio è oggetto inevitabile di trasformazioni e queste devono essere vietate laddove vi siano vincoli ambientali specifici, ovviamente contenute e comunque preordinate a progetti di rinaturalizzazione. L'obiettivo per l'area di che trattasi è realizzare un recupero naturalistico che deve tendere a ricreare quegli ambiti di pianura tipici del territorio in esame, come le aree umide ed i boschi.

In sede di osservazione il Comune ha chiesto con la citata osservazione di eliminare la possibilità di insediare un frantoio nell'area di che trattasi, pertanto le preoccupazioni sono così superate; la Provincia ha accolto la richiesta del Comune di togliere la previsione del frantoio nell'area del Polo. Non compete alla Provincia, neppure agli strumenti di programmazione (PIAE/PAE) l'introduzione di sanzioni non previste da fonti primarie. Le NTA hanno assunto il principio del ripristino come elemento di rilevante interesse pubblico e l'inadempimento di questo impegno determina l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla LR 17/1991. Ancora, nello specifico, le NTA prevedono che si proceda per fasi e la mancata attuazione degli obblighi relativi a quella che precede impediscano la prosecuzione della fase successiva. La attuazione di questo principio e di ogni altro, come quello del meccanismo del mancato rilascio di ulteriori autorizzazione del soggetto inadempiente, devono trovare specifico snodo attuativo e di fattibilità nell'Accordo e nella pluralità di Accordi con cui il Comune deciderà di procedere, e la decisione dipenderà anche

dall'interlocutore privato, ossia dalla possibilità di creare le condizioni per la costituzione di un soggetto unitario (Associazione temporanea, Consorzio ecc).

Il comma 3 dell'art. 10 è stato corretto, contenendo errori di trasposizione del testo; è comunque pacifico che l'attuazione del PAE (piano di programmazione generale di settore) passa attraverso la sottoscrizione degli Accordi di cui all'art. 24 della LR 7/2004 e alla presentazione dei progetti di coltivazione.

Quanto alle considerazioni svolte in relazione all'art. 13, si ripete che il recupero naturalistico mira a ricreare forme morfologiche esistenti in natura (anche l'attuale assetto agricolo del territorio è il frutto di interventi dell'uomo) e l'obiettivo di un recupero naturalistico delle cave deve tendere a ricreare quegli ambiti di pianura tipici dell'area in esame, come le aree umide ed i boschi planiziali a quercu-carpineto ed il tutto è demandato anche alle prescrizioni che verranno formulate dalla Provincia in sede di attuazione del PTCP, a cui il PIAE/PAE devono coordinarsi e tale elemento è stato evidenziato con le modifiche introdotte a seguito del confronto seguito all'adozione nell'estate 2008 della variante generale al PTCP e che ha portato all'introduzione di specifiche direttive negli artt. 3 e 12 NTA PIAE.

In relazione alle osservazioni relative agli impianti, queste devono ritenersi superate dall'avvenuto accoglimento dell'osservazione n. 45, a cui si rinvia.

Il volume estraibile è da definire in ragione di quello assegnato dal PIAE; compete al PAE mediante i successivi Accordi, indicare le aree di scavo. Il Comune ha ridotto il volume del PAE, e dagli elementi desumibili dalle tavole (superfici, profondità) le aree indicate sono sufficienti. Né d'altronde l'osservante ha fornito elementi che possano contestare tale previsione. Le azioni ambientali sono indicate nel progetto (vasca a basso impatto, tombamenti, opere di mitigazione e minimizzazione sulla viabilità ecc) e dovranno trovare ulteriore specificazione e dettaglio in sede di Accordo (di competenza del Consiglio Comunale). Come per i piani urbanistici, seppure con le necessarie differenze, il PIAE/PAE in quanto piano di settore non può assorbire le decisioni che devono essere assunte dal Consiglio Comunale in sede di valutazione generale (Strumenti urbanistici generali) o in relazione alla definizione del programma di opere e strategie (viabilità, piani di protezione civile, piani di regimazione delle acque ecc). Il PIAE/PAE fornisce delle opportunità di raccordo ad altri strumenti e competerà al consiglio comunale nelle specifiche sedi di valutazione (consultate anche le relative commissioni e nell'ambito delle relative procedure) meglio definire aspetti connessi all'uso post cava e agli altri profili generali o che attengono ad altri settori.

La Provincia assume il DLgs 117/2008, nei limiti di quanto previsto dal medesimo testo legislativo; in particolare il recente testo fornisce indicazioni precise sui materiali utilizzabili per il recupero delle aree interessate da attività estrattive a garanzia della tutela ambientale.

Per mero errore materiale è stato indicato un valore non corretto; quello esatto è 433.800 m<sup>2</sup>.

L'osservazione 30 È PARZIALMENTE ACCOLTA.

### **OSSERVAZIONE N. 31**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Maria Cervi - Paola Zacchi</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98712/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Contestano in diversi punti le scelte relative al PAE di Castelfranco 31/1 art. 46 NTA relativo alle distanze di rispetto da mantenere nei confronti degli edifici 31/2 art. 41 Modalità di coltivazione, si chiedono opere di mitigazione visiva 31/3 occorre maggiore chiarezza in relazione a: sistemazioni finali; risarcimento del danno per deprezzamento valore; dichiarare impattati i proprietari degli edifici all'interno del Polo

### **CONTRODEDUZIONE**

**31/1** In relazione ai profili relativi al rispetto e alla sicurezza degli edifici vedi risposta all'osservazione n. 27.

L'osservazione 31/1 **NON È ACCOLTA.**

**31/2** In relazione ai profili che attengono alle opere di mitigazione, vedi risposta all'osservazione n. 27.

L'osservazione 31/2 **NON È ACCOLTA.**

**31/3** In relazione alle destinazioni finali, vedi risposta alle osservazioni 30.

Si aggiunge quanto segue. Ai sensi delle normative vigenti in materia, le quantità di materiali disponibili e quelle utilizzabili per il recupero delle aree di cava rendono attualmente improbabile provvedere al recupero dell'area tramite ritombamento a piano campagna. In generale si è preferito operare nell'ottica di un ritombamento parziale con la creazione di ambiti fruibili, percorsi natura, infrastrutture sportive ed aree boscato-naturali.

L'attività estrattiva fuori falda non è soggetta a specifici divieti dalla normativa vigente, il legislatore non l'ha ritenuta oggetto di un turbamento negativo sulle capacità di ricarica della falda.

La protezione degli acquiferi è garantita in fase di scavo dalla presenza di un livello non saturo di adeguato spessore e a seguito del ripristino da un ulteriore metro di limo sabbioso e dal "cappellaccio" riportato a fondo cava. Le possibili contaminazioni dall'esterno (dalle circostanti aree agricole), sono impediti dall'interposizione di una argine esteso lungo tutto il perimetro di cava e da un fosso perimetrale di guardia connesso con l'attuale rete scolante.

Le prescrizioni di ARPA, ampiamente illustrate e mirate alla salvaguardia delle risorse idriche, appaiono idonee a garantire tale salvaguardia dal rischio di inquinamento.

L'attività estrattiva fuori falda non determina alcuna interruzione o deviazione delle falde idriche.

L'impermeabilizzazione dell'area destinata a bacino irriguo determina sì una riduzione dell'alimentazione della falda idrica ma occorre fare due considerazioni:

- nella conoide del Panaro la percentuale di alimentazione degli acquiferi deriva in maggior parte da infiltrazione diretta dal fiume;
- la possibilità di irrigare con acque di superficie (quelle del bacino irriguo) riduce il prelievo idrico da falda e si ha quindi un bilancio ricarica/prelievi nettamente positivo.

L'osservazione 31/3 **NON È ACCOLTA.**

**31/4** In relazione alla risarcibilità del preteso danni alle proprietà esterne al polo o comunque non direttamente interessate dall'attività estrattiva, vedi risposte alle osservazioni n. 3, 24, 25 e 30.

L'osservazione 31/4 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 32**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Consulta per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98733/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>32/1 Il PIAE non ha rispettato alcuni articoli della LR 17/91, della LR 06/2005, della delibera Consigliere della Provincia di Modena n°71/2004, la delibera regionale 1191/07 sulla tutela del paesaggio, dell'art.131 dell'ex Decreto Lgs 42/2004 della Convenzione Europea del Paesaggio.</p> <p>32/2 Manca di coerenza con le linee strategiche del PTCP, è sovradimensionato e pertanto porterà a rischi per la sicurezza della popolazione provocati dall'inquinamento delle falde, ecc..</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**32/1** Le coerenze della Variante Generale al PIAE sono state appositamente verificate, sia in via preventiva al momento, della redazione del piano, (con l'analisi sviluppata da ARPA-Ingegneria ambientale di Bologna per la Valsat, ed integralmente riportate nel Volume “Relazione Illustrativa Volume 4.1 – Analisi ambientale/Valsat, Studio di Bilancio Ambientale, Valutazione di incidenza e rapporto ambientale” del Piano), sia in fase di valutazione consuntiva, laddove per l'esame dei singoli PAE (Riserve della Provincia, previa acquisizione del parere della Commissione Cave) si è proceduto d'ufficio alla doppia verifica di conformità paesaggistica al PTCP vigente, ed alla Variante Generale al PTCP (adottata nel 2008). L'esito della verifica di conformità, effettuata avvalendosi anche della collaborazione del Servizio Urbanistica provinciale (che ha redatto il PTCP e Variante al PTCP), ha portato a riscontrare la piena congruenza con le disposizioni prescrittive di Piano Paesaggistico in materia di attività estrattive. In particolare non è stato trasgredito alcun divieto contenuto al comma 1 dell'art. 19 (“Particolari disposizioni sulle attività estrattive”) in merito alla pianificazione estrattiva. Si veda anche quanto controdedotto in relazione alle osservazioni n. 10 e n. 24.

L'osservazione 32/1 **NON È ACCOLTA**.

**32/2** Uno degli obiettivi fondamentali del PIAE, è la tutela e salvaguardia della risorsa idrica, in particolare per la componente destinata al consumo umano. Al fine di perseguire questo prioritario obiettivo, il piano delle attività estrattive, ha previsto la collocazione delle aree di scavo, a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano, ed ha promosso linee di intervento/controllo che facilitino gli Enti preposti ad un puntuale controllo delle componenti ambientali in relazione alle attività estrattive.

E' stato fissato a livello normativo, il mantenimento di almeno un franco di 1,5 m tra profondità di scavo e massima escursione della falda (Art. 20 comma 1 punto d) Norme PIAE), evitando l'interferenza tra attività di scavo e falda acquifera.

Sono state inoltre individuate, dall'art. 42 del PIAE, le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea cercando di avere la minima superficie a maggior grado di vulnerabilità durante l'escavazione dei materiali litoidi: il comma 2 punto b) prevede la "modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale" lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti. Altre azioni concrete individuate per la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili sono: procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, predisposizione di fossi di guardia adeguatamente dimensionati ed efficienti per evitare l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava, collegata con la rete di smaltimento esistente, predisposizione un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale delle aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava.

L'osservazione 32/2 **NON È ACCOLTA.**



### **OSSERVAZIONE N. 33**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Frassinoro</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98662/ 8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Il Comune, con Delibera CC n. 34 del 26/09/2008, osserva e chiede quanto segue:</p> <p>33/1) un aumento del materiale pietra da taglio e riduzione dei lapidei di monte: 105.000 m<sup>3</sup> pietra da taglio 100.000 m<sup>3</sup> inerti (ridotto)</p> <p>33/2 ritiene sia possibile una viabilità alternativa per accedere all'AEC di Muschioso, riducendo l'impatto;</p> <p>33/3 nella Tav 1.e non sono indicati gli AEC di Frassinoro e nella Tav 7c – carta dello stato di fatto - Il PIAE perimetrato l'AEC di Poggio Mezzature, pur non essendo cava, ma indicata ai fini del ripristino;</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**33/1** Come già sottolineato in relazione ad altre osservazioni, sono meritevoli di accoglimento le proposte che portano al reperimento di fabbisogni che non hanno trovato nel PIAE adottato integrale risposta, ancor più se ciò avviene per piccoli ambiti, che consentono di mantenere attive presenze economiche che forniscono non solo occupazione, ma anche beni in loco, con riduzione dei costi e impatti per il trasporto.

L'osservazione 33/1 **È ACCOLTA.**

**33/2** L'osservazione sarebbe meritevole di accoglimento in quanto volta a tutelare un asse della viabilità. Dette considerazioni circa l'esistenza di una soluzione alternativa deve essere specificata in sede di adeguamento del PAE al PIAE 2008, e successivi atti (Accordo, Piano di coltivazione, screening ecc) ma non incide su elementi definiti e prescrittivi dati dal PIAE medesimo.

L'osservazione 33/2 **NON È PERTINENTE.**

**33/3** Nella TAV 1e "individuazione dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati" non sono descritti gli Ambiti NON perimetrati, tra questi quelli assegnati al Comune di Frassinoro. La tavola è quindi corretta. In relazione a Poggio Mezzature, alla Provincia non risulta che l'intervento di ripristino sia stato collaudato, pertanto deve rimanere nelle relative tavole dello stato di fatto, solo ai fini del ripristino.

L'osservazione 33/3 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 34**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frantoio Vezzali Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98749/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	PAE del Comune di Spilamberto Tavola 10b. L' area Ponte Guerre è vincolata con caratteristiche storico archeologico che non sussistono. Chiede adeguamento cartografia facendola coincidere con muro di difesa spondale.

### **CONTRODEDUZIONE**

La ricognizione dei vincoli è di competenza del PTCP e relative varianti. Il PIAE / PAE deve assumere le cartografie e le risultanze del PTCP. Qualora si voglia contestare la sussistenza del vincolo, la osservazione e richiesta di modifica deve essere rivolta al medesimo piano nel procedimento relativo di variante in corso. Posto quanto precede, il vincolo sussiste e la richiesta di ripermetrazione non può essere accolta.

L'osservazione 34 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 35**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frantoio Fondovalle Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98752/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiede venga modificato il perimetro, recependo tutta l'area del polo 20 vigente in territorio comunale di Pavullo

### **CONTRODEDUZIONE**

Il PIAE in itinere ha definito l'area non più come Polo ma Ambito Estrattivo Comunale, avendo effettuato la definizione del perimetro in base alla ricognizione sia delle potenzialità e alle modifiche necessitate in ragione dell'esclusione delle aree demaniali che non sono soggette alla disciplina della LR 17/1991. L'individuazione cartografica dell'AEC deve intendersi del tutto indicativa in quanto l'area interessata dall'attività è già stata definita col piano di coltivazione.

L'osservazione 35 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 36**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frantoio Fondovalle Sr I - Frantoio Vezzali Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98754/ 8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	In relazione al PAE del Comune di Castelfranco: chiedono diversa definizione fasi di scavo tramite inserimento delle aree di proprietà delle ditte nella tavola D fasi di scavo.

### **CONTRODEDUZIONE**

Sulla base dell'osservazione del Comune la perimetrazione dell'area PAE viene lievemente modificata sul lato est. La ripartizione proposta dal Comune, anticipando per taluni aspetti i contenuti dell'Accordo, è tendenzialmente uniforme nell'arco di validità del PIAE, pur avendo previsto nel PAE 1.000.000 m<sup>3</sup> in meno rispetto al PIAE. Le aree previste sono sufficienti al reperimento delle quantità pianificate dal PAE. La Provincia accoglie l'osservazione del Comune e pertanto il PAE disciplina un volume di soli 4.500.000 m<sup>3</sup>.

Quanto alla disciplina della riduzione del volume la Provincia non cambia le previsioni del PIAE, mentre viene assegnata un minore potenzialità al PAE; la Provincia in sede di revisione al quinto anno assumerà le decisioni relativamente alla quantità non localizzata dal PAE, con eventuale variante al PIAE 2008.

L'osservazione 36 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 37**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Unioncave Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98762/ 8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Polo 9 San Cesario. Chiede l'inclusione di piccola porzione di proprietà di 21.180 m <sup>2</sup> .

### **CONTRODEDUZIONE**

Le modifiche alle perimetrazioni sono accoglibili se ed in quanto connesse al migliore conseguimento degli obiettivi della pianificazione definiti in sede di Conferenza di pianificazione. La richiesta tende unicamente ad aumentare l'area senza altre motivazioni. Poiché l'area attualmente definita consente il reperimento dell'intero quantitativo assegnato, non sono date ragioni alcune per modificarlo.

Nel futuro, qualora dovessero sorgere elementi idonei a modificare il perimetro il Comune vi potrà procedere con variante ai sensi dell'art. 18 NTA PIAE o con contestuale modifica al PIAE.

L'osservazione 37 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 38**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frantoio Fondovalle Srl - Frantoio Vezzali Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98771/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiede: 38/1 art. 16 punto 6 e 7 PAE del Comune di Spilamberto. Le condizioni per lo spostamento del frantoio sono demandate ad accordo col comune di Spilamberto e tempi demandati al medesimo accordo (togliere 5 anni) 38/2 al punto 7 prevede quantitativo max 250.000 mc/anno : chiedono altra definizione quantità anche impianto produzione conglomerati bituminosi 150.000 + 250.000 m <sup>3</sup> 38/3 ampliamento area impianti, 38/4 ubicazione vasche, 38/5 modifica quantitativo autorizzato al 31-12-2007 38/6 errori nella Relazione Tecnica relativamente ai volumi estraibili

### **CONTRODEDUZIONE**

**38/1** E' assolutamente necessario fissare un termine per la delocalizzazione del frantoio legato ai tempi necessari per lo sfruttamento dell'ambito estrattivo perimetrato di Ponte Guerro, appositamente legato alla delocalizzazione dello stesso, e stante le condizioni ambientali specifiche il termine è da ritenersi congruo e dovrà quindi essere non derogato in sede di Accordo, mentre nell'Accordo, potranno trovare compiuta articolazione altri profili tecnici e gestionali.

L'osservazione 38/1 **NON È ACCOLTA**.

**38/2** Si veda quanto già controdedotto in relazione ad altre osservazioni che attengono alle destinazioni finali ad usi diversi dal naturalistico e usi pubblici. Il PIAE / PAE attiene alla disciplina dell'attività estrattiva e impianti connessi, tra questi i soli impianti di prima lavorazione dei materiali: lavaggio, frantoio per selezionatura e frantumazione, anch'essi a carattere temporaneo. La presenza nel medesimo contesto di impianti diversi (calcestruzzi, bitume ecc) pur se condivisibile per la riduzione degli impatti sulla viabilità e la riduzione dell'inquinamento atmosferico dato appunto dal trasporto, induce altre problematiche che trascendono la materia de qua. E' altresì opportuno che laddove vi sia la previsione di impianti diversi dai frantoi questi siano disciplinati da uno strumento urbanistico di coordinamento. Pertanto, la presenza di impianti e la destinazione delle aree ad usi diversi deve essere prevista dagli strumenti urbanistici già vigenti al momento dell'approvazione del PIAE/ PAE 2008 e in questi deve trovare la propria disciplina. Il PIAE/ PAE non

ha introdotto destinazioni finali diverse da quelle di tipo naturalistico e usi pubblici, ogni altra destinazione è condizionata alla verifica della conformità allo strumento urbanistico generale o ad una sua modifica in conformità alla disciplina di cui agli artt. 14 e 15 della LR 47/78 e LR 20/2000. Pertanto anche la potenzialità di lavorazione degli impianti diversi da quelli di prima lavorazione (frantoi) è demandata al relativo strumento e qualora già ammesso, dalle prescrizioni inserite nell'autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli impianti di calcestruzzi e bitumi. Peraltro è auspicabile che l'Accordo ovvero i piani di sistemazione prevedano l'insediamento di detti diversi impianti su aree che abbiano già ottenuto il collaudo e siano pertanto uscite definitivamente dal regime delle attività estrattive della LR 17/1991. Pertanto la norma citata attiene unicamente ai frantoi.

L'osservazione 38/2 **NON È ACCOLTA**.

**38/3** Per la realizzazione delle opere accessorie si veda art. 24, comma 9 e art. 30, comma 5 NTA PIAE, pertanto sono ammessi nella misura strettamente necessaria all'attività estrattiva (spogliatoio, infermeria, ufficio ecc).

Per quanto concerne altri usi, quando ammessi, come già sottolineato nella precedente controdeduzione, i medesimi attengono non alla disciplina della LR 17/1991 ma alla disciplina dell'uso e assetto territorio (LU) e vanno pertanto disciplinati dallo strumento urbanistico generale e quando si sovrappongono all'attività estrattiva (per unitarietà territoriale, unicità aziendale ecc) è opportuno che i diversi aspetti trovino in uno strumento urbanistico di coordinamento PUA un'adeguata analisi e una disciplina integrata, nella specie attraverso il PP vigente.

L'osservazione 38/3 **NON È PERTINENTE**.

**38/4** L'aspetto attiene alla fase attuativa, già disciplinata dal Piano Particolareggiato vigente e che potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni in sede di Accordo, in quanto tutti gli elementi non espressamente di competenza del PAE, sebbene ivi descritti in quanto ha richiamato il PP, non dovranno essere modificati attraverso varianti al PAE ma attraverso la modifica dei PP, nei limiti previsti dal PIAE, e/o con nuovi Accordi ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004.

L'osservazione 38/4 **NON È PERTINENTE**.

**38/5 – 38/6** Una attenta verifica delle autorizzazioni rilasciate conferma i dati relativi ai volumi autorizzati e conseguentemente la quota residua della precedente pianificazione. L'analisi ha posto in luce un errore compiuto, ma non nel calcolo dei volumi autorizzati; infatti, nella variante al PIAE del 2004 si è assunto il volume pianificato nel PAE e relativo PP, da cui emergeva un pianificato di 1.500.000 m<sup>3</sup>, sembrando che il Comune non avesse pianificato 200.000 m<sup>3</sup>, mentre, come emerge oggi, questo volume era già stato autorizzato precedentemente. Nella Variante al PIAE del 2004 questa precedente autorizzazione non era emersa per cui è stato assegnato un ambito di 200.000 m<sup>3</sup> per reintegrare la capacità di PAE di 1.700.000 m<sup>3</sup>. Tale fatto e conseguente errore è

emerso solo a seguito delle verifiche da ultimo effettuate. Resta immutata la quantità assegnata dal PIAE 2008 e che il Comune potrà in parte utilizzare per assegnare al PP l'intera quota ivi prevista. L'osservazione 38/5-38/6 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.



### **OSSERVAZIONE N. 39**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frantoio Fondovalle Srl - Frantoio Vezzali Srl - CMA Soc. Coop.</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98778/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Tavola 10b Comune di San Cesario. Errorea identificazione vincolo nella cartografia: non c'è vincolo storico-archeologico. Chiedono venga rettificato il limite della Zona di interesse storico archeologico (osservazione simile alla n. 34).

### **CONTRODEDUZIONE**

I vincoli indicati dal PIAE / PAE sono stati trasfusi dal PTCP, trasposizione di natura meramente ricognitoria e non costitutiva. Pertanto non compete al PIAE/PAE modificare tali carte.

L'osservazione deve essere proposta al PTCP in itinere.

L'osservazione 39 **NON È PERTINENTE**.

### **OSSERVAZIONE N. 40**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Airone Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98781/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiede modifica nella zona meridionale per una parte della destinazione finale con uso produttivo artigianale / industriale o finalizzato allo sviluppo di energie alternative.

### **CONTRODEDUZIONE**

Per collocazione delle attività estrattive, lontane dai margini edificati, in fregio ai fiumi e in aree già destinate ad attività agricole, è da ritenere che la vocazione primaria delle aree ex cava sia il recupero a usi naturalistici o pubblici e a basso impatto. La pianificazione in corso, in quanto avviene ad opera della Provincia deve attenersi alle destinazioni primarie previste dalla legislazione regionale.

L'ammissibilità di altre destinazioni, tra queste quella produttiva, deve avvenire previo studio dell'assetto urbanistico generale e di elementi di programmazione, a verifiche di standard e superfici massime assentibili (art. 15 LR 47/78 e LR 20/2000) che non sono stati affrontati in questa sede di programmazione settoriale. Si rinvia pertanto al Piano urbanistico generale la possibilità di introdurre o meno l'uso industriale e, previa verifica circa l'ammissibilità in ragione dei limiti dati dalla normativa in materia (LR 20/2000 e LR 47/78, in particolare artt 14 e 15), decidere se assegnare alle aree destinazioni definitive, introducendo quindi una modifica in variante al PAE medesimo. Per ulteriori considerazioni su questo profilo si veda la risposta all'osservazione n. 6.

L'osservazione 40 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 41**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Airone Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98781/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	vedi osservazione n. 40

### **CONTRODEDUZIONE**

Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 40/1.

L'osservazione 41 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 42**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Mirandola</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97336/8.5.3 del 26.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	42/1 Si chiede di ridurre la superficie del Polo 25 "Disturbata Nuova" mantenendo invariata la potenzialità estrattiva per tutelare le Valli Mirandolesi; 42/2 Si chiede di escludere dalle modalità di recupero la "Zona destinata ad attività sportive – ricreative"; 42/3 prevedere la cessione delle aree al Comune e altri enti pubblici; 42/4 escludere l'autocontrollo da parte delle ditte; 42/5 prevedere l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità utilizzata, vietando l'attraversamento delle aree di tutela ambientale (ZPS...)

### **CONTRODEDUZIONE**

**42/1** L'area pianificata dal PIAE è quella massima entro la quale il PAE può definire, in seguito, le zone destinate ad attività estrattiva. L'osservazione dell'Amministrazione comunale, comunque, merita di essere accolta in quanto anche un'area di dimensioni minori è sufficiente al reperimento delle quantità assegnate dal PIAE al polo in esame.

Compete poi al PAE, all'Accordo e al piano di coltivazione definire sempre con maggior dettaglio, e in relazione alle previsioni delle destinazioni la precisa perimetrazione dell'area oggetto di escavazione.

Si propone di accogliere il punto 42/1 riducendo la superficie del polo 25 nella fascia orientale a confine con la zona di protezione speciale delle Valli Mirandolesi.

La Provincia, accogliendo la richiesta di riduzione del perimetro, nel rispetto della tutela idraulica e paesaggistico-ambientale, con cui intervenire sul Polo 25, ha proceduto seguendo i seguenti criteri:

-riduzione della superficie del polo 25 a partire dalla fascia orientale, in quanto a confine con un sito di Rete Natura 2000 (Zona di protezione speciale IT 4040014, "Valli Mirandolesi"), come suggerito dal Comune;

- introduzione di un franco di rispetto pari a 100 m dalla strada comunale "Casazza" e dai contigui canali "Cavo di Sopra" e "Cavo di sotto"), che delimitano in confine ovest del citato ZPS;

- riduzione marginale della porzione di polo nella parte occidentale del sito: tale ridimensionamento fa capo invece all'area racchiusa tra il canale di bonifica "Cavo di Sotto", ed il canale "Canaletto Disturbata Ramo Nord", per i quali si valuta opportuno mantenere un adeguato franco di rispetto.

L'area complessiva del Polo 25, come in Variante PIAE adottata, interessava una superficie pari a 894.948 m<sup>2</sup>; le variazioni apportate secondo quanto sopra indicate portano ad una nuova area del Polo 25 con superficie pari a 742.083 m<sup>2</sup>. La riduzione è quindi di 152.865 m<sup>2</sup>, pari al 17 % dell'area iniziale. Il volume complessivo di Polo, pari a 500.000 m<sup>3</sup>, rimane immutato.

La proposta del nuovo perimetro di Polo 25, contenente le modifiche sopra riportate, viene indicato nella specifica Tavola 1:10.000 allegata.

L'osservazione 42/1 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**42/2** Il PIAE definisce una serie di destinazioni; compete al PAE la specifica delle destinazioni finali ammesse conformandosi, quanto alle zonizzazioni e usi, alla strumentazione urbanistica generale, potendo quindi il PAE scartarne alcune, come quella ad attività ricreativa. Poiché la Giunta comunale, in conformità al PRG vigente, chiede di estromettere la destinazione sportiva ricreativa, non vi sono ragioni per non accogliere detta indicazione.

L'osservazione 42/2 **È ACCOLTA.**

**42/3** La cessione delle aree ad enti pubblici non trova riscontro in disposizioni di rango primario. La cessione può essere definita in sede di Accordo, possibilità peraltro auspicabile e che certamente potrebbe incontrare il favore dei privati, stante i costi di manutenzione e monitoraggio che il privato deve sostenere anche successivamente al collaudo.

L'osservazione 42/3 **NON È ACCOLTA.**

**42/4** Il monitoraggio è effettuato sulla base delle condizioni, tempi e modi previsti (in termini minimi) da ARPA e che pertanto in sede di atti successivi l'Amministrazione può aumentare (Accordo; autorizzazione). L'attività si svolge all'interno di un'area privata, ma ciò non significa che l'attività di controllo sia demandata ai privati; sono poste in capo ai privati le modalità dei monitoraggi, ma le analisi devono essere effettuati da enti certificati. Ai privati compete il costo e la predisposizione dei mezzi per lo svolgimento di questa attività. Compete ai Comuni direttamente, o attraverso l'UCCI, ed ad ARPA, l'attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio.

Le analisi trovano riscontri in una rete ampio di monitoraggio e nella possibilità di campionamenti ulteriori. Questo l'assetto definito dalle fonti. Resta che, laddove vi sia la disponibilità del privato, possono essere attivate forme di controllo sperimentali ed alternative.

L'osservazione 42/4 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

**42/5** La preoccupazione è condivisa dalla Provincia che a tal fine ha disciplinato tale aspetto nelle Norme. Infatti, la specificazione dei percorsi deve avvenire nel rispetto delle norme sovraordinate e

del PIAE che all'art. 52 (norma generale applicabile a tutte le cave) disciplina puntualmente i profili relativi sia dei percorsi che delle opere di manutenzione, prevedendo specifici obblighi in capo alle ditte. Compete al PAE, all'Accordo e al piano di coltivazione definire sempre con maggior dettaglio, e in relazione alle previsioni delle destinazioni dei mezzi, i percorsi, escludendo quelli in cui gli impatti possono compromettere beni di primario interesse e dettagliando gli obblighi generali di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A pag. 267 del volume 4.1 "Analisi ambientali" sono riportate le prescrizioni relative al POLO 25 della Valutazione di Incidenza (Allegato A "Nota Tecnica") in quanto presenta alcune specificità. Tra queste è previsto che: "Nel periodo febbraio-luglio i mezzi diretti alle attività estrattive dovranno utilizzare percorsi esterni al sito di Rete natura 2000; dovrà essere garantita la costante bagnatura della viabilità di servizio, dei piazzali di carico, del materiale trasportato con i mezzi i quali dovranno essere muniti di teloni di chiusura della parte superiore del vano di carico, al fine di ridurre l'emissione di polveri."

L'osservazione 42/5 **IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 43**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Azienda Agricola Giglio s.s.</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97339/ 8.5.3 del 26.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Il Polo 30 include solo aree in Comune di Modena, mentre l'opera di risistemazione (Cassa di espansione) prevede anche aree nel Comune di Bomporto. Chiede l'inclusione anche di tali terreni.

### **CONTRODEDUZIONE**

La Provincia ha definito le scelte ed i criteri di pianificazione di concerto con le Amministrazioni comunali e di settore; il Comune di Bomporto non ha manifestato la volontà di introdurre specificatamente un'area estrattiva, mentre il Comune di Modena, in quel particolare contesto territoriale, aveva già la previsione di un Ambito; la scelta adottata risulta coerente e opportuna, in ragione anche dei principi di semplificazione e celerità della pubblica amministrazione in relazione alla possibile futura destinazione.

L'ampliamento, infatti, è stato determinato contemperando le diverse esigenze sia tecniche e sia amministrative, manifestate in particolare dal Servizio Tecnico di Bacino. Nel PAE 2008 è stata mantenuta la sola precedente previsione, mentre lo sfruttamento della maggiore capacità dovrà essere verificata anche in relazione alla previsione di recupero ad invaso adibito come Cassa di espansione del canale Naviglio.

Qualora venga avviato dagli Enti competenti il progetto per la realizzazione della Cassa sopracitata, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi dell'art. 23 della LR 7/04 che prevede che *"i quantitativi di materiale utilizzabile commercialmente, derivanti dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi, indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE,..."* tale opportunità che, si sottolinea, integra le previsioni del PIAE, nel momento in cui diverrà attuale dovrà prevedere anche il coinvolgimento del Comune di Bomporto e delle relative aree.

L'osservazione 43 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 44**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Consorzio Bonifica Burana Leo Scoltenna</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98798/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Il Consorzio di Bonifica di Burana trasmette le seguenti precisazioni e richieste:</p> <p>44/1 La localizzazione del Polo 23 “la Foma Pascoletti” risulta al di fuori dell'areale individuato dal Consorzio di Bonifica di Burana e difficilmente utilizzabile come cassa di laminazione delle piene;</p> <p>44/2 All'interno del Polo 5 “Via Pederzona” non sussiste alcun interesse nella realizzazione di un nuovo bacino di invaso né per approvvigionamento idrico, né per esigenze di scolo;</p> <p>44/3 L'attività estrattiva non dovrà interferire con l'assetto idraulico dei cavi consorziali e oltre ai rispetti previsti dal DPR 128/1959, dovranno essere adottate misure tecniche adeguate per le aree contigue.</p> <p>44/4 Se prevista nei progetti di recupero, la riqualificazione idraulica dovrà essere valutata nel dettaglio dal Consorzio sia per la progettazione, sia per la gestione dei bacini.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**44/1** Il polo 23 “La Foma – Pascoletti”, oltre a contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di materiali argillosi per la realizzazione della Cispadana, è stato individuato anche per rispondere alle esigenze di ampliamento dell'area umida - naturalistica di fitodepurazione denominata Le Melegghine.

Le tipologie e i criteri di sistemazione e recupero contenuti nella scheda monografica del medesimo Polo, che contemplano anche la possibilità di realizzare una “zona destinata a bacini idraulici per usi plurimi a basso impatto ambientale” sono indirizzi che costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale.

Il Polo 23 viene confermato così come individuato nei documenti adottati, lasciando ai competenti organi ogni decisione circa la realizzazione di una cassa di laminazione delle piene.

L'osservazione 44/1 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

**44/2** Il PIAE definisce la programmazione dell'attività estrattiva con la localizzazione dei poli, mentre la definizione delle destinazioni finali deve avvenire di concerto con gli strumenti urbanistici generali (PTCP, PSC/PRG) e di settore (PTA) e pertanto l'individuazione dell'uso dovrà avvenire in sede di approvazione del piano di recupero finale, che dovrà ottenere autorizzazione o nulla osta da parte



degli enti competenti. Al fine di rendere esplicito tale rapporto è stato integrato l'art. 28 delle NTA PIAE/PAE.

L'osservazione 44/2 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

**44/3** L'iter di autorizzazione dei piani di coltivazione di cava prevede l'analisi delle problematiche connesse al rispetto della sicurezza delle infrastrutture esistenti ed in particolare deve essere tenuto in alta considerazione l'assetto idraulico esistente, come previsto dalle NTA.

L'osservazione 44/3 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

**44/4** I bacini saranno realizzati solo se previsti a fini idraulici o irrigui in altri piani di settore. Pertanto la loro progettazione e il programma di gestione saranno valutati necessariamente dai Consorzi di Bonifica territorialmente interessati, nell'ambito delle loro competenze istituzionali. Si veda precedente punto 44/2.

L'osservazione 44/4 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 45**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Castelfranco Emilia</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98850/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Le osservazioni sono nell'allegato C, con cui chiede: 45/1 riduzione del quantitativo a 4.500.000 m <sup>3</sup> 45/2 previsione di condizioni per il rilascio di titoli nel corretto adempimento degli obblighi previsti dai precedenti atti; 45/3 tre fasi di scavo e relativi quantitativi; 45/4 individuazione opere di mitigazione da realizzarsi nelle diverse fasi, talune anche prima dell'avvio dell'attività estrattiva. 45/5 la Giunta propone di non collocare il frantoio nel polo 12.

### **CONTRODEDUZIONE**

**45/1** La richiesta di apportare una riduzione del quantitativo da 5.450.000 m<sup>3</sup> a 4.500.000 m<sup>3</sup>, non individuando nel PAE 950.000 m<sup>3</sup>, è ammissibile, occorrendo valutare la proposta nell'insieme; occorre infatti considerare che tale scelta non è sconosciuta, nel passato alcuni PAE non hanno previsto e/o localizzato l'intero quantitativo assegnato dal PIAE. Occorre poi considerare che tale previsione non comporta una sostanziale alterazione del volume definito dal PIAE adottato, posto che è la sola riduzione prevista e la quantità non pianificata dai PAE sarà oggetto di ulteriori pronunce da parte della Provincia in sede di revisione (5 anno) ai sensi dell'art. 5 della NTA. Abbiamo quindi una sostanziale localizzazione della pianificazione provinciale e la previsione di strumenti che potranno consentire, verificato il permanere della domanda, la localizzazione della quantità non disciplinata dal PAE.

Il PAE di Castelfranco risulterà pertanto con un volume massimo autorizzabile nei prossimi 10 anni di 4.500.000 m<sup>3</sup>, di cui 1.000.000 da autorizzare solo successivamente alla fase di revisione provinciale, che ne abbia confermato la sussistenza del fabbisogno, determinazione da definire di concerto col Comune, mediante Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000.

Le fasi di attuazione proposte dal Comune per l'attuazione, in particolare avere coordinato la attività estrattiva della terza fase con la revisione al quinto da parte della Provincia, sono coerenti con le modifiche apportate all'art. 5 delle NTA del PIAE.

L'osservazione 45/1 **È ACCOLTA**.

**45/2** Le norme del PIAE e del PAE contengono specifici obblighi specialmente in materia di ripristino finale: il corretto adempimento degli obblighi definiti negli Accordi e nelle Convenzioni è condizione soggettiva per ottenere il rilascio di ulteriore titolo; così ovviamente il medesimo

inadempimento deve ritenersi già causa di sospensione e decadenza / revoca dell'autorizzazione rilasciata, poiché configura la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 16 della LR 17/1991 e quella del primo comma dell'art. 18 della LR 17/1991. Questi obblighi devono essere ripresi e dettagliati sia negli Accordi che nelle Convenzioni. I medesimi impegni devono inoltre essere assistiti da una garanzia fideiussoria idonea ad assicurare la reintegrazione del vulnus arrecato dall'inadempimento del privato. Al fine di sottolineare questi profili si introduce alle NTA del PIAE e del PAE all'art. art. 28 comma 3, lettera l), e m), che dispongono come segue.

*"l) condizione soggettiva per la sottoscrizione delle Convenzioni e il rilascio delle relative autorizzazioni è che il richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, o precedenti Convenzioni e autorizzazioni, pertanto sino a che permanga l'inadempimento non può essere sottoscritto alcun atto o rilasciate autorizzazioni. L'inadempimento cessa con la realizzazione delle opere previste o indicate dal Comune nell'atto di accertamento dell'inadempimento;*

*m) Accordi, Convenzioni e le relative autorizzazioni devono essere sospese e dichiarate decadute nei casi di accertamento di inadempimento agli impegni assunti in base ai medesimi Accordi, Convenzioni o alle prescrizioni delle autorizzazioni (art. 16 e 17 della LR 17/1991). Analogamente devono essere revocati gli Accordi, le Convenzioni e le relative autorizzazioni qualora l'inadempimento attenga al progetto di sistemazione finale e in tutte le altre cause che possano comportare un pericolo per l'interesse pubblico o per fatti che abbiano creato condizioni di pericolo all'incolumità e alla salute pubblica (art. 18 della LR 17/1991)".*

L'osservazione 45/2 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**45/3** Le NTA del PIAE prevedono che i Comuni debbano definire delle fasi di scavo al fine di assicurare un costante apporto di materiali sul mercato e nel contempo poter efficacemente rimodulare il Piano nel caso in cui, in sede di revisione o di verifiche, il fabbisogno teorico e il riscontro concreto abbiano sviluppi non coerenti tra loro. Occorre quindi introdurre un criterio volto a tutelare diversi interessi: l'ordinato e continuo esercizio dell'attività nel periodo di validità del Piano; mantenere una relazione tra fabbisogni e quantitativi disponibili. Le specifiche temporali hanno carattere ordinatorio rispetto all'attività, nel senso che il mancato sfruttamento di tutto o parte delle risorse assegnate ad una determinata fase non comporta la impossibilità di autorizzarle oltre il periodo di riferimento, mentre, a contrario, le quantità assegnate ad una determinata fase non possono essere autorizzate nel periodo antecedente al proprio. La proposta di fasi adottata è una tra quelle possibili; così anche quella proposta con l'osservazione assicura l'obiettivo generale e si coniuga con il progetto di sistemazione finale ed è pertanto meritevole di accoglimento, posto che individua una ripartizione per blocchi di anni (4+3+3) e le relative aree necessarie all'attività estrattiva nei volumi previsti, pertanto riducendo le aree che con PAE in itinere si andranno a utilizzare, procedendo secondo un criterio condivisibile. Infatti vengono dapprima privilegiate le aree già utilizzate e che sono soggette unicamente ad ulteriore approfondimento, poi con le aree

prossime ad una zona in cui si prevede un recupero a verde pubblico attrezzato, quindi l'ipotesi del bacino, in cui occorre previamente definire alcuni nodi attuativi ed è quindi necessario avere un congruo termine per risolverli. Il monitoraggio delle quantità effettivamente scavate dovrà poi comportare i necessari aggiustamenti nelle previsioni delle zone di scavo (mediante variante al PAE).

Il Comune chiede di introdurre una maggiore distanza dai fabbricati, come da tavole grafiche allegate, ampliando quella prevista dall'art. 46 NTA. In tal modo il Comune introduce nel PAE un elemento che può essere definito negli Accordi e Piano di Coltivazione; una anticipazione di scelte che comunque non è in contrasto con i criteri della pianificazione e con le disposizioni in materia, quindi accoglibile, sebbene introduca una rigidità, sebbene mitigata dalla possibilità di ridurre tale distanza previa accordo con le proprietà private, data dal procedimento di definizione del PAE e delle relative varianti. Conclusione: si accoglie la proposta e si introduce la modulazione della disponibilità dei quantitativi nelle tre fasi proposte dal Comune e si accolgono i nuovi elaborati cartografici.

L'osservazione 45/3 **È ACCOLTA**.

**45/4** Compete all'Accordo la definizione delle opere di mitigazione da realizzarsi in relazione all'attività estrattiva, in quanto in fase di specificazione delle modalità e tempi è possibile individuare le prime criticità sui diversi aspetti del territorio: aria, acqua, rumore, impatto visivo, viabilità, reintegrazione vegetazionale, interferenze con altri immobili contermini ecc. E' in questa fase che occorre definire un coordinato e efficace lavoro che deve fare della prevenzione un elemento di preferenza, pertanto per talune opere è corretto che vengano realizzate prima dell'attivazione dell'attività se servono appunto ad evitare che l'attività crei una situazione di pericolo con determinati beni tutelati. L'anticipazione dei contenuti nel PAE è nel caso specifico particolarmente delicato in quanto il PAE è approvato dalla Provincia, mentre gli Accordi sono di competenza dei Consigli Comunali. Ebbene, nel caso specifico non sussiste un problema di competenza. E' infatti certamente possibile anticipare nel PAE taluni contenuti relativi alla sistemazione finale ed alle opere di mitigazione, come il Comune richiede attraverso l'osservazione presentata, in quanto, attraverso l'Intesa, vi è comunque un momento decisionale in capo al Consiglio Comunale (competente a decidere l'Accordo). In ogni caso, per il proseguo i tempi, i modi e le ulteriori opere di mitigazione potranno essere meglio individuati direttamente con lo strumento dell'Accordo, quindi senza necessità di Varianti al PAE, ciò per assicurare i principi di celerità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

L'osservazione 45/4 **È ACCOLTA**.

**45/5** Ai sensi della LR 17/1991, art. 7 lett. a), compete espressamente al PAE definire la localizzazione degli impianti connessi, tale collocazione di competenza trova riscontro nell'attribuzione ai Comuni della disciplina dell'uso del territorio e la localizzazione di impianti, sebbene connessi quindi destinati

a essere demoliti non appena terminata l'attività estrattiva nel polo di riferimento, resta pur sempre attività industriale e come tale deve trovare un momento di analisi del sistema economico locale. Il PIAE ha dato attuazione alle conclusioni della Conferenza, prevedendo, a titolo di direttiva, siti astrattamente idonei o, con norma prescrittiva, quelli inidonei in ragione di vincoli sovraordinati, nello specifico di tutela del paesaggio e ambiente e, pertanto, non superabile dalla pianificazione di settore. Pertanto il Comune ha titolo per decidere se ritiene utile mantenere in loco impianti connessi (con ogni conseguenza sia positiva – attività produttiva significa posti di lavori, minor transito di mezzi ecc – e negativa quali rumore, polveri ecc) oppure non ammetterli con ogni conseguenza. La richiesta del Comune di eliminare dal PAE la previsione del frantoio, per ora espressa dalla Giunta, in quanto successivamente dovrà essere formalizzata anche dal Consiglio Comunale con l'approvazione dell'Intesa finale, quindi in quanto proveniente dall'ente competente a definire in via definitiva tale scelta non è sindacabile dalla Provincia è da accogliere. La reintroduzione del frantoio potrà essere compiuta solo previa variante specifica al PAE.

L'osservazione 45/5 **È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 46**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Claudio Boccolari e Emilia Boccolari</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98868/ 8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Proprietari di un'area già pianificata all'interno del POLO 4 in Comune di Campogalliano, sulla quale però non è possibile svolgere attività estrattiva, chiedono di poter autorizzare 70.000 m <sup>3</sup> di ghiaia.

### **CONTRODEDUZIONE**

Il PIAE ha individuato il Polo 4 come polo in chiusura: il volume autorizzato che non è stato effettivamente scavato risulta essere pari a 134.994 m<sup>3</sup>. La ricollocazione di tali volumi sarà stabilita in sede di accordo coi privati così come previsto all'art. 24 LR 7/04.

L'osservazione 46 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 47**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>A.T.O. N. 4</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98876/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Evidenza interferenze tra attività estrattiva e strumenti di pianificazione dei Servizi idrici a tutela delle acque relativamente alla identificazione delle zone di salvaguardia delle acque per consumo umano ex art. 94 Dlgs 152/06, in particolare: - POLO 8 S. Cesario; - POLO 6 Sassuolo; - POLO 10 Magazzino di Savignano Chiede che le prescrizioni inserite nel documento stilato da ATO nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione della cava Seghizza vengano adottate nelle successive attività estrattive dei Poli 8, 6 e 10.

### **CONTRODEDUZIONE**

L'osservazione attiene ad un profilo che di norma trova soluzione nel procedimento di autorizzazione, ma al fine di rendere maggiormente trasparente le procedure e i vincoli, può essere opportuno introdurre nelle schede monografiche dei Poli 6, 8 e 10 le prescrizioni che ATO ha inserito nell'ambito della cava Seghizza.

Si modificano pertanto le schede monografiche citate inserendo quanto segue:

“Fermo restando quanto previsto dal DLgs152/06, si applicano le prescrizioni che seguono solo se più cautelative rispetto alla tutela della risorsa idrica per il consumo umano:

- dovranno essere previsti, nell'ambito dei lotti annuali d'escavazione, dei sublotti a durata semestrale nei quali la realizzazione dello strato impermeabilizzante di fondo, descritto successivamente, dovrà precedere l'escavazione del lotto semestrale successivo;
- per ogni sublotto di ripristino morfologico interessato dall'area di rispetto dei pozzi dovrà essere realizzato uno strato impermeabilizzante di fondo in argilla naturale proveniente da cave, che dovrà essere opportunamente rullato e compattato fino al raggiungimento di almeno 1 m di spessore e dovrà avere un coefficiente di permeabilità  $\leq 1 \times 10^{-6}$  cm/s; in riferimento al singolo sublotto il raggiungimento di tale valore di permeabilità dovrà essere testato mediante la realizzazione di almeno una prova di permeabilità in sito o in laboratorio, su campione indisturbato. I risultati di tale prova dovranno essere fatti pervenire al Comune, che avvalerà o meno il completamento del ripristino;
- il ripristino delle successive quote oltre il metro suddetto e dei sublotti non interessati dall'area di rispetto dei pozzi avverrà secondo le seguenti modalità:

dovrà essere tenuto a cura del gestore un registro di carico dei materiali ingressati che ne indichi quantità, provenienza e tipologia;

inoltre si prescrive che:

- l'utilizzo di limi derivati da procedimenti industriali di lavaggio dei materiali litoidi è consentito solo se palabili e ottenuti senza l'utilizzo di additivi flocculanti;
- dopo il ritombamento con i materiali indicati all'art.54 delle NTA del PIAE dovrà essere prodotta una mappatura dei materiali, ad esclusione dello strato impermeabilizzante di fondo in argilla, e dovrà essere prelevato, in base alle prescrizioni di cui all'Allegato n. 2 del D.M. 471/1999, almeno un campione in doppio per ogni tipologia merceologica fino a quantità pari a 5.000 m<sup>3</sup>; per quantità superiori dovrà essere prelevato un campione in doppio ogni 5.000 m<sup>3</sup> o frazione di essi (vedi tabella esemplificativa seguente).

<b>Quantità (m<sup>3</sup>) per tipologia merceologica</b>	<b>Numero di campioni (doppi) per tipologia merceologica</b>
$Q \leq 5.000$	N = 1
$5.000 < Q \leq 10.000$	N = 2
$10.000 < Q \leq 15.000$	N = 3
$15.000 < Q \leq 20.000$	N = 4
$20.000 < Q \leq 25.000$	N = 5
...	...

Il Comune si riserva di chiedere ulteriori campioni in base all'origine dei materiali. Di questo doppio campione uno dovrà essere messo a disposizione di ARPA, per le eventuali contro analisi, e l'altro dovrà essere analizzato da un laboratorio certificato SINAL in riferimento ai seguenti parametri, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato n.1 del D.M. 471/1999: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Idrocarburi Leggeri C < 12 e Idrocarburi pesanti C > 12. I valori dovranno rispettare i limiti fissati dalla colonna A, Tabella 1, Allegato 1 del DM 471/1999;

- i risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno essere comunicati al Comune entro 30 gg. dal termine delle operazioni di sistemazione in cava dei materiali di ripristino. Nel caso di non rispetto dei limiti la Ditta esercente dovrà provvedere, a suo completo carico, all'immediata rimozione dei materiali inquinati secondo le procedure previste dal DM 471/1999
- sull'atto fideiussorio nella causale dovrà essere specificato che gli importi, oltre a coprire i ripristini e le manutenzioni, copriranno anche eventuali danni ambientali, riconducibili all'attività estrattiva, che possano compromettere direttamente o indirettamente la qualità della risorsa idrica e/o la funzionalità dell'adiacente campo acquifero. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire dopo un anno dell'avvenuto ripristino dichiarato e verificato secondo le disposizioni comunali."



La profondità massima di scavo deve essere contenuta entro la profondità di 10 metri dal piano campagna sia entro le Zone di Rispetto delle captazioni acquedottistiche sia entro le Zone di Riserva art. 28A PTCP.

L'osservazione 47 **È ACCOLTA**

### **OSSERVAZIONE N. 48**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Confagricoltura – COPAGRI – CIA Modena– Federazione Prov.le coltivatori diretti di Modena</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98665/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	L'osservazione ha ad oggetto l'area nord , poli indicati dal PIAE in relazione alla realizzazione della Cispadana, chiedono che i poli vengano individuati in relazione e prossimità del tracciato (cave a progetto). Elencano 7 vantaggi di questa scelta.

### **CONTRODEDUZIONE**

La scelta delle aree è avvenuta esaminando le diverse esigenze e consapevoli degli effetti di queste sul territorio, cercando quindi la soluzione che meglio le contemperasse: le cave determinano un mutamento morfologico irreversibile; tale mutamento può essere diffuso o concentrato; spesso occorre fare degli scavi per altri usi (attività rumorose, attività sportive per la pesca, canoa, bacini irrigui, casse espansione, aree di recupero naturalistico ecc). La scelta delle aree ha quindi cercato di coniugare questi profili, in stretta collaborazione con le Amministrazioni comunali, verificando la possibilità di eventuali probabili connessioni con altri usi futuri da assumere come possibili (tra le diverse) destinazioni finali, così che la modifica morfologica possa essere contemperata con una necessità ulteriore da realizzare. Si determina in questo modo un valore aggiunto in quanto i Poli concorrono a rispondere al fabbisogno di materiali e la Provincia realizza una programmazione coordinata ed efficace, che tende al ridurre e a funzionalizzare l'uso del territorio. Trattasi pertanto di scelta condivisa e con cui sono stati attuati gli indirizzi della Conferenza di Pianificazione.

L'osservazione 48 **NON È ACCOLTA**

### **OSSERVAZIONE N. 49**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Donini Antonio</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98729/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Proprietario di un'area in Comune di Serramazzoni, parte inclusa e per parte esclusa dal Polo 3 Varana. Chiede l'inclusione di tutta la proprietà rettificando il perimetro del Polo 3 Varana.

### **CONTRODEDUZIONE**

L'istante chiede l'inserimento di un'area compresa all'interno di un SIC (Sito di Importanza Comunitaria). Un criterio assunto dal PIAE è quello di limitare, ridurre e ripermetrare escludendo le aree che abbiano una specifica valenza ambientale. Sono state sottoposte a "valutazione di incidenza" le previsioni del PIAE / PAE: fin dai lavori preliminari si è assunto il criterio di escludere le aree di estrazione e attività connesse nelle aree SIC, ritenendo tali attività in contrasto con gli obiettivi assunti dal PIAE.

L'area di cui si tratta non è funzionale al reperimento del volume assegnato al Polo 3; laddove la progettazione di dettaglio dovesse fare emergere la necessità di procedere alla rettifica dei confini per evitare la formazione di relitti o lotti sostanzialmente inutilizzabili, il Comune potrà procedere, mediante variante al PAE, alla rettifica dei confini nei limiti quantitativi definiti dalle specifiche norme del PIAE.

L'osservazione 49 **NON È ACCOLTA**

### OSSERVAZIONE N. 50

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Legambiente Circolo “Chico Mendes”</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98671/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Chiedono:</p> <p>50/1 ridimensionamento dei quantitativi per realizzare un modello di sviluppo sostenibile;</p> <p>50/2 bacini irrigui: vadano utilizzati i quantitativi previsti dal PIAE e non aggiuntivi;</p> <p>50/3 favorire l'utilizzo di materiali alternativi e riduzioni quantità;</p> <p>50/4 sanzionare col ritiro dell'autorizzazione chi non adempie correttamente ; potenziare l'Ufficio preposto ai controlli;</p> <p>50/5 dare maggiore concretezza ai trasferimenti dei frantoi con clausole e prescrizioni;</p> <p>50/6 costituzione Tavolo di garanzia sulla attuazione del PIAE con Enti locali, Arpa, associazioni ambientaliste;</p> <p>50/7 rafforzare i controlli ambientali in particolare per la tutela delle falde con assunzione di migliore tecnologie e strumentazioni e sospensione attività in presenza di dati anomali e garanzie fideiussorie;</p> <p>50/8 la attuazione per stralci e previa certezza del ripristino ;</p> <p>50/9 garanzie attecchimento ripristini ambientali (2 anni min dalla presa in carico da parte del Comune);</p> <p>50/10 in merito al PAE di Formigine si chiede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- molti elementi rimandati a successivi accordi vengano chiariti prima dell'approvazione del PIAE/PAE,</li> <li>- la destinazione finale del polo 6 sia prevalentemente naturalistica,</li> <li>- vengano fornite garanzie e tempi brevi per il trasferimento del frantoio Cottafova</li> </ul>

### **CONTRODEDUZIONE**

**50/1** Si veda quanto controdedotto in relazione alle osservazioni da 10/1 a 10/10.

Posta pertanto la correttezza della stima effettuata relativamente al fabbisogno, ed al fine di tenere opportunamente conto degli indicatori economici che inducono a ritenere possibile il verificarsi di una contrazione della domanda registrata dai mercati, la cui durata ed effetti non sono facilmente quantificabili, sono state introdotte, tenuto conto delle diverse sollecitazioni pervenute anche in sede di osservazioni ed applicando un criterio improntato alla doverosa prudenza, opportune misure. Tali misure sono finalizzate al puntuale monitoraggio delle condizioni socio economiche del territorio al fine di poter eventualmente adottare tempestive azioni correttive.

In particolare con la modifica dell'art. 5 delle NTA del PIAE si prevede di:

introduzione di un ulteriore momento di verifica da effettuare al terzo anno di validità del Piano;

introduzione di un nuovo criterio attuativo che condiziona la disponibilità di parte del materiale pianificato all'esito dei due momenti di verifica al terzo e quinto anno.

Il comma 9 dell'art. 5 delle NTA del PIAE così dispone:

"9. (P) I PAE o gli Accordi devono definire idonei stralci attuativi. In particolare, in relazione alle revisioni del PIAE, i Comuni devono attenersi al seguente criterio attuativo: i PAE, per le previsioni estrattive di limi argillosi di bassa pianura nonché di sabbie e ghiaie alluvionali, devono prevedere che nei primi 5 anni di vigenza del PIAE 2008 il volume massimo autorizzabile non può essere maggiore al 50% della potenzialità estrattiva assegnata in ampliamento con la variante generale PIAE 2008. Detto criterio attuativo non trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Richieste di rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività in relazione all'approvazione delle opere pubbliche che hanno significativamente inciso sui quantitativi del fabbisogno che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi;
- b) autorizzazioni relative ai quantitativi connessi ad interventi di recupero ambientale, che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi.

L'osservazione 50/1 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**50/2** Il PIAE non ha competenza in materia di individuazione dei Bacini irrigui, pertanto in sede di controdeduzioni al PIAE non è possibile escludere che la realizzazione di bacini possa portare al mercato volumi non pianificati dal presente Piano. Il PIAE, in ragione dei principi di efficienza e coerenza amministrativa, ha cercato di creare le condizioni affinché l'attività estrattiva possa facilitare, creando sinergie utili nell'interesse pubblico, la realizzazione di altri piani di settore (PTA, la tutela del sistema idrografico).

A tal fine il PIAE ha individuato una molteplicità di strumenti: includendo tra le diverse destinazioni finali possibili quella dei bacini; riservando determinate quantità (circa il 50% delle previsioni di ghiaie complessive) di materiali a opere di natura ambientale, includendo tra le opere di natura ambientale anche i bacini. Resta che la previsione di bacini è scelta che non compete al PIAE/PAE, ma ad altri piani di settore. Il progetto di sistemazione finale, laddove si realizzano le condizioni necessarie, potrà prevedere la realizzazione di bacini. In tale fase dovrà essere effettuata anche la individuazione di soggetti gestori che ne assicurino la eventuale ultimazione (opere di connessione con sistema esterno al polo), la gestione e la manutenzione.

L'osservazione 50/2 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

**50/3** Si veda quanto controdedotto all'osservazione 10. Nel dimensionare il PIAE la Provincia ha tenuto conto dei quantitativi che si potranno risparmiare dal recupero dei materiali. La individuazione delle azioni utili a favorire l'utilizzo di materiali alternativi e il riutilizzo dei materiali da

recupero attiene ad altri strumenti: PTCP; legislazione in materia di opere pubbliche ed edilizia privata; PRG – PSC/POC, ecc..

L'osservazione 50/3 **NON È PERTINENTE**.

**50/4 – 50/5** Le NTA del PIAE in itinere hanno introdotto un sistema più severo che assicuri l'ultimazione delle sistemazioni finali, intervenendo a includere specifiche condizioni al rilascio di nuovi titoli; infatti all'art. 24, comma 6 e art. 28, comma 3 lett. i) delle NTA del PIAE prevedono che non si possa rilasciare altre autorizzazioni a chi risulti inadempiente rispetto a precedenti impegni sottoscritti. La medesima clausola potrà quindi rendere maggiormente efficaci anche gli accordi pregressi.

Le osservazioni 50/4 e 50/5 sono **PARZIALMENTE ACCOLTE**.

**50/6** La partecipazione di tutti i soggetti (privati, associazioni, imprese ecc) è un cardine del sistema amministrativo ed in particolare di quello che attiene all'Ambiente. Pertanto nei tempi e modi previsti dalla legge vi dovrà essere il coinvolgimento di tutti i soggetti, in particolare nei momenti di verifica, monitoraggio e revisione del PIAE (art. 5). Gli organi politici, al fine di consentire sempre maggiori strumenti di partecipazione, potranno di volta in volta concertare modalità ulteriori di coinvolgimento, ma poiché trattasi di azione di natura non vincolata, non pare opportuno indicarle con carattere obbligatorio in un piano di settore, volto, si ripete, a individuare quantità del fabbisogno e localizzazione dei relativi volumi.

L'osservazione 50/6 **NON È ACCOLTA**.

**50/7** I controlli ambientali, inclusi quelli sulle acque sotterranee, sono stati predisposti in relazione ai risultati delle elaborazioni effettuate sull'impatto da estrazione e riportate nello SBA. A seconda dell'ubicazione del polo/ambito estrattivo in relazione alle zone di protezione delle acque sotterranee, la profondità di scavo, la presenza nell'intorno di pozzi ad uso acquedottistico o aree di riserva e delle condizioni idrogeologiche del territorio, sono stati prescritti monitoraggi più o meno ravvicinati nel tempo. La possibilità di inserire rilevazioni in continuo, ulteriori rispetto alla misura del livello piezometrico, ad esempio pH e conducibilità per i quali il dato risulta attendibile per le valutazioni ambientali, ad oggi non risulta ragionevolmente attuabile. Si sottolinea però che il monitoraggio discontinuo (mensile o trimestrale), risulta comunque efficace nel valutare in tempi brevi un eventuale episodio di inquinamento; la frequenza di monitoraggio prescritta per ciascun polo/ambito estrattivo è commisurata alle caratteristiche idrogeologiche della falda tenendo in considerazione i tempi di percorrenza dell'inquinante nello strato insaturo (percolazione verticale) e nello strato saturo (propagazione orizzontale).

In merito alla rilevazione dei dati anomali, l'art. 13 comma 10 del PIAE, prevede che le analisi debbano essere trasmesse entro 30 giorni dal rilievo a Comune, Provincia ed Arpa, assicurando in

tal modo una informazione in tempi adeguati, delle situazione e quindi anche delle anomalie.

In fase di predisposizione definitiva del monitoraggio, verrà anche individuato una procedura di intervento da attivare nel caso vengano registrate delle anomalie.

Quanto alle garanzie si ritiene che l'ipotesi sia già compresa nel comma 5 dell'art. 28 delle NTA. In ogni caso, al fine di eliminare ogni residua incertezza il comma è modificato.

Testo vigente:

“5. Il PAE deve disciplinare la prestazione di idonee garanzie per assicurare la disponibilità di congrue somme per un intervento d'ufficio volto ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava. In ogni caso, il valore non può essere inferiore all'importo delle opere relative alla fase del recupero, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato riportati in tariffari della Camera di Commercio di Modena. La fideiussione può essere in parte ridotta in relazione agli stralci di esecuzione del progetto di recupero.”

Testo modificato

“Il PAE o l'Accordo devono disciplinare la prestazione di idonee garanzie per assicurare la disponibilità di congrue somme per gli interventi d'ufficio volti ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava, ivi compresi quelli che vengano richiesti dalle competenti autorità ambientali in relazione a rilevazione di dati anomali o sopravvenute condizioni di rischio. In ogni caso, il valore non può essere inferiore all'importo delle opere relative alla fase del recupero, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato riportati in tariffari della Camera di Commercio di Modena. La fideiussione può essere in parte ridotta in relazione agli stralci di esecuzione del progetto di recupero.

L'osservazione 50/7 è **PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**50/8** Le modalità di attuazione sono oggetto specifico del PAE o degli Accordi, ciò in relazione alle dimensioni dell'area, ai volumi da scavare e delle destinazioni finali. Normalmente tutti i Piani prevedono degli stralci, essendo una condizione tecnica per poter procedere nei poli di dimensioni non modestissime. L'organizzazione per stralci ha anche il vantaggio, evidenziato dagli istanti, di condizionare lo stralcio successivo alla previa attuazione della sistemazione (parziale o totale) di quella precedente: tale condizione è poi rafforzata dalla previsione, introdotta con questo piano, del corretto adempimento degli obblighi quale condizione per il rilascio di ulteriori autorizzazioni. Resta che tale materia è di competenza dei Comuni e pertanto non è dato alla Provincia il potere di impartire prescrizioni, ma solamente direttive. A tal fine già il comma 2 lett. c) dell'art.21 del PIAE indica la ripartizione (“Lotti e sub comparti), si potrebbe quindi integrare come segue

Testo adottato

c) il programma temporale delle attività estrattive, completato con l'individuazione degli eventuali lotti e sub comparti di intervento nel rispetto dei quantitativi indicati dal PIAE, da individuare garantendo una ordinata e funzionale prosecuzione dei lavori di sistemazione e recupero finale;

Testo modificato

c) il programma temporale delle attività estrattive, completato con l'individuazione **degli stralci o fasi di attuazione** ed eventuali lotti di intervento nel rispetto dei quantitativi indicati dal PIAE, da individuare garantendo una ordinata e funzionale prosecuzione dei lavori di sistemazione e recupero finale;

L'osservazione 50/8 è **PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**50/9** Il PIAE contiene una norma, l' art. 27 comma 5, che prevede l'obbligo di manutenzione per almeno TRE anni.

L'osservazione 50/9 **NON È ACCOLTA**.

**50/10** Quanto all'anticipazione dei contenuti dell'Accordo, questi attengono profili di dettaglio e pertanto non di competenza di uno strumento di programmazione: PAE. In riferimento alle tipologie e alle modalità di ripristino l'art. 19, comma 3 già prevede esclusivamente due tipologie di ripristino a spiccata vocazione naturalistica. Inoltre, le modifiche apportate alle NTA hanno rafforzato la destinazione naturalistica, ponendo l'obiettivo che il 50% delle aree estrattive venga destinata ad usi naturalistici. Infine il PIAE e il PAE hanno creato le condizioni per realizzare il trasferimento, destinando una quota dei volumi assegnati a interventi di riqualificazione ambientale, tra questi i trasferimenti degli impianti (frantoi).

L'osservazione 50/10 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.



### **OSSERVAZIONE N. 51**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>WWF – Italia Nostra - GGEV</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98674/ 8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiedono stralcio ambito Monte Sasso in quanto: a) vallata rinaturalizzata con elementi ecologici di pregio b) nell'interno ci sono borghi storici di pregio c) la viabilità a monte non è adeguata a sostenere l'attività d) popolazione contraria (petizione)

### **CONTRODEDUZIONE**

Si premette che il progetto di PAE comunale adottato per il Comune di Pavullo recepisce tutte le previsioni del PIAE 2008, ad esclusione dell'Ambito Estrattivo Comunale Perimetrato denominato "Monte Sasso" in esame, che pertanto oggi non si configura come sito di cava a cui sia possibile dare attuazione, in quanto si renderebbe comunque necessario un riadeguamento del PAE

La Variante generale al PIAE ha evidenziato la necessità di nuove aree sul territorio comunale in quanto le ex-cave storiche sono in progressivo esaurimento e necessitano di una sistemazione finale e definitiva.

Il PIAE ha posto l'esigenza di trovare almeno un nuovo sito per l'estrazione di materiali litici, da individuare compatibilmente con i vincoli territoriali e ambientali esistenti.

La scelta di Iddiano, in Comune di Pavullo, discende dalla sua individuazione in specifici studi litologici (Università di Modena, 1985).

La previsione estrattiva di Monte Sasso, tuttavia, non è stata inserita nel PAE 2008 in quanto richiede approfondimenti conoscitivi.

Solo qualora gli approfondimenti puntuali diano esito favorevole, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale che della gestione economica della cava, tale sito potrà divenire un' alternativa ai siti estrattivi montani oggi in esaurimento, in ogni caso si dovrà procedere mediante Variante specifica al PAE 2008.

L'osservazione 51 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 52**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>PRC Gruppo consiliare provinciale Modena VERDI Gruppo consiliare provinciale Modena PdCI Federazione di Modena Sinistra Democratica Modena</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98668/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>52/1 il coefficiente di 0.547, utilizzato per individuare il fabbisogno per edilizia residenziale è alto ed è stato individuato solo da un confronto con gli operatori del settore. Si propone di utilizzare un indice di 0.365 m<sup>3</sup> di ghiaia e sabbia per m<sup>3</sup> di edificato e di considerare un incremento di nuovi alloggi per il decennio pari a 33.160 (ip. medio-minima) e non a 48.150 come nel piano adottato</p> <p>b) gli appartamenti sono più piccoli di 150 mq anche considerando le pertinenze</p> <p>c) si propone di decurtare del 25% il fabbisogno per l'edilizia non residenziale e passare da 10.633.000 m<sup>3</sup> a 7.974.000 m<sup>3</sup></p> <p>52/2 deve essere rideterminato il fabbisogno di materiale per l'autostrada cispadana: il fabbisogno ammonta ad un volume totale di 7.232.000 m<sup>3</sup> e non 14.870.000 come da piano adottato;</p> <p>52/3 incentivare l'uso dei materiali alternativi nelle opere pubbliche;</p> <p>52/4 si chiede di estrarre solo l'argilla per laterizi che serve ad alimentare le aziende del nostro territorio;</p> <p>52/5 si propone di fissare una profondità massima di scavo in 10 metri con l'obbligo – previsto dal PTA - di non andare in profondità di scavo oltre il livello della falda.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**52/1** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 10.

Posta pertanto la correttezza della stima effettuata relativamente al fabbisogno, ed al fine di tenere opportunamente conto degli indicatori economici che inducono a ritenere possibile il verificarsi di una contrazione della domanda registrata dai mercati, la cui durata ed effetti non sono facilmente quantificabili, sono state introdotte, tenuto conto delle diverse sollecitazioni pervenute anche in sede di osservazioni ed applicando un criterio improntato alla doverosa prudenza, opportune misure. Tali misure sono finalizzate al puntuale monitoraggio delle condizioni socio economiche del territorio al fine di poter eventualmente adottare tempestive azioni correttive.

In particolare con la modifica dell'art. 5 delle NTA del PIAE si prevede di:

- introduzione di un ulteriore momento di verifica da effettuare al terzo anno di validità del Piano;
- introduzione di un nuovo criterio attuativo che condiziona la disponibilità di parte del materiale pianificato all'esito dei due momenti di verifica al terzo e quinto anno.

Il comma 9 dell'art. 5 delle NTA del PIAE così dispone:

"9. (P) I PAE o gli Accordi devono definire idonei stralci attuativi. In particolare, in relazione alle revisioni del PIAE, i Comuni devono attenersi al seguente criterio attuativo: i PAE, per le previsioni estrattive di limi argillosi di bassa pianura nonché di sabbie e ghiaie alluvionali, devono prevedere che nei primi 5 anni di vigenza del PIAE 2008 il volume massimo autorizzabile non può essere maggiore al 50% della potenzialità estrattiva assegnata in ampliamento con la variante generale PIAE 2008. Detto criterio attuativo non trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Richieste di rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività in relazione all'approvazione delle opere pubbliche che hanno significativamente inciso sui quantitativi del fabbisogno che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi;
- b) autorizzazioni relative ai quantitativi connessi ad interventi di recupero ambientale, che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi.

L'osservazione 52/1 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**52/2** Il fabbisogno per la Cispadana è stato stimato dal competente servizio Lavori pubblici della Provincia di Modena che ha computato non solo l'opera principale, ma anche tutte le opere connesse: raccordi, sovrappassi, zone scambio, piste di cantiere, aree attrezzate ecc.

Si vedano inoltre le modifiche all'art. 5 delle NTA del PIAE; la norma modificata condiziona la disponibilità di parte del materiale alla revisione al terzo e quinto anno del PIAE.

L'osservazione 52/2 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**52/3** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

L'osservazione 52/3 **NON È ACCOLTA.**

**52/4** I fabbisogni sono stati individuati con riferimento alle previsioni di sviluppo e della conseguente domanda di materiali, data dalla somma dei bisogni espressi dal territorio locale, pur non potendoci esimere dal corrispondere, seppure in termini non significativi, alla richiesta della Regione di dare un nostro contributo, stante la disponibilità di materie nella nostra provincia, al fabbisogno di altri settori, come quello ceramico, settori in crisi il cui rilancio può essere favorito dalla disponibilità di materiali in loco a basso costo.

L'osservazione 52/4 **NON È ACCOLTA.**

**52/5** si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

Si ripete che sussiste l'obbligo previsto dall'art. 20 delle NTA del PIAE/ PAE di mantenere sempre un franco di almeno 1,5 metri, con la sola eccezione per gli scavi connessi al ripristino a aree idonee per ospitare bacini a basso impatto.

L'osservazione 52/5 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 53**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Cesare Volpi</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98661/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>53/1 POLO 11: lamentano una situazione compromessa dalla presenza del polo 11, dell'impianto per il calcestruzzo e di quello per il bitume (in realizzazione); sono preoccupati per il transito di circa 500 mezzi al giorno.</p> <p>53/2 POLO 10: il polo prevede di scavare a pochi metri dalle case; chiedono il mantenimento di una fascia di rispetto piantumazioni con essenze sempreverdi.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**53/1** Si vedano le controdeduzioni alle osservazioni nn 1, 10 e 62.

L'osservazione 53/1 **NON È ACCOLTA.**

**53/2** La distanza dagli edifici prevista dal DPR 128/1959 assicura una tutela sanitaria ritenuta dal legislatore in termini generali idonea. Tale previsione potrà essere oggetto di specificazione, nel merito attraverso l'obbligo di una maggiore distanza da determinati edifici, qualora l'istruttoria (screening, VIA, VAS ecc) evidenzia la presenza di elementi di rischio o superamento dei livelli e pertanto la maggiore distanza divenga misura necessaria unitamente alle altre opere da prevedersi (mitigazione, riduzione impatti, interventi di manutenzione ecc) tra queste anche le piantumazioni con essenze sempreverdi.

L'osservazione 53/2 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 54**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>CIA Confederazione Italiana Agricoltori</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98666/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	54/1 Chiede un'attenta valutazione del territorio come bene "finito e da tutelare", in particolare prevedendo misure di controllo e misure di tutela del sistema irriguo. 54/2 Chiede la concertazione circa la destinazione degli introiti derivanti dall'attività per il miglioramento delle condizioni del territorio. 54/3 Fornisce sostegno ai piani dei Consorzi di bonifica e alla realizzazione di bacini di stoccaggio.

### **CONTRODEDUZIONE**

**54/1** La conferenza di pianificazione ha definito criteri per la redazione del PIAE specificatamente volti alla tutela dell'ambiente; come emerge dall'esame anche delle controdeduzioni questi hanno ordinato non solo la redazione ma anche le deduzioni, che hanno determinato il sostanziale non accoglimento delle richieste volte ad ampliare perimetri e quantità, mentre sono state accolte le proposte di ARPA che puntualmente hanno meglio definito azioni concrete di tutela. L'osservazione di principio non è quindi stata solo condivisa ma anche applicata.

L'osservazione 54/1 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA**.

**54/2** La gestione delle entrate è definita dalla legge regionale e le risorse hanno un vincolo di destinazione per l'attività di gestione delle competenze e per la realizzazione di progetti per ripristini. La modalità di gestione delle risorse è materia che compete agli organi di gestione e questi valuteranno le modalità di coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati; questa materia che non attiene alla pianificazione dell'attività, pertanto non può essere oggetto di prescrizioni da parte del PIAE.

L'osservazione **NON È PERTINENTE**

**54/3** Il PIAE è piano di settore distinto dal Piano che localizza i bacini di stoccaggio, laminazione ecc. Si rinvia a quanto già controdedotto in relazione all'osservazione 50/2.

L'osservazione 54/3 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 55**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frignano Argilla Sas</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98024/ 8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Il PIAE vigente assegna 490.000 m <sup>3</sup> argille in due ambiti comunali ed il PAE ha individuato un solo ambito Cava “Tana della Volpe” 240.000 m <sup>3</sup> ; il PIAE 2008 inserisce l’ambito per il solo recupero. Chiede venga riassegnato alla cava Tana della Volpe il quantitativo di 240.000 m <sup>3</sup> .

### **CONTRODEDUZIONE**

L’osservazione ha fatto emergere la necessità di argille rosse a servizio di imprese locali. Tra gli obiettivi del piano vi è sia l’individuazione all’interno della provincia del materiale per i fabbisogni locali, sia il recupero delle cave abbandonate, ai sensi dell’art. 37 NTA PIAE. L’assegnazione di ulteriori quantitativi di materiale oltre ed essere allineato con le previsioni del fabbisogno, per la parte che eccede la sua quantificazione in valori minimi, può essere riservata ad obiettivi di recupero e ripristino ambientale.

Pertanto, sentito anche il Comune, la Provincia propone di assegnare al PAE del Comune di Pavullo un ambito di 250.000 m<sup>3</sup> di argilla rossa, da individuare nel corso di validità decennale, mediante apposita variante al PAE, area che in ipotesi potrà anche coincidere col sito “Tana della Volpe”, riservando detto volume al soggetto che si assuma l’impegno ad effettuare il recupero di una cava abbandonata presente nel territorio comunale.

L’osservazione 55 è **PARZIALMENTE ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 56**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Lista civica Spilamberto Solidarietà Ambiente</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97900/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Osservazione divisa in due parti: la prima riguarda dichiarazioni di principio; la seconda le NTA: anche qui non si entra nel merito dei singoli articoli, ma si fanno osservazioni generali.</p> <p>56 / A Osservazioni generali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si chiede il riesame del fabbisogno alla luce del mancato utilizzo delle previsioni e della necessità di valutare la tutela del bene e effetti della sottrazione delle aree all'attività agricola e sulla viabilità.</li><li>- si contesta il principio di autosufficienza assunto dalla Provincia.</li></ul> <p>Osservazioni sulle NTA</p> <p>56/1 maggiori controlli e da soggetti diversi;</p> <p>56/2 controllo sui materiali portati in cava ;</p> <p>56/3 riutilizzo del solo cappellaccio;</p> <p>56/4 no ritombamento con altri materiali per evitare dispersioni in falda;</p> <p>56/5 no riutilizzo per attività produttive, solo uso naturalistico e agricolo;</p> <p>56/6 la cava esaurita deve diventare patrimonio pubblico;</p> <p>56/7 l'esercizio dell'attività solo dalle 7.00 alle 19;</p> <p>56/8 profondità max 10 metri anche per i bacini irrigui;</p> <p>56/9 no all'AEC di Ponte Guero in quanto il sito è tutelato dal PTCP e dal PRG di Spilamberto;</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**56/A** si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

Posta pertanto la correttezza della stima effettuata relativamente al fabbisogno, ed al fine di tenere opportunamente conto degli indicatori economici che inducono a ritenere possibile il verificarsi di una contrazione della domanda registrata dai mercati, la cui durata ed effetti non sono facilmente quantificabili, sono state introdotte, tenuto conto delle diverse sollecitazioni pervenute anche in sede di osservazioni ed applicando un criterio improntato alla doverosa prudenza, opportune misure. Tali misure sono finalizzate al puntuale monitoraggio delle condizioni socio economiche del territorio al fine di poter eventualmente adottare tempestive azioni correttive.

In particolare con la modifica dell'art. 5 delle NTA del PIAE si prevede di:

- introduzione di un ulteriore momento di verifica da effettuare al terzo anno di validità del Piano;
- introduzione di un nuovo criterio attuativo che condiziona la disponibilità di parte del materiale pianificato all'esito dei due momenti di verifica al terzo e quinto anno.

Il comma 9 dell'art. 5 delle NTA del PIAE così dispone:



"9. (P) I PAE o gli Accordi devono definire idonei stralci attuativi. In particolare, in relazione alle revisioni del PIAE, i Comuni devono attenersi al seguente criterio attuativo: i PAE, per le previsioni estrattive di limi argillosi di bassa pianura nonché di sabbie e ghiaie alluvionali, devono prevedere che nei primi 5 anni di vigenza del PIAE 2008 il volume massimo autorizzabile non può essere maggiore al 50% della potenzialità estrattiva assegnata in ampliamento con la variante generale PIAE 2008. Detto criterio attuativo non trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Richieste di rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività in relazione all'approvazione delle opere pubbliche che hanno significativamente inciso sui quantitativi del fabbisogno che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi;
- b) autorizzazioni relative ai quantitativi connessi ad interventi di recupero ambientale, che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi.

L'osservazione 56/A È PARZIALMENTE ACCOLTA.

**56/1** L'attività di controllo è la fase di maggiore delicatezza, in quanto non si tratta di riscrivere le norme ma di avere strutture tecniche – amministrative con professionalità adeguate, nel numero adeguato e dotato di idonea strumentazione. La Provincia si impegna a incrementare l'ufficio provinciale (UCCI) offrendo non solo attività di controllo, ma anche competenze per una puntuale verifica dei progetti di coltivazione, dei dati relativi al monitoraggio. I Comuni potranno quindi aderire all'Ucci: gli enti interessati potranno non limitare l'attività alla sola fase istruttoria dei sopralluoghi, ma estendere la collaborazione anche alle ulteriori fasi, quali l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori, riscossione fidejussioni ecc. La terzietà dell'UCCI rispetto al rapporto autorizzatorio è segno anche di maggiore imparzialità circa l'interpretazione e la conclusione del procedimento. Inoltre la Provincia sta predisponendo un protocollo tecnico con ARPA per il monitoraggio e per l'esame delle relazioni annuali e si impegna a verificare la possibilità di ricorrere a strumenti innovativi sia di carattere visivo (telecamere, foto satellitari ecc) che strumentale. L'invito degli esponenti è quindi accolto e a tal fine si inserisce apposito comma all'art. 32 delle NTA del PIAE

"5. Entro un anno dall'entrata in vigore del PIAE 2008 il dirigente responsabile presenta alla Giunta provinciale un progetto di riorganizzazione e rafforzamento delle funzioni proprie e di supporto alle Amministrazioni comunali e per garantire maggiori livelli di controllo. Entro il medesimo termine è definita la bozza di protocollo tecnico Provincia – ARPA in materia di monitoraggio, idoneo a fornire anche indicazioni per l'applicazione del DLgs 117/2008, nonché per acquisire elementi utili per la stesura della relazione annuale e per la revisione del PIAE"

L'osservazione 56/1 è PARZIALMENTE ACCOLTA.

**56/2 – 56/3 – 56/4** L'entrata in vigore del DLgs 117 del 30/05/08 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell' Allegato 1 dello stesso decreto.

Relativamente ai materiali di ritombamento dovranno essere effettuate le opportune analisi chimiche e dovrà essere dimostrata la conformità ai limiti riportati nella colonna A Tab.1 Allegato 5, al titolo V della parte quarta del DLgs 152/06. Dovranno altresì essere rispettati i limiti di conformità delle acque sotterranee secondo il DLgs 31/2001. Questa prescrizione è già accolta dall'art. 54 delle NTA (comma 3, lett. a). Il ritombamento è infatti disciplinato dall'art. 54 delle NTA del PIAE/PAE, ora implementato dalle norme del DLgs 117/2008 che impongono norme di tutela volte a prevenire situazioni di rischio. Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/4.

Le osservazioni 56/2 – 56/3 – 56/4 sono **PARZIALMENTE ACCOLTE**.

**56/5** Il PIAE fornisce indicazioni di possibili destinazioni, con preferenza per gli usi naturalistici, agricoli a basso impatto, sportivi ricreativi (art. 11, comma 7). La destinazione industriale deriva dalla scelta del Comune e nello specifico dall'intreccio tra piano di settore (PIAE-PAE) e strumento urbanistico generale (PRG – PSC/POC) che in ipotesi, per aree non vincolate da altri strumenti (PTCP ecc) può prevedere la destinazione industriale. Il PIAE non può precludere tale soluzione, non avendone facoltà (pena la violazione del riparto delle competenze definito dalla Carta Costituzionale e dalle relative fonti primarie) in quanto spetta ai Comuni definire l'assetto e l'uso anche industriale; ciò avviene non più nell'ambito dell'attività estrattiva ma della pianificazione urbanistica (LR 20/2000). Si veda quanto controdedotto in relazione alle richieste di cambio di destinazioni d'uso cfr. osservazione 38/2.

L'osservazione 56/5 **NON È ACCOLTA**.

**56/6** La proprietà privata trova tutela nella Carta Costituzionale; le leggi statali e regionali, ciascuno per quanto di competenza, hanno definito i casi in cui le aree possono essere acquisite con atti impositivi di proprietà pubblica (espropriazione). Non sussiste in questa materia una norma che preveda il trasferimento al pubblico delle aree collaudate. Tale trasferimento può essere definito in sede negoziale, quindi attraverso il perfezionarsi dell'assenso dei soggetti interessati, e perfezionarsi secondo le modalità e tempi concordati in sede di Accordo (art. 24 LR 7/2004). Il trasferimento comporta peraltro ulteriori oneri in capo all'ente pubblico in forza del DLgs 117/2008 che sancisce il principio della prosecuzione dei monitoraggi (sempre a carico del titolare/proprietario delle aree) anche successivamente alla fase del collaudo, pertanto laddove vi sia un trasferimento occorrerà prevedere il reperimento delle relative risorse.

L'osservazione 56/6 **NON È ACCOLTA**.

**56/7** Il PIAE e il PAE sono strumenti di programmazione dell'attività; le modalità di esercizio e la limitazione dell'orario di lavorazione sono connessi a due diversi profili: sicurezza sul lavoro e

relazione dei livelli di inquinamento acustico. Il dettaglio di detti elementi è contenuto nel piano di coltivazione e sarà pertanto in quella fase che i Comuni dovranno indicare se sia necessario prevedere riduzioni, limitazioni o condizioni specifiche anche relativamente all'orario di attività.

L'osservazione 56/7 **NON È PERTINENTE.**

**56/8** La definizione è una scelta del PIAE, che tende a realizzare, ferme le norme di sicurezza e igiene, la riduzione dell'estensione delle aree sottratte all'agricoltura e alle attività rurali connesse. Il PIAE ha fatto la scelta di incrementare lo sfruttamento verticale del suolo, fermo restando la doverosa previsione di norme a tutela delle falde acquifere che hanno appunto determinato per ogni singolo Polo e Ambito la massima profondità. A tal fine le Norme prevedono un sistema plurimo di strumenti di tutela (relazione e sondaggi allegati al piano di coltivazione, franco falda inderogabile, monitoraggio, tempi e modalità di scavo).

L'osservazione 56/8 **NON È ACCOLTA.**

**56/9** L'attività estrattiva non è formalmente incompatibile con le tutele che gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale individuano in corrispondenza di tale area. Circa la vulnerabilità degli acquiferi in tale zona, merita ricordare che è tale anche per le attività agricole che vi si svolgono ora (spandimenti, trattamenti chimici dei frutteti, ecc.). Molto spesso risultano più pericolose, in relazione alla qualità delle acque sotterranee, le pratiche agricole intensive odierne rispetto ad una attività di cava. Circa la eventuale presenza di reperti archeologici, verranno adottate tutte le cautele già adottate per il polo 8, dove le cave sono state occasione, con oneri a carico degli operatori privati, per portare alla luce un consistente numero di reperti e permettere lo sviluppo di conoscenze archeologiche della zona. È evidente però la sensibilità paesaggistica, naturalistica ed idrogeologica di tale area, ed è per tali peculiarità che l'intervento estrattivo, oltre al reperimento della risorsa litoide, è finalizzato a valorizzare l'ambito dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. L'attuazione dell'AEC è infatti vincolato alla delocalizzazione di frantoi oggi presenti in aree inidonee. Lo spostamento del frantoio è ritenuto dall'Amministrazione Comunale prioritario, così da recuperare e valorizzare le aree di sedime dello stesso comprese le vasche di decantazione delle acque di lavaggio delle ghiaie e le aie di stoccaggio degli inerti lavorati. La disponibilità ad un uso pubblico di dette aree, demaniali e private, consentirà di dare maggiore spazio al percorso natura, ora "costretto" in fregio alla recinzione del frantoio ed interrotto durante i giorni lavorativi nel tratto in cui si sviluppa sulla pista in concessione agli esercenti le attività estrattive. La vicinanza dell'ambito al frantoio, da delocalizzare mediante impegni sostanziali, consente di ridurre gli impatti generati dal trasporto degli inerti cava-frantoio. Il recupero dell'AEC una volta sfruttato, consentirà di recuperare l'area ad usi naturalistici e ricreativi con funzioni a supporto del percorso natura quali, ad esempio: la possibilità di ricavare un ulteriore accesso dalla via Vignolese collocato in posizione intermedia tra San Donnino e Spilamberto; destinare gran parte delle aree escavate alla creazione di un'area naturalistica con zone umide ad integrazione di

quelle già presenti sull'altro lato del Torrente Guerro; destinare parte delle aree a zona di sosta per gli utilizzatori del percorso che ad oggi sfruttano una piccola area non attrezzata sullo spigolo nord-occidentale dell'AEC.

L'osservazione 56/9 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 57**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>CCPL Inerti</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97903/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La Società ribadisce la richiesta di inserimento delle aree in loro disponibilità situate nella zona di via Madonna ovvero di avviare un confronto con le Pubbliche Amministrazioni per individuare alternative finalizzate anche al trasferimento del frantoio esistente.

### **CONTRODEDUZIONE**

Il PIAE, avendo condiviso l'orientamento espresso dal Comune, ha individuato il Polo 4 come polo in chiusura: il volume autorizzato che non è stato effettivamente scavato risulta essere pari a 134.994 m<sup>3</sup>. La ricollocazione di tali volumi sarà stabilita in sede di accordo coi privati così come previsto all'art. 24 LR 7/04.

L'osservazione 57 **NON È ACCOLTA.**

### OSSERVAZIONE N. 58

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>SoS Salviamo San Damaso - WWF</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97931/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Relativamente all'AEC Fossalta Progetto di piano, pag. 102 ,chiedono: 58/1 un raccordo tra PIAE e PTCP in particolare in relazione alla destinazione finale dell'area. 58/2 La bonifica del suolo della ex-fornace 58/3 Chiarimenti relativamente allo stralcio di volumi per la ditta Stabila 58/4 Rispetto delle normative tramite controlli delle tempistiche dei recuperi 58/5 maggior coordinamento tra gli strumenti di pianificazione.

### **CONTRODEDUZIONE**

Le richieste del Comitato attengono più specificatamente alla fase attuativa dell'AEC Fossalta, e non al livello pianificatorio generale che compete al PIAE/PAE.

Le NTA del PIAE e del PAE forniscono gli elementi affinché nella fase attuativa tutti gli aspetti evidenziati possano trovare adeguate risposte.

**58/1** Esiste già uno stretto raccordo tra PIAE e PTCP, proprio in rapporto alla destinazione finale dell'area, ad escavazione terminata; la destinazione territoriale fissata con la zonizzazione del PTCP è infatti cogente per le scelte di recupero finale di cava.

L'osservazione 58/1 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA**.

**58/2** L'area della ex-fornace, pur individuata in Tavola 2.c di PAE 2008, nello Stato di fatto come Zone estrattive PAE 1997 (pianificate), risulta tuttavia essere stata esclusa dalla nuova pianificazione di Progetto del PAE 2008 (medesima tavola 2.c, "Aree pianificate dal PIAE/ PAE 2008").

La bonifica del suolo della ex-fornace dovrà pertanto avvenire mediante appositi strumenti urbanistici (diversi da quelli previsti dalla LR 17/91).

L'osservazione 58/2 **NON È PERTINENTE**.

**58/3** In merito ai chiarimenti relativi dell'AEC Fossalta (volumi per la ditta Stabila), si precisa innanzi tutto che i volumi sono assegnati dal PIAE e dal PAE all'AEC nel suo complesso (e non alle Ditte);

competete all'Accordo, o al Piano di cava, definire la individuazione di queste ultime, sulla base dei requisiti ed attestazioni richiesti dalla legge.

Per quanto riguarda i volumi assegnati all'Ambito in esame, sulla base degli atti adottati si precisa che:

1) nella Variante generale al PIAE, il sito, originariamente proposto come Polo nel preesistente PIAE 1996, viene riproposto come Ambito Estrattivo Comunale perimetrato, con la finalità di completare il recupero coordinato e la sistemazione definitiva delle aree, e con esaurimento dei volumi residuali potenziali.

L'AEC perimetrato FOSSALTA, la cui zonizzazione di dettaglio è a cura del PAE comunale, prevede un quantitativo estrattivo totale, ricavato a partire dal volume già pianificato (1996-2007) 1.200.000 m<sup>3</sup>, cui vanno detratti il volume autorizzato al 31-12-2007, di 299.263 m<sup>3</sup>, e lo stesso volume residuo non autorizzato al 31-12-2007, di 900.737 m<sup>3</sup>.

La Variante Generale prevede pertanto un decremento della potenzialità estrattiva di 900.737 m<sup>3</sup>, e di conseguenza il volume autorizzabile di AEC è nullo.

2) nella Variante generale al PIAE con valenza ed effetti di PAE per il Comune di Modena (di fatto il PAE comunale), nell'ambito estrattivo perimetrato "Fossalta", di limi argillosi per laterizi, è recepito il perimetro delle sole aree già assoggettate ad attività estrattive, per la conclusione del recupero ambientale e relativo collaudo.

Il volume estraibile rimane solo quello residuo al 15-09-07, che era di m<sup>3</sup> 249.167: peraltro, di questo volume, non rimangono porzioni ancora da autorizzare.

L'osservazione 58/3 **NON È PERTINENTE**

**58/4** L'attività delle Amministrazione è svolta nel rispetto delle normative vigenti e il PIAE / PAE hanno previsto una dettagliata modalità di svolgimento dell'attività di controllo in cava, ivi compresa quella relativa alla tempistica dei recuperi.

L'osservazione 58/4 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

**58/5** La richiesta dell'osservazione di un maggior coordinamento tra gli strumenti di pianificazione è un criterio fondante della struttura della Variante generale al PIAE: l'Obiettivo generale n° 1 prevede infatti di "Soddisfare il fabbisogno di materie prime", da perseguire anche attraverso un'azione di semplificazione delle procedure amministrative.

In particolare la Variante generale al PIAE assume valenza ed effetti di PAE per alcuni Comuni che hanno aderito all'intesa ex-art. 23 della LR 7/2004, ed il Comune di Modena rientra in tale novero. Il PAE è stato pertanto redatto congiuntamente, ed in stretto coordinamento con il Comune di Modena. In tal modo la Provincia ha realizzato l'obiettivo del coordinamento degli strumenti di pianificazione.

L'osservazione 58/1 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 59**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>PRC Gruppo consiliare provinciale Modena VERDI Gruppo consiliare provinciale Modena PdCI Federazione di Modena Sinistra Democratica Modena</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97972/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	VALSAT: non esplicita la coerenza della “garanzia del fabbisogno di inerti per l’attuale e future generazioni”. Obiettivo: soddisfare il fabbisogno provinciale è incoerente con gli indirizzi politico culturali dell’ente. Manca compatibilità ambientale e la valutazione delle risorse disponibili: non viene chiarito in che modo il piano incide sulla disponibilità per le future generazioni.

### **CONTRODEDUZIONE**

Si veda quanto controdedotto in relazione all’osservazione 10. L’osservazione non da lettura corretta dell’obiettivo 1 definito dalla Conferenza di pianificazione. Il principio consiste nella considerazione che la comunità modenese è tenuta a farsi carico del proprio sviluppo, senza scaricare gli impatti e gli effetti negativi derivanti su altre comunità terze. Da qui l’esigenza di autosufficienza del Piano quindi della risposta dei bisogni della comunità provinciale e di una restituzione alla medesima comunità di opere pubbliche e altre infrastrutture.

L’osservazione 59 **NON È ACCOLTA.**



### OSSERVAZIONE N. 60

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>PRC Gruppo consiliare provinciale Modena</b> <b>VERDI Gruppo consiliare provinciale Modena</b> <b>PdCI Federazione di Modena</b> <b>Sinistra Democratica Modena</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97977/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>60/1 nel Comune di Palagano, il PIAE propone l'ampliamento della cava esistente "Cinghio del Corvo" giustificando la scelta con la messa in sicurezza della parete del Cinghio del Corvo di Boccasuolo. La cava confina con il SC (Sito di Importanza Comunitaria) denominato Poggio Bianco Dragone dei Comuni di Palagano e Montefiorino. Si riporta una attenta valutazione ambientale, che mette in evidenza i pericoli derivanti alle specie dall'ampliamento della cava.</p> <p>60/2 si chiede lo stralcio dal PIAE, dell'AEC "Monte Sasso" in Comune di Pavullo nel Frignano. E riportata una analisi ambientale dettagliata che evidenzia come la vallata di "Rio Camurano" sia completamente rinaturalizzata, si riscontra la presenza di borghi storici e una forte inadeguatezza della viabilità a monte ed ai lati del Monte Sasso oltre alla presenza di sorgenti e pozzi a 200 metri e ai piedi del monte Sasso.</p> <p>60/3 si chiede lo stralcio del Polo n.1 "Sassolera" nel Comune di Lama Mocogno in quanto sito già previsto, mai attivato e ora riproposto dal PIAE 2008. Attualmente l'area risulta di pregio ambientale e paesaggistico, si rileva la presenza di diverse sorgenti al suo interno ed inoltre la viabilità risulta fortemente inadeguata a sostenere il traffico pesante.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**60/1** Il PIAE e PAE adottati contengono l'analisi ambientale sia per quanto riguarda gli effetti derivanti dall'attività estrattiva (Valsat) sia per quanto riguarda le potenziali interferenze con il SC 4040006 Poggio Bianco Dragone (Valutazione di Incidenza); entrambe hanno dimostrato la compatibilità della previsione estrattiva nella collocazione già attiva.

Si rileva inoltre che l'intervento ha dimensione e valenza strettamente locale e non può essere considerato "polo estrattivo".

L'osservazione 60/1 **NON È ACCOLTA.**

**60/2** Si rinvio a quanto controdedotto in relazione all'osservazione 51.

L'osservazione 60/2 **NON È ACCOLTA.**

**60/3** L'osservazione, poiché non introduce elementi specifici di analisi, ma considerazioni generiche non supportate da studi o relazioni, tali quindi da non inficiare le conclusioni di carattere ambientale e consentire una risposta specifica, non può essere accolta.

Occorre inoltre osservare che il PIAE ha indicato il Polo Sassolera sulla base di ben due e strutturalmente diverse valutazioni di carattere ambientale; in entrambi i casi (SBA del precedente piano e VALSAT–VASdel piano in itinere) i pareri sono stati positivi circa la fattibilità.

L'analisi dei fabbisogni ha evidenziato una domanda di materiale da cava di monte che ha trovato adeguata risposta anche attraverso la conferma del polo Sassolera.

Sante le previsioni, il PIAE assegna al Polo Sassolera valenza strategica in quanto copre oltre il 20% del fabbisogno complessivo del materiale in oggetto. Pertanto la Provincia ritiene probabile un'attivazione del sito nel medio periodo, tale quindi da giustificare il mantenimento della previsione anche nel Piano in itinere.

L'osservazione 60/3 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 61**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Vignali Antonio e Bettazzoni Dina</b>
<b>Protocollo</b>	n. 100100/8.5.3 del 03.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Sono titolari dell'autorizzazione Cava Seghizza. Chiedono: adeguamento della profondità di scavo, nelle aree non soggette a vincolo, alla nuova disciplina della fascia di tutela del campo acquifero; considerare i volumi scavabili nelle aree a confine con le future aree estrattive; ampliamento del perimetro.

### **CONTRODEDUZIONE**

Il PIAE/PAE ha già proceduto a indicare, in generale, ove sono possibili, maggiori profondità di scavo, in ragione delle cautele e precauzioni necessarie evidenziate anche dalle autorità ambientali. Dall'esame dell'osservazione non emergono elementi per fare ritenere che non sussistano le condizioni di precauzione indicate dalle norme adottate. Non è di semplice comprensione la richiesta relativa ai volumi: non è accoglibile una richiesta di ampliamento dei volumi posto che il fabbisogno è stato interamente reperito nel PIAE, per la medesima ragione non vi sono motivi per estensioni dei perimetri, posto che i volumi sono reperibili all'interno dei perimetri individuati. Non sono stati portati elementi per modificare il perimetro già individuato dal PIAE/PAE, poiché occorre mantenere complessivamente inalterata le superficie e parità di volumi.

L'osservazione 61 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 62

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Paola Forghieri – Andrea Bertelli</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97990/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>62/1 disinformazione della cittadinanza;</p> <p>62/2 necessità di dare attuazione al Piano regionale di tutela acque che dichiara per la provincia di Mo un deficit di falda dai 2-4 milioni di m<sup>3</sup> annui: il PIAE ha contravvenuto al principio di precauzione;</p> <p>62/3 rischio contaminazione falde per l'aumento della vulnerabilità della falda;</p> <p>62/4 realizzazione bacini nelle ex cave e rischio connesso all'intercettazione della falda, i bacini si possono realizzare nelle ex cave</p> <p>62/5 delocalizzazione dei frantoi: non è chiaro il carattere coercitivo e il bonus di 500.000 m<sup>3</sup> di ghiaia per la dismissione di "rottami" i cui costi dovrebbero accollarsi ai proprietari;</p> <p>62/6 si contesta il principio dell'autosufficienza provinciale contravvenendo alla libera circolazione delle merci e alla libera concorrenza;</p> <p>62/7 bassi oneri di escavazione;</p> <p>62/8 rideterminare il fabbisogno: si fa riferimento ai 10 anni passati di espansione edilizia e non sostenibili, la cubatura media degli alloggi è superiore a quella dei sondaggi Istat, non si considerano gli alloggi non utilizzati, il fabbisogno è sproporzionato rispetto a quello della provincia limitrofa di BO;</p> <p>62/9 non c'è, manca numerazione nell'originale;</p> <p>62/10 mancano sufficienti garanzie per i ripristini in particolare per quelli che prevedano la rinaturalizzazione dell'area;</p> <p>62/11 mancata realizzazione delle opere compensative che denotano l'incapacità pianificatoria e programmatica delle PA;</p> <p>62/12 non vi sono azioni per promuovere materiali alternativi (ed: demolizioni) il cui utilizzo è basso;</p> <p>62/13 non vi sono studi sui materiali alternativi a quelli di cava, in particolare sull'uso di terre e rocce da scavo e sugli inerti da riciclo;</p> <p>62/14 PIAE contrasto col PTCP, quest'ultimo non prevede l'apertura di nuovi Poli, il PIAE inserisce 2 nuovi ambiti;</p> <p>62/15 potenziare i controlli potenziando l'UCCI e il monitoraggio di tutti i comuni, evitando controlli "personalizzati";</p> <p>62/16 PAE Spilamberto e S. Cesario: si ritiene insostenibile l'incremento delle attività estrattive nel polo 8 in contrasto con il PTA e PTCP e il Dlgs 42/2004;</p> <p>62/17 coordinamento e tempi tra PTCP e PIAE: si contesta la scelta del PTCP di far salve le decisioni del PIAE 2008;</p> <p>In sostanza chiedono la sospensione dell'iter di approvazione e di creare un nuovo percorso partecipativo rivedendo tutto l'impianto (criteri, metodologie e scelte) del piano.</p>

## **CONTRODEDUZIONE**

**62/1** Si veda quanto controdedotto in relazione alle osservazioni 10/A; 24/1.

L'osservazione 62/1 **NON È ACCOLTA.**

**62/2 e 62/3** “La tutela del patrimonio ambientale e paesistico del territorio attraverso l’analisi dei fattori di maggiore vulnerabilità/sensibilità”, rappresenta uno degli indirizzi strategici individuati dal PIAE.

Le analisi effettuate all'interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA), sono state ulteriormente implementate ed integrate da studi di compatibilità idraulica e ambientale ed analisi mirate su quei poli estrattivi che ricadono all'interno o in prossimità delle zone di ricarica delle acque sotterranee individuate dal PTA stesso.

I dati geologici ed idrogeologici utilizzati (carte geologiche, banca dati geognostica, vulnerabilità degli acquiferi ecc.), sono stati incrociati con i dati piezometrici minimi, medi e massimi misurati nei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale, Provinciale e locali nell'intervallo temporale 1976 – 2007.

I risultati ottenuti non individuano un effetto diretto a grande scala indotto dalle attività estrattive sul regime delle acque sotterranee, così come non si presentano motivi di preoccupazione evidente per potenziali contaminazioni della falda; inoltre le attività estrattive previste, risultano collocate a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

Al fine di garantire la tutela qualitativa della falda, nonché impostare il piano di monitoraggio delle acque sotterranee di ciascun polo, è stato condotto uno studio sulla valutazione dei tempi di percorrenza necessari ad un eventuale inquinante per attraversare la zona compresa tra la base di scavo della cava e la falda freatica immediatamente sottostante.

Fatte salve le profondità massime consentite dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per non intercettare la falda, lasciando comunque un franco di 1,5 metri tra profondità massima di scavo e massimo livello della falda, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scavo (Art. 20 comma 1 punto d) Norme PIAE).

Sono state inoltre individuate azioni concrete che assicurino la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili: ad esempio sono state indicate procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, eventuali depositi fissi di carburanti dovranno essere ubicati esternamente alle aree di cava, garantendo la impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse. Non dovrà essere consentita l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava, attraverso la costruzione di una rete di fossi di guardia adeguatamente dimensionata ed efficiente, collegata con la rete di smaltimento esistente. Allo stesso modo le aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava saranno dotate di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale; l'immissione delle acque di drenaggio in corpi idrici superficiali sarà subordinata al rispetto dei limiti di cui al DLgs 152/2006; qualora si verificasse la presenza di particolare carico solido in quantitativi elevati, dovrà essere previsto un sistema di

vasche di decantazione a monte dello scarico. In sede di PAE Comunale, nello specifico per i poli 10 e 11 e AEC “Frantoio Meg”, dovranno essere recepite ed eventualmente integrate le prescrizioni individuate nella Variante di PIAE, con l'obiettivo principale di tutelare la falda acquifera ed i campi acquiferi modenesi posti in prossimità dell'areale del polo Magazzino, implementando la rete esistente in prossimità delle nuove aree di ampliamento, sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico. La rete di monitoraggio dovrà essere costituita da una serie di coppie di piezometri captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda) con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante, al fine di verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo e di escludere fenomeni di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda; i pozzi posti in prossimità dei campi pozzo esistenti e delle aree di riserva dovranno avere caratteristiche strutturali tali da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento. Sarà previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda, mentre per l'analisi idrochimica le frequenze di monitoraggio saranno proporzionali al risultato ottenuto nello SBA.

Le osservazioni 62/2 e 62/3 **NON SONO ACCOLTE**.

**62/4** I bacini sono un'esigenza manifestata da altri Piani settoriali e a questi rinvia il PIAE laddove questi potranno indicare i luoghi per la loro realizzazione. Si tratta di importanti opere ambientali e all'interno di quel diverso processo di pianificazione dovranno essere individuati. Pertanto i bacini andranno realizzati solo in presenza di progetti assentiti anche dalle competenti autorità cui compete la gestione e manutenzione, che dovranno a tal fine prevedere adeguate risorse. Il PIAE ha quindi fornito occasione per facilitare la realizzazione di questi progetti ambientali, riconoscendo che le cave possono avere come destinazione finale il bacino, prevedendo, in ragione dell'onerosità insita nella realizzazione di queste opere idriche anche quantitativi riservati: compete quindi alle Amministrazioni, in sede di PAE e/o di Accordi attribuire le quantità riservate a chi si impegna a realizzare (in conformità ai piani dei competenti enti) dette importanti opere. E' quindi evidente che solo in questi casi e solo in presenza di specifiche tecniche impartite dai medesimi enti il progetto del bacino potrà prevedere l'intercettazione (controllata e prevista) della falda.

L'art. 28A comma 2 punto c.1) della Variante al PTCP in attuazione del PTA, prescrive che *“nella formazione dei citati progetti (intendendo progetti di ripristino citati al punto precedente) dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 42C comma 2 lett. d.2) delle presenti norme”*.

L'art. 42C comma 2 lett. d.2.2) indica che *“I BBIA devono preferibilmente essere realizzati a monte delle derivazioni o sul percorso dei canali adduttori principali, in invasi di cava preesistenti o in da*

*realizzare in relazione alle previsioni dei relativi piani di settore. I BBIA devono essere previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti. L'individuazione dei BBIA deve avvenire in conformità al "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" di cui alla successiva lett. d.2.4)". Non si esclude nemmeno nel piano acque la possibilità di utilizzare o excavare o creare cave nuove per la pianificazione di BBIA. La Variante al PTCP in attuazione del PTA all'art. 2, prevede la definizione di programmi attuativi provinciali disciplinati negli artt. 42A, 42B, 42C del PTCP, tra cui anche un "Programma di realizzazione dei bacini a basso impatto ambientale", che sarà sottoposto a studio idraulico specifico e concordato con gli enti preposti alla tutela quali-quantitativa della risorsa.*

L'osservazione 62/4 **NON È ACCOLTA.**

**62/5** Il trasferimento dei frantoi è previsto da diversi atti: da Accordi sottoscritti dai Comuni prima dell'Adozione del PIAE e questi trovano applicazione nei limiti ivi previsti; il PIAE adottato vuole favorire ulteriori trasferimenti per la delocalizzazione di altri impianti in aree inidonee. Ovviamente la delocalizzazione attiene ai soli impianti realizzati in assenza di condizioni/prescrizioni volte a definire tempi di permanenza.

Nel passato, stante l'assenza di una disciplina specifica, diversi impianti sono stati realizzati in base a titoli privi di termine e impegni di delocalizzazione. Tale fatto ha determinato il formarsi di aspettative nei titolari degli impianti a mantenerli in loco sine die; un atteggiamento che può non essere condiviso e che può diventare fonte di un possibile contenzioso. Ad evitare ciò, la Provincia ha assunto diverse iniziative: l'intesa con le Associazioni Industriali di Modena, API, Lega provinciale Cooperative del 1997; la nuova disciplina delle NTA che sanciscono definitivamente la temporaneità degli impianti connessi all'attività estrattiva e la doverosità della loro demolizione; le quantità di volumi riservate a opere di riqualificazione ambientale, tra queste il trasferimento dei frantoi. Tali prescrizioni devono essere contenute anche negli Accordi ed essere assistite da idonee garanzie anche di tipo economico.

Pertanto l'attribuzione delle quantità riservate potrà essere determinata dal Comune a favore di soggetti che non siano già tenuti alla delocalizzazione in ragione di Accordi come espressamente previsto dall'art. 15 NTA PIAE.

L'osservazione 62/5 **NON È ACCOLTA.**

**62/6 , 62/8 , 62/12 e 62/13** Si veda quanto controdedotto all'osservazione dai punti 10/1 a 10/10.

Le osservazioni 62/6 , 62/8 , 62/12 e 62/13 **SONO PARZIALMENTE ACCOLTE.**

**62/7** La disciplina delle tariffe è demandata alla Regione. La Regione ha previsto un onere – commisurato al valore / utilizzo delle risorse naturali non riproducibili – e lo ha fatto sulla base di scelte di opportunità non sindacabili dalla Provincia, sebbene si possa convenire sulla necessità di

riesaminare la materia. Non compete al PIAE la determinazione di detto onere, seppure se ne condivida la necessità della sua rideterminazione.

L'osservazione 62/7 **NON È PERTINENTE**.

**62/9** manca numerazione nell'originale

**62/10** Le norme del PIAE hanno definito un sistema di condizioni volte alla tutela dell'interesse pubblico in riferimento alla attuazione dei ripristini, in particolare:

- a. Le NTA hanno esplicitato il rapporto diretto tra le condizioni per il rilascio di ulteriori titoli e la insussistenza di inadempimenti che vanno ad arrecare un grave pregiudizio dell'interesse pubblico. Questi ultimi legittimano interventi che vanno dalla sospensione alla revoca dell'autorizzazione (art. 16 e ss della LR 17/1991) e pertanto precludono anche il rilascio di ulteriori titoli per l'attivazione di ulteriori scavi.
- b. Le NTA hanno indicato nelle fidejussioni con loro aggiornamento ed escussione un ulteriore rimedio all'inadempimento del privato

L'osservazione 62/10 **NON È ACCOLTA**.

**62/11** Le NTA hanno previsto idonei strumenti urbanistici e giuridici per vigilare sulla fase attuativa e in particolare sulla realizzazione della sistemazione finale. La Provincia rende disponibile alle Amministrazioni locali, che ritengano di non avere adeguate strutture, di avvalersi degli uffici provinciali ed in particolare dell'UCCI. Si veda anche quanto controdedotto in relazione ai medesimi profili nelle osservazioni 10 e 24.

L'osservazione 62/11 **NON È ACCOLTA**.

**62/14** La previsione estrattiva di Ponte Guerro non contrasta con le indicazioni del Documento preliminare del PIAE in quanto non solo si tratta di un AEC e non di un Polo, ma la previsione è finalizzata a consentire la delocalizzazione di frantoi siti in aree inidonee ed al recupero naturalistico di un'area fortemente vocata a questo recupero e sistemazione che diverrà possibile in ragione della sinergia che verrà realizzata tra pubblico e privato e che gli enti potranno realizzare avendo cura di sottoporre ogni momento della sua attuazione a monitoraggio e a prescrizioni.

L'osservazione 62/14 **NON È ACCOLTA**.

**62/15** L'art. 20 della LR 17/91 sancisce che l'attività di vigilanza (controlli) sulle attività estrattive è svolta dai Comuni, i quali possono avvalersi di personale esterno. La Provincia non può sindacare le scelte organizzative dei singoli Enti.

L'osservazione 62/15 **NON È ACCOLTA**.



**62/16** Si rinvia a quanto già controdedotto in relazione all'osservazione 62/2. I problemi posseduti dalla dinamica fluviale evidenziati nella Relazione Tecnica del PAE sono legati alle passate escavazioni in alveo ora vietate per Legge. Il Polo 8 UEC di Spilamberto non ha mai, ancorché ricompreso all'interno del perimetro, interessato l'alveo del Fume. L'ampliamento previsto nella presente variante avviene sul fronte opposto a Fume che a maggior ragione non verrà interessato. La previsione non contrasta con le indicazioni di PTA e PTCP, anche perché le aree scavate e risistemate ad uso naturalistico continueranno a svolgere la loro funzione di ricarica delle falde.

L'osservazione 62/16 **NON E' ACCOLTA**.

**62/17** Come si è già illustrato e verificato in sede di riesamina della conformità delle previsioni sia al PTCP vigente che a quello adottato, non sussiste alcun problema sostanziale: si ripete il PIAE/ PAE è conforme ad entrambi gli strumenti. Quanto poi alla norma del PTCP adottato che fa salve le previsioni del PIAE, trattasi di norma che è presente anche nel PTCP vigente, si ritiene norma opportuna laddove un sistema complesso come quello costruito da entrambi i piani potrebbe fare emergere nel tempo elementi di non perfetta coincidenza. In ogni caso l'osservazione, essendo riferita non al PIAE, ma ad altro strumento, deve essere posta nella diversa procedura.

L'osservazione 62/17 **NON È PERTINENTE**.

### **OSSERVAZIONE N. 63**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Italia Nostra – Sezione dei Castelli</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97993/ 8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	63/1 I cittadini non sono stati coinvolti nel processo decisionale e non sono stati adeguatamente informati; 63/2 Manca l'individuazione di percorsi sull'uso di materiali alternativi; 63/3 Contesta il principio di autosufficienza in opposizione al libero mercato; 63/4 Assenza di un bilancio ambientale che valorizzi il territorio; 63/5 Contrasto con l'art. 9 della Costituzione Italiana; Si chiede l'avvio di un nuovo percorso partecipativo, la riduzione del fabbisogno, l'importazione di materiale da zone ambientalmente idonee

### **CONTRODEDUZIONE**

**63/1** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

L'osservazioni 63/1 **NON È ACCOLTA.**

**63/2 - 63/3** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

Il PIAE/PAE è piano di settore che deve, nel rispetto del PTCP, reperire il fabbisogno di materiali.

Il criterio dell'autosufficienza ha natura discrezionale; ha altresì considerato una percentuale di riduzione nel calcolo del fabbisogno considerando il recupero di materiali e l'utilizzo di materiali alternativi. Il Progetto DOMINA della Regione Emilia-Romagna individua in circa 3 milioni di t/a (tonnellate/anno) la quantità potenziale di materiali reimpiegabili (materiali di rifiuto derivanti principalmente da costruzioni e demolizioni – C&D) come inerti da costruzione sostitutivi degli inerti naturali provenienti dall'attività estrattiva. L'indice regionale di t/a per abitante (analiticamente documentato e accettato in letteratura) si attesta, quindi, intorno allo 0,7 - 0,8. Applicando tale indice alla popolazione (anno 2007) della Provincia di Modena si ricava un quantitativo di circa 550.000 t/a di inerti da C&D potenzialmente reimpiegabili.

Considerando le quantità massime annuali potenzialmente lavorabili da parte delle Ditte autorizzate (2.436.000 t/a), sia per impianti di lavorazione fissi che mobili, ed assumendo una capacità di esercizio effettiva degli impianti pari al 20% della potenzialità massima, se ne deduce che, in provincia di Modena, circa l'88% del materiale inerte proveniente da C&D viene recuperato e lavorato.

A conferma dell'alta percentuale di materiale inerte proveniente da C&D recuperato e lavorato si segnala che nella principale discarica dedicata allo smaltimento di rifiuti inerti (Mirandola), nell'anno 2007 sono state conferite solo 900 t di materiale (C&D).

Da tempo sono state attivate azioni concrete per favorire il recupero e l'uso dei materiali: catasto delle ditte recuperatori; disciplina degli oneri per l'edilizia, le politiche tributarie, la normativa sugli appalti di opere e forniture ecc. .

Il PIAE ha cercato di favorire l'uso di materiali alternativi prevedendo i Poli di Modena, Carpi e Soliera che potranno fornire materiale utile per le infrastrutture.

L'osservazione 63/2 – 63/3 **NON SONO ACCOLTE.**

**63/4 – 63/5** La Conferenza di pianificazione ha definito le linee strategiche del PIAE e queste sono volte a contemperare il fabbisogno con la tutela del territorio in ogni suo aspetto: paesaggio, patrimonio storico, archeologico, acque, aria ecc.. Nella specie il PIAE si è conformato al PTCP, ha assunto tutte le prescrizioni di ARPA e di ogni altra autorità in materia ambientale, ha poi previsto una propria azione riservando la disponibilità di circa il 50% delle ghiaie alla realizzazione opere di ripristino o tutela ambientale: spostamento frantoi, bacini a basso impatto, recupero di cave abbandonate ecc.. Non si può quindi affermare che il PIAE / PAE non abbia assunto la tutela dell'ambiente, quindi il principio dell'art. 9 della Costituzione, come criterio ordinatorio della variante generale al PIAE / PAE.

In relazione alla stima del fabbisogno si veda quanto controdedotto all'osservazione dai punti 10/1 a 10/10.

Le osservazioni 63/4 e 63/5 **SONO PARZIALMENTE ACCOLTE.**

### **OSSERVAZIONE N. 64**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Rita Costi</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97984/ 8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La istante, in riferimento alla variante specifica al PAE di Prignano ed in particolare all'AEC Molino di Saltino, osserva che la proprietà è interessata dal transito dei mezzi (non è strada vicinale e demaniale), pertanto si rende disponibile a consentire il transito solo previo accordo.

### **CONTRODEDUZIONE**

L'osservazione attiene ad un profilo tecnico che non riguarda il PIAE / PAE, ma alla fase della progettazione esecutiva dell'attività. Infatti, il richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve attentamente valutare in sede di progettazione esecutiva del piano di coltivazione, dovendo acquisire le autorizzazioni, cessioni dei diritti (personali e reali) prodromici all'esercizio legittimo dell'attività, tra questi anche il diritto di transito in proprietà qualora non siano di pubblico passaggio o non nella disponibilità del richiedente.

L'osservazione 64 **NON È PERTINENTE**.

**OSSERVAZIONE N. 65**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Remo Contri</b>
<b>Protocollo</b>	n. 100165/8.5.3 del 06.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Le attività estrattive sono a ridosso della proprietà dell'istante che subisce danni. Chiede misure che attenuano l'impatto e di risarcimento del danno.

**CONTRODEDUZIONE**

Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 3. Le opere per mitigare gli impatti sulle proprietà vicine devono essere puntualmente individuate in sede di piano di coltivazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), della LR 17/1991. L'osservazione attiene quindi alla fase attuativa e non a quella in corso (programmazione / pianificazione).

L'osservazione 65 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 66**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Somfer Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 99466/8.5.3 del 02.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La società chiede l'inclusione di terreni di loro proprietà nel PIAE per complessivi 2.000.000 m <sup>3</sup> .

### **CONTRODEDUZIONE**

L'individuazione dei Poli estrattivi nella bassa pianura modenese, così come contenuta nel PIAE adottato, è sufficiente al reperimento delle quantità di argille necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni e nel contempo è improntata alla realizzazione di un progetto complessivo di valenza ambientale.

La Provincia ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto le modifiche proposte andrebbero ad incidere sui principi e obiettivi strategici definiti dalla Conferenza di Pianificazione e assunti in sede di predisposizione di PIAE 2008.

L'osservazione 66 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 67**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Lega Nord Padania - Gruppo Consiliare di Spilamberto</b>
<b>Protocollo</b>	n. 100169/8.5.3 del 06.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	67/1 Sovrastimato il fabbisogno di almeno 1/3; 67/2 l'ubicazione delle aree ricalca le aree opzionate; 67/3 la nuova proposta della cava a Ponte Guerro, in prossimità dell'impianto Biogas, è in contraddizione con la volontà di non creare di nuove

### **CONTRODEDUZIONE**

**67/1** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

L'osservazione 67/1 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**67/2** La pianificazione dell'attività estrattiva muove dagli obiettivi strategici definiti in sede di Conferenza di pianificazione per definire il fabbisogno e le aree in cui è possibile effettuare l'attività. Questa seconda fase è individuata sempre assumendo a riferimento i criteri della Conferenza di pianificazione, quindi prioritariamente attraverso l'incremento dei poli esistenti. Ancora sulla base delle cartografie sono state individuate aree vaste per consentire ai PAE di circoscriverle sulla base di progetti specifici, primariamente di valenza ambientale.

La tesi dell'osservante non trova conferma, non potendosi certo addebitare alla Provincia un fatto che non si vuole certo negare, ossia che le ditte che in Provincia svolgono attività estrattiva hanno opzionato molte aree contermini ai poli già esistenti. Questo fatto è la conseguenza dei principi della nuova pianificazione (trasparenza, partecipazione ecc), dovendo esplicitare e rendere pubblici gli obiettivi ed i criteri molto tempo prima della redazione del Piano.

Resta che il diritto si concretizzerà solo dal momento in cui si giungerà dalla previsione generale del PIAE a quella definitiva del PAE e alla individuazione specifica delle cave al rilascio dell'autorizzazione previa sottoscrizione dell'Accordo.

L'osservazione 67/2 **NON È ACCOLTA.**

**67/3** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 56/9.

L'osservazione 67/3 **NON È ACCOLTA.**

### OSSERVAZIONE N. 68

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Studio Anderlini</b>
<b>Protocollo</b>	n. 100184/8.5.3 del 06.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>L'osservazione è strutturata in due punti:</p> <p>68/1 nella relazione illustrativa Cap. 3.2.1 e 3.2.2. non è stata presa in considerazione l'area posta a sud di Bell'Italia, caratterizzata dalla presenza della bancata di argilla rossa richiesta dall'industria ceramica. Si chiede l'introduzione di tale area condizionata dall'effettuazione di sondaggi geognostici e da una relazione giacimentologica di supporto che certifichi la consistenza del giacimento. Viene proposta inoltre la modalità di escavazione dal basso verso l'alto.</p> <p>68/2 nella relazione illustrativa e geologica cap. 3.2.2 . la modalità di escavazione descritta comporta notevoli difficoltà tecniche applicative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l'escavazione da sud verso nord indistintamente interesserebbe anche lotti privi di materiale utile.</li> <li>L'argilla, per essere commercializzata, necessita spesso di una miscelazione tra materiali provenienti da versanti diversi che ne favorisca le caratteristiche mineralogiche. Tale operazione è impedita dallo scavo, introdotto nel PAE, di una sola zona per volta.</li> <li>Si ritiene non condivisibile lo stoccaggio di parte degli spurghi sulle superfici pianeggianti al piede dei fronti di scavo adducendo come motivazione la probabile espansione dell'adiacente discarica ubicata a nord. In alternativa viene proposto l'abbassamento dei piazzali di cava a quote di – 20 m rispetto al piano attuale.</li> </ol> <p>A fronte dell'accoglimento del punto c si propone, quale luogo di stoccaggio degli spurghi in eccedenza, il mantenimento dell'aia prevista nel precedente PIAE e ubicata presso il torrente Missano.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**68/1** La Variante Generale al PIAE ha valutato, sulla base di riscontri produttivi, trend estrattivi e contributi di Enti ed Associazioni, che per il reperimento del fabbisogno decennale di argille per ceramiche fosse sufficiente la riconferma dei volumi residui presenti all'interno delle aree del Polo del PIAE vigente (con specifico rimando alla Tabella pag. 55 della Relazione Illustrativa – Volume 3 – Progetto di piano).

La pianificazione di questo materiale trova quindi riscontro nel Piano adottato con la conferma di tre poli (pre-esistenti) e di dieci AEC già pianificati (in parte finalizzati al recupero).



Il Polo 20 è stato confermato nella pianificazione provinciale per completare l'attività di escavazione, portando a termine il recupero delle aree non ancora ripristinate e collaudate.

La conferma del sito estrattivo, oltre al soddisfacimento degli obiettivi di approvvigionamento di carattere generale, è dettata pertanto dalla motivazione, rilevante, della necessità di garantire un adeguato recupero finale complessivo dell'insieme delle aree in esame.

Nelle scelte pianificatorie del PIAE per il Polo 20, si è ritenuto che la superficie attuale sia sufficiente a garantire il reperimento delle argille residue, e si è valutato che la esigenza primaria di recuperare le aree pregresse renda inopportune ulteriori espansioni.

Tali indicazioni rendono sostanzialmente non praticabile la richiesta di inserimenti di ulteriori aree estrattive, con conseguente aumento della superficie di Polo.

Nel PAE è stato pertanto valutato sufficiente lo sfruttamento della fascia di argille già compresa tra la discarica adiacente Roncobotto ed il toponimo "Bell'Italia".

Si ricorda inoltre che la nuova zonizzazione di progetto (Tav. 6) ha liberato, rispetto al PAE ed al PPIP '98, ulteriori aree interne al polo, ed identifica una ulteriore "zona estrattiva di completamento" in cui non sussistono divieti di coltivazione.

Che i lavori di escavazione debbano necessariamente procedere sempre dall'alto verso il basso nel rispetto del piano di coltivazione e degli atti di progetto, è reso obbligatorio innanzi tutto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1992/70, del 21/01/1992, all'articolo. 3 (Lavori di coltivazione), così come sottolineato testualmente nella nota 3.

L'art. 119 del DPR 128/59, inoltre, prescrive esplicitamente che "quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall'alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea" (questa è peraltro la situazione verificata nell'ultimo decennio di sopralluoghi sul Polo 20).

L'osservazione 68/1 **NON È ACCOLTA.**

**68/2** Le variazioni alle modalità di svolgimento degli interventi individuate nel PAE, così come proposte nella osservazione, vengono valutate con i seguenti riscontri.

La tipologia di scavo può comunque anche prescindere dal coinvolgimento dei soli lotti che presentino materiale utile, laddove si individuino altre scelte necessarie per la sicurezza ed il razionale recupero finale del complesso delle aree di cava.

In particolare l'attuazione dei Piani di cava mediante escavazione di lotti contigui (a prescindere dalla rilevanza del materiale utile) rispetta le direttive dell'Art. 41 delle NTA del PIAE / PAE, che al comma "b" recita che *"la coltivazione della cava deve avvenire per lotti contigui al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale"*.

In questa ottica la sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere iniziata contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo.

Si ricorda al proposito che il recupero ambientale della cava di Roncobotto è indicato come prioritario (situazione peraltro evidenziata anche nelle prescrizioni ai Progetti di cava per il Polo 20 da parte della competente Commissione Cave).

L'eventuale abbandono dei pochi lotti sterili, che coincidono con aree instabili, successivo ad ulteriori arretramenti del fronte prodotto dalle escavazioni dei lotti confinanti, aumenterebbe l'instabilità dell'intero versante e comprometterebbe il progressivo recupero anche delle aree adiacenti.

La scelta di concentrare gli scavi in lotti circoscritti risponde innanzi tutto alle problematiche di sicurezza, e di recupero finale delle aree dismesse, descritte al precedente punto 68/2.

Non sono inoltre attualmente a disposizione analisi mineralogiche e calcimetriche recenti, che attestino la necessità di tenere aperti più fronti di scavo contemporaneamente.

La concentrazione degli scavi su un unico fronte, non impedisce infine di miscelare le argille scavate alla base ad all'apice del versante interessato.

In assenza di documenti approvati od adottati che confermino la scelta pianificatoria di espansione della attuale discarica di "Roncobotto" verso valle, tale possibile evenienza è stata inserita all'Art. 17 delle NTA con la seguente forma: eventuali ampliamenti della discarica autorizzata: se esterni al Polo non dovranno interferire con le escavazioni; all'interno del Polo, non attualmente prevista né dal PIAE né dal PAE, sono ammessi se autorizzati ai sensi del DLgs 152/2006 (già DLgs 22/1997) con la contestuale modifica degli strumenti urbanistici (PIAE, PAE, PRG – PSC /POC). In questo ultimo caso, la nuova destinazione ha effetti sulla attività disciplinata dalle presenti Norme limitatamente al progetto di recupero finale, che deve conformarsi alle nuove previsioni urbanistiche di uso post-cava.

La attività di discarica può avere inizio solo dopo il collaudo (anche parziale) dell'area destinata a cava e per la sola parte di area uscita dal regime della LR 17/1991.

In sostanza, per divenire discarica è necessario che la cava di Roncobotto modifichi la propria destinazione urbanistica; fino ad allora, il PAE ed i successivi Accordi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa inerente le Attività Estrattive.

Gli strumenti urbanistici, e le modalità di escavazione, verranno modificati quando il sito sarà definitivamente destinato a discarica.

La richiesta di abbassamento, dalla quota degli attuali piazzali di cava, di ulteriori -20 m è finalizzata a poter seguire con lo scavo la giacitura delle argille rosse varicolori, aumentando la produttività del materiale commerciabile.

Si ritiene che con tale operazione la quota dei piazzali possa attestarsi indicativamente allo stesso livello dell'alveo fluviale, con il rischio di esposizione dell'intera area di cava a possibili fenomeni di esondazioni fluviali.

Si rimarca infatti che l'attuale setto che separa il fiume Panaro dal piazzale di cava, prima di incontrare la roccia argillosa in posto (che peraltro con l'osservazione si vorrebbe rimuovere), è

costituito da un riporto artificiale di scarti argillosi; tale rilievo (ubicato in area demaniale) presenta a tutt'oggi una significativa erosione spondale al piede, che ne mette in seria precarietà la stabilità. Le relative, e problematiche, conseguenze dell'approfondimento di 20 m del piazzale inciderebbero quindi anche sulla sicurezza complessiva del sito (es: rischio per l'incolumità degli operatori; scalzamento da parte del F. Panaro dei versanti oggetto di scavo con conseguenti fenomeni di dissesto idrogeologico; aumento del trasporto solido del Fiume con intorbidimento delle acque e danni a carico degli eco – sistemi e delle infrastrutture poste a valle).

L'attuale fronte di escavazione viene infine a subire un sensibile incremento dell'altezza complessiva, già attualmente rilevante, in funzione della sicurezza geomeccanica del versante stesso.

L'osservazione 68/2 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 69**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Confagricoltura Modena</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98892/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiede venga rivisto il perimetro di SClemente con inclusione di aree in Comune di Bomporto necessari per la realizzazione della Cassa di espansione.

### **CONTRODEDUZIONE**

Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 43.

L'osservazione 69 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 70**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Paolo Stefanini – Carloantonio Bertarelli</b>
<b>Protocollo</b>	n. 101316/8.5.3 del 08.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Gli istanti chiedono l'inserimento di un AEC di sabbie chiare in Comune di Guiglia con incremento della potenzialità estrattiva di 500.000 m <sup>3</sup> , ambito da localizzare nei terreni di loro proprietà. Non vengono indicate quali aree decurtare per mantenere invariata la capacità complessiva del piano.

### **CONTRODEDUZIONE**

La richiesta di inserimento comporta un consistente incremento e localizzazione di una risorsa che, rispetto alla domanda presunta, ha già adeguata risposta nel Piano adottato (Vol. 3 Relazione Illustrativa - Progetto di piano, pag. 56).

Trattandosi di AEC non perimetrato, nel caso di accoglimento, la localizzazione dell'area è di competenza del Comune attraverso il PAE e la richiesta non potrebbe essere accolta in questo strumento (PIAE).

Merita comunque sottolineare come il Comune abbia precisato che l'Area proposta non sia idonea in quanto inserita in un contesto naturalistico importante e servita da viabilità inadeguata.

L'osservazione 70 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 71**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Montecreto</b>
<b>Protocollo</b>	n. 101322/8.5.3 del 08.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Il Comune di Montecreto chiede: 71/1 vengano riassegnati i 5.000 m <sup>3</sup> di pietra da taglio già previsti nel PIAE 1996-2007 con la possibilità di utilizzare lo scarto prodotto per produrre granulati fino ad un massimo di 50.000 m <sup>3</sup> , con conseguente incremento della capacità estrattiva del sito. 71/2 che inoltre venga consentita la possibilità di insediare un'attività di raccolta e trasformazione finalizzata al recupero di materiale inerte all'interno della cava S. Michele.

### **CONTRODEDUZIONE**

**71/1** Con la richiesta il Comune tende a dare una risposta a bisogni locali di materiali naturali; si tratta di una scelta condivisibile e coerente con i principi che hanno ispirato la redazione del PIAE: autosufficienza, ridurre i costi dei materiali e impatti dovuti ai trasporti, incrementare attività economiche locali con conseguente tenuta dell'occupazione.

Occorre inoltre considerare che il PIAE rispetto alle previsioni non ha reperito adeguata quantità di lapidei.

La Provincia accoglie l'osservazione del Comune e assegna un ambito di pietra da taglio per 5.000 m<sup>3</sup> e fino ad un massimo di 50.000 m<sup>3</sup> per produrre granulati di materiali lapidei di monte. La localizzazione dell'ambito deve avvenire mediante variante al PAE e in conformità alle norme vigenti e la localizzazione dell'ambito deve inoltre conformarsi alle prescrizioni dettate dal PTCP.

L'ambito deve essere ripristinato in conformità al contesto naturalistico circostante.

L'osservazione 71/1 **È ACCOLTA.**

**71/2** Quanto alla richiesta di indicare una diversa destinazione finale post cava per Monte San Michele, in particolare ad usi raccolta e trasformazione finalizzata al recupero di materiale inerte, si sottolinea come il PIAE definisca di norma solo usi di tipo naturalistico o con destinazioni connesse a usi pubblici, in coerenza con la localizzazione dei siti.

Altre destinazioni possono essere recepite se già previste dagli strumenti urbanistici o, in sede di redazione del PIAE / PAE, solo se sono state oggetto di specifiche valutazioni già in sede di adozione (Valsat).

Per introdurre tale uso occorre infatti che vengano previamente affrontate le tematiche derivanti dall'uso non temporaneo dell'area (temporanea è solo la cava), e non connesso all'attività estrattiva.

Tale uso può essere definito da altri strumenti di programmazione generale (PTCP, PSC/ POC – PRG). La proposta, quindi, non può essere accolta in questa fase del procedimento; ciò non significa escluderla, in quanto la destinazione d'uso da assegnare all'area, una volta che questa sia collaudata, può essere definita con lo strumento urbanistico generale.

L'osservazione 71/2 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 72**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Modena</b>
<b>Protocollo</b>	n. 101027/8.5.3 del 07.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiede la modifica: 72/1 dell' art. 62 NTA PIAE/PAE oltre alla temporaneità , deve prevedere, fatti salvi diversi accordi, l'obbligo della cessione dei fabbricati prossimi degli impianti dopo 30 anni dell'esercizio dell'attività, al Comune; 72/2 art. 45 introdurre l'obbligo della cessione dei terreni una volta terminata l'attività estrattiva

### **CONTRODEDUZIONE**

**72/1** la temporaneità degli impianti è sottolineata dagli art. 9, 14 e 15 delle NTA del PIAE, e si applica a tutti i Comuni in forza della norma finale contenuta in tutti i PAE approvati con questa Variante generale 2008. La norma collega la temporaneità degli impianti alla vita della cava; la specificazione di questo profilo è lasciata all'Accordo. Il PIAE ha fornito gli elementi per chiarire il concetto di temporaneità e prevedere che la persistenza dell'impianto post cava può esservi solo se la destinazione produttiva è prevista dal PRG/PSC-POC, diversamente l'impianto deve essere demolito.

La peculiarità sta nella presenza di un impianto produttiva in area (cava) non destinata in via definitiva ad attività produttive.

La permanenza degli impianti può avere carattere uso transitorio, a volte anche di diverse decine di anni, che termina con l'esaurimento della cava o a tempo indeterminato senza una connessione temporale con la vita della cava. La prima è connessa alla destinazione a cava dell'area; la seconda presuppone una diversa destinazione (non più transitoria) dell'area e pertanto soggetta alle verifiche di ammissibilità dello strumento urbanistico generale (PSC; art. 15 della LR 47/78). Se l'impianto permane dopo la conclusione della cava, l'area deve anche avere ricevuto una diversa destinazione urbanistica e un'apposita disciplina che assicuri coerenza tra PAE e PSC (periodo transitorio con l'art. 14 e 15 della LR 47/78). Inoltre occorre considerare che compete al PAE stabilire se prevedere e dove gli impianti connessi (frantoi stabili o mobili) e le opere di mitigazione: tali previsioni sono una parte sostanziale del negozio giuridico (Accordo) tra Comune e privato, che può prevedere, a fronte di periodi lunghi di permanenza degli impianti, la cessione delle aree e strutture al patrimonio pubblico. Considerazioni analoghe a quest'ultime devono svolgersi in relazioni agli altri impianti collegati all'attività di cava, ma che attengono alla trasformazione dei



materiali (calcestruzzi e bitumi) per i quali la conformità allo strumento urbanistico generale e la verifica di compatibilità a questi, anche se temporanea, va svolta sin dall'insediamento.

L'osservazione 72/1 **NON È ACCOLTA**.

**72/2** L'attuale disciplina non prevede alcuna disposizione che imponga il trasferimento delle aree al patrimonio pubblico; trattasi di evento frequente e auspicabile, anche in ragione delle scarse potenzialità che le aree esaurite offrono ai proprietari. In assenza di un riferimento normativo, il PIAE non può prevedere in via autoritativa una norma che obblighi i privati a cedere il loro diritto.

Il trasferimento può essere auspicato e in sede di Accordo è possibile definire tempi e modi, specie se le aree sono comprese in progetti di riqualificazione ambientale (cfr punto precedente): si tratta di creare e concordare le condizioni economiche e soggettive per il trasferimento dell'area. Ciò è possibile anche attraverso le destinazioni finali da assegnare all'area. Ricordiamo che le destinazioni finali previste dalla LR 17/1991 e da privilegiare sono la realizzazione di aree naturalistiche e ad uso pubblico.

Il trasferimento è stato favorito nel passato dallo sfruttamento di aree in fregio ad aree demaniali o pubbliche o in cui le opere di manutenzioni post cava determinano un valore residuale tale da rendere possibile il trasferimento all'ente pubblico. L'allontanamento delle cave dalle zone di modestissimo valore intrinseco (stante anche le opere di manutenzione) rende oggi più difficile tale risultato finale, ma possibile, anche in ragione degli obblighi previsti da ultimo dal DLgs 117/2008.

L'osservazione 72/2 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 73**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Sestola</b>
<b>Protocollo</b>	n. 105819/8.5.3 del 20.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Il Comune chiede che venga riassegnato nel PIAE/PAE di Sestola il quantitativo di 5.000 m <sup>3</sup> di pietra da taglio con la possibilità di utilizzare lo scarto prodotto dalla lavorazione della pietra da taglio per un quantitativo massimo pari a 50.000 m <sup>3</sup> .

### **CONTRODEDUZIONE**

Come già osservato in relazione all'osservazione n. 71, del Comune di Montecreto, a cui si rinvia, queste osservazioni sono meritevoli di accoglimento, poste le motivazioni già illustrate e il fatto che non si ha una modifica sostanziale nel bilancio volumetrico del PIAE / PAE. La localizzazione dell'ambito per l'estrazione di pietra da taglio e la produzione di pietrisco da scarto rispettivamente di 5.000 m<sup>3</sup> e 50.000 m<sup>3</sup>, avverrà mediante variante al PAE da assumere entro il termine di validità del presente Piano, localizzazione che dovrà essere effettuata in conformità alle specifiche del PIAE e del PTCP.

L'osservazione 73 **È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 74**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>C.E.M. Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 105711/8.5.3 del 20.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Relativamente alla scheda monografica del polo 13 chiede che: 74/1 negli obiettivi di polo propone la modifica della frase ... il ciglio della cava dovrà mantenersi a distanza minima di 50 m dal piede del rilevato arginale, aggiungendo salvo deroghe della competente attività idraulica; 74/2 nelle prescrizioni, la frase relativa agli impianti di lavorazione viene così proposta "Nel polo 13 non sono previsti impianti fissi di lavorazione";

### **CONTRODEDUZIONE**

**74/1** L'autorità idraulica si è espressa in sede di definizione del PIAE/ PAE (cfr delibera). Infatti, per quanto riguarda l'escavazione in prossimità delle arginature maestre delle aste fluviali del Secchia e Panaro, le indicazioni ricavate sia dagli specifici studi idraulici commissionati dalla Provincia per la Variante PIAE, sia da precedenti formulazioni di pareri da parte delle Autorità Idrauliche competenti in materia (tra cui il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino sullo stesso polo 13), portano al medesimo risultato, teso alla massima tutela degli argini maestri. Si ritiene pertanto misura idonea la prescrizione dei 50 m di rispetto formulati nella scheda monografica del Polo 13 in Variante PIAE. Infine: le deroghe di cui all'art. 104 del DPR. 128/59 sono disciplinate dalla suddetta normativa.

L'osservazione 74/1 **NON È ACCOLTA**.

**74/2** Sono esclusi gli impianti fissi di lavorazione all'interno del polo 13, fermo restando che eventuali impianti mobili di lavorazione dovranno essere previamente valutati nel loro oggettivo carattere mobile (per dimensioni, temporaneità e servizio diretto della sola cava) e assoggettati a valutazione in sede di accordo e convenzione.

L'osservazione 74/2 **È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 75**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Azienda Agricola Andreotti Ruggero, Andreotti Andrea</b>
<b>Protocollo</b>	n. 109954/8.5.3 del 28.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Si chiede l'inserimento nel PIAE/PAE dell'AEC di argille grigio-azzurre denominato "Rio Faellano" non più previsto nel piano adottato. Si giustifica la mancata attivazione dell'ambito, negli ultimi dieci anni, con lo scarso quantitativo di materiale attribuito dal PAE (120.000 m <sup>3</sup> a fronte di una potenzialità di 300.000 m <sup>3</sup> ). Viene ritenuta incomprensibile la scelta tecnica dello stralcio di Rio Faellano, cava attiva negli anni '90 e del mantenimento di un ambito mai attivato denominato "Cà Posticcio" .

### **CONTRODEDUZIONE**

L'individuazione dei Poli ed ambiti estrattivi di argille per l'industria ceramica, così come contenuta nel PIAE adottato, è sufficiente al reperimento delle quantità necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni e nel contempo è improntata alla realizzazione di un progetto complessivo di valenza ambientale.

In merito alla richiesta specifica si evidenzia che, dalle analisi propedeutiche alla elaborazione del Piano, è emerso come le argille azzurre, negli ultimi anni, non hanno trovato impiego nell'industria ceramica locale (vedasi la Relazione Illustrativa Volume 3, alla pag. 54).

La pianificazione provinciale ha confermato, infatti, un solo ambito comunale del medesimo materiale ai soli fini del recupero finale dell'area interessata precedentemente dall'attività estrattiva.

A seguito di una verifica effettuata con l'Amministrazione Comunale di Marano sul Panaro relativamente al sito oggetto dell'osservazione è emerso che la cava, non più attiva dal 1999, non è stata collaudata e pertanto viene reinserita nella Variante Generale al PIAE come AEC non perimetrato solo per il recupero senza attribuzione di volumi.

L'osservazione 75 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

### OSSERVAZIONE N. 76

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Mazzucchi Armando – Rubbiani Lucia – Mazzocchi Andrea – Az. Agr. S.Lorenzo</b>
<b>Protocollo</b>	n. 111437/8.5.3 del 31.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Contestano la riduzione del perimetro nel PAE di Castelfranco ed in particolare: a) i terreni esclusi verrebbero a costituire un reliquato intercluso difficilmente riconducibile all'attività agricola; b) è possibile prevedere un aumento della distanza di rispetto per i fabbricati residenziali mentre per i fabbricati non residenziali si ritiene sufficiente la distanza prevista dalla legge di 20 m. qualora venga confermata l'esclusione dell'area sarà necessario salvaguardare il pozzo irriguo esistente per consentire il suo utilizzo nella parte che dovesse restare agricola.

### **CONTRODEDUZIONE**

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto la residua proprietà nei limiti indicati nella planimetria è inclusa nelle aree destinate all'attività estrattiva, la perimetrazione dell'area scavabile è stata così individuata escludendo una fascia di tutela alle abitazioni presenti, introducendo già in sede di PAE un limite di scavo maggiore rispetto a quello previsto (in termini di distanza minima) dalla norma generale e sulla base del quantitativo di inerti assegnato. In ragione di quanto sopra, il Comune ha proposto, e la Provincia ritiene di accogliere, una ridefinizione dell'area di scavo, escludendo l'area posta a ridosso di via Arboreo, parte del mappale 341 e intere particelle 343 e 344.

L'osservazione 76 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

### OSSERVAZIONE N. 77

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Bartolacelli Franco – Bortolotti Leonilde</b>
<b>Protocollo</b>	n. 112070/8.5.3 del 03.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Contestano la riduzione del perimetro nel PAE di Castelfranco che coinvolge parte del terreno di loro proprietà ed in particolare l'eliminazione di tale area provocherebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) terreno intercluso</li><li>b) difficoltà di lavorazione</li><li>c) mancanza di viabilità</li></ul> <p>Chiedono di considerare che nel compromesso di vendita con l'azienda cavatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il fabbricato di residenza è stato promesso in vendita al cavatore</li><li>- il cavatore si riserva di recedere il compromesso qualora il terreno non rientri nel PAE comunale per almeno l'80%</li></ul> <p>Chiedono o di comprendere tutto il terreno nel piano o almeno l'80% comprendendo anche l'abitazione.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

Il perimetro di PIAE disegna un perimetro ampio entro il quale l'attività estrattiva deve essere esercitata, attraverso individuazione delle cave, aree di servizio, aree di tutela, fasce di mitigazione ecc. Tali aree devono essere individuate dall'Accordo di cui l'art. 24 della LR 7/2004. Il Comune di Castelfranco, al fine di rispondere a una crescente richiesta dei cittadini, ha anticipato i contenuti dell'accordo, introducendo, mediante osservazioni alcune specificazioni, che non potranno essere modificate dall'Accordo.

Così il Comune ha introdotto in fase di osservazione al PAE, avendo questo pianificato minori quantitativi di ghiaie estraibili da 5.450.000 m<sup>3</sup> a 4.500.000 m<sup>3</sup>, maggiori fasce di rispetto alle costruzioni, sottraendoli all'attività estrattiva, e conseguentemente individuato le aree di scavo, quest'ultimi secondo un criterio finalistico meritevole di accoglimento: quelle necessarie al progetto di sistemazione finale, ossia la realizzazione di opere di interesse ambientale: area rinaturalizzata, area destinata ad attività sportive a basso impatto e bacino irriguo. Quest'ultimo progetto, di rilievo provinciale e di interesse pubblico (cfr OPCM 3598/2007), è ovviamente condizionato alla sua inclusione in progetti di settore, al reperimento delle risorse necessarie e alla disponibilità (peraltro già appalesata) di un soggetto pubblico che si faccia carico dei costi di gestione.

L'osservazione 77 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 78**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Era 2000 Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 113308/8.5.3 del 06.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiedono di inserire l'area di proprietà facente parte del polo 12, già scavata a – 10 m e cartografata nel PAE di Castelfranco come area non suscettibile di approfondimento da –10 a –15, all'interno dell'approfondimento da m –10 a m –15 come descritto nelle NTA e per un quantitativo di 100.000 m <sup>3</sup> .

### **CONTRODEDUZIONE**

La maggiore profondità di scavo, stante l'idoneità della scelta di temperare sicurezza e risparmio del territorio, deve essere estesa a tutte le aree già scavate e in cui l'approfondimento può essere effettuato in quanto cave non ancora concluse. L'area proposta ha dette caratteristiche e pertanto merita di avere lo stesso trattamento di quelle contermini. Resta che la maggiore escavazione (con profondità massima di – 15 metri) dovrà essere oggetto dell'Accordo e in questo, come nel successivo progetto di cava, includere le misure di monitoraggio previste dalle NTA, l'attuazione di tutte le prescrizioni dettate da ARPA e con assunzione di impegni specifici e garantiti circa la sistemazione finale.

L'osservazione 78 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

### OSSERVAZIONE N. 79

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Battelli Mauro e altri cittadini</b>
<b>Protocollo</b>	n. 115684/8.5.3 del 13.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>L'osservazione è presentata da un gruppo di cittadini residenti in località Ponte Guerro ed è articolata nei seguenti punti:</p> <p>79/1 Il comune di Spilamberto non ha adeguatamente informato i cittadini in relazione al PIAE;</p> <p>79/2 la scelta dell'AEC Ponte Guerro è penalizzante per i residenti per un'area già dequalificata dalla presenza di infrastrutture e impianti industriali;</p> <p>79/3 la superficie pianificata è sovrastimata per l'estrazione di 200.000 m<sup>3</sup>;</p> <p>79/4 gli esempi di cave dismesse e abbandonate lasciano poche speranze in merito al recupero e manutenzione della nuova area;</p> <p>79/5 la pianificazione di questo ambito provocherebbe un danno alla salute pubblica. Gli istanti chiedono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di rivedere, annullare o ricollocare (se c'è un fabbisogno reale) l'ambito in territorio idoneo e non abitato,</li><li>b) la dismissione del frantoio Vezzali,</li><li>c) l'eliminazione delle emissioni nauseanti della centrale Biogas</li><li>d) il recupero delle aree di scavo.</li></ul>

### **CONTRODEDUZIONE**

**79/1** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 10.

L'osservazione 79/1 **NON È ACCOLTA**.

**79/2 – 79/3** si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 56/9. La superficie dell'AEC, come anche per altri Ambiti e Poli, è necessariamente sovradimensionata, in quanto solo col l'accordo o, in presenza di Ambiti, col piano di coltivazione si andranno a definire nello specifico le aree scavate, le zone di servizio e accessorie all'attività, piccole aree di accumulo, la viabilità ecc...

Inoltre si tiene conto che non sempre tutti i proprietari interessati alla cessione dell'area per l'esercizio dell'attività estrattiva, o, in ragione del recupero, alcune aree debbano essere scavate a profondità molto inferiori con conseguente necessità di maggiori estensione delle aree di scavo. Nello specifico, la profondità di scavo è determinata dalle quote dell'alveo del fiume Panaro che di fatto non consentono di raggiungere le profondità solitamente pianificate, ovvero 10 m, bensì verranno raggiunte profondità inferiori.

Le osservazioni 79/2 e 79/3 **NON SONO ACCOLTE**.



**79/4** Non si condivide l'affermazione secondo la quale a Spilamberto non sono state recuperate le cave esaurite. E' facilmente verificabile il grande valore paesaggistico, naturalistico ed ecologico del parco pubblico realizzato, e ceduto al Comune di Spilamberto, in fregio al Panaro all'estremità orientale del polo n° 8, così come è facilmente verificabile la realizzazione dei ripristini nelle cave esaurite del polo n° 8. Nel caso del parco pubblico la sistemazione ormai decennale ha reso particolarmente evidente il recupero: l'area si presenta come un bosco ormai formato con radure e stagni; nel caso delle cave esaurite e risistematiche di recente il recupero è ai primi anni di vita e pertanto necessità di ulteriore tempo per potersi apprezzare nel suo assetto finale. Inoltre, il motivo principale per cui è stato individuato l'AEC Ponte Guerro è proprio quello di eliminare in modo permanente una delle principali interferenze con l'abitato, così come segnalato dall'osservazione, data dalla presenza di un frantoio in area inidonea. E' evidente che nella fase transitoria in cui verrà escavato l'ambito i disagi non diminuiranno, anche se l'attuazione della previsione estrattiva avverrà predisponendo tutte le mitigazioni necessarie affinché il nucleo abitato non subisca ulteriori impatti (mitigazioni visive, acustiche e riduzione del sollevamento di polveri). Al termine della coltivazione, prevista in un termine massimo di 5 anni (non avendo accolto l'osservazione della ditta di estendere il periodo) l'area verrà restituita ad un uso collettivo che potrà prevedere diverse funzioni tra cui quella naturalistica, con grande valorizzazione e riqualificazione dell'intera zona, compresa l'area di sedime del frantoio.

Circa gli impatti prodotti dall'impianto del biogas, questi profili non attengono alla materia disciplinata dal PAE e rispetto ai quali la pianificazione estrattiva non ha competenze.

L'osservazione 79/4 **NON È ACCOLTA**.

**79/5** Si veda quanto controdedotto in relazione ai precedenti punti. Le previsioni estrattive hanno un impatto, come lo sono le strade o gli insediamenti produttivi o residenziali, sia dal punto di vista del consumo della risorsa inerte, come lo sono le urbanizzazioni che consumano territorio, è però vero che sono necessarie per fornire materiale indispensabile al settore edilizio ed infrastrutturale; la differenza è che la cava è temporanea e se i soggetti rispettano le indicazioni e le prescrizioni del PIAE / PAE possono restituire alla collettività territori bonificati e riqualificati. Gli strumenti di attuazione sono peraltro idonei a ridurre e/o compensare i disagi ed impatti ambientali, prevalentemente di carattere temporaneo, prevedendo modalità operative e opere di mitigazione e riduzione degli impatti.

L'osservazione 79/5 **NON È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 80**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Fabio Veratti</b>
<b>Protocollo</b>	n. 117038/8.5.3 del 17.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	L'istante chiede l'aumento dei volumi pianificati dal PIAE a Polinago dai 50.000 m <sup>3</sup> complessivi a 190.000 m <sup>3</sup>

### **CONTRODEDUZIONE**

La richiesta è valutata positivamente dalla Provincia in quanto può contribuire a ridurre il mancato reperimento di materiali da monte del PIAE che, rispetto alle previsioni, non ha reperito adeguata quantità di lapidei.

La richiesta, inoltre, tende a dare una risposta a bisogni locali di materiali naturali; si tratta di una scelta condivisibile e coerente con i principi che hanno ispirato la redazione del PIAE: autosufficienza, ridurre i costi dei materiali e impatti dovuti ai trasporti, incrementare attività economiche locali con conseguente tenuta dell'occupazione.

La Provincia accoglie l'osservazione e, analogamente a quanto proposto in situazioni analoghe, assegna al PAE un incremento di volumi di pietra da taglio per 50.000 m<sup>3</sup> e di materiali lapidei di monte per 40.000 m<sup>3</sup>.

L'osservazione 80 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

### OSSERVAZIONE N. 81

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Savignano s/P</b>
<b>Protocollo</b>	n. 112318/8.5.3 del 24.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>81/1 viene proposta la modifica della lettera b) comma 5 art.8 delle NTA del PIAE per escludere la disciplina della LR 17/91 ai materiali estratti e utilizzati per attività necessarie alla realizzazione di opere, quali i bacini. Questo consentirebbe di scorporare i volumi dal computo del fabbisogno complessivo e di aumentare conseguentemente i volumi di ghiaia sui quali si pagano gli oneri.</p> <p>81/2 viene chiesta la modifica del comma 2 dell'art. 31 delle NTA PIAE anticipando la data entro la quale la Ditta deve presentare al comune una relazione annuale sullo stato dei lavori dal 30 di Novembre al 30 di Ottobre.</p> <p>81/3 viene proposta la modifica dell'art. 47 , comma 7 delle NTA PIAE con la quale si afferma che la distanza dai confini di proprietà è stabilita a seguito delle verifiche di stabilità delle scarpate comunque non può essere inferiore alla profondità dello scavo. La modifica tiene conto del fatto che la stabilità delle scarpate deve essere comunque garantita e che le distanze possano essere derogate previa autorizzazione scritta del proprietario.</p> <p>81/4 viene chiesta, a seguito di approfondimenti tecnici che hanno portato a ridefinire la disponibilità di materiale, la riduzione dei volumi attribuiti all'AEC Frantoio Meg da 20000 m<sup>3</sup> a 10.000 m<sup>3</sup> e il trasferimento della potenzialità al polo 10 i cui volumi attribuiti dalla Variante Generale al PIAE e connessi ad interventi di recupero ambientale passano da 2.250.000 m<sup>3</sup> a 2.260.000 m<sup>3</sup>.</p> <p>81/5 si chiede la sostituzione nella scheda monografica del Polo 11 nella parte terza, paragrafo frantoi, dei vocaboli "uno o più frantoi" con "un frantoio".</p> <p>81/6 si chiede la riattribuzione al comune di Savignano di un AEC di argilla per ceramica che coincide con l'ambito attualmente perimetrato nel PAE con il nome di Montesone. La richiesta è avallata dalla necessità di reperire materiale argilloso a breve distanza dal polo 10 per l'impermeabilizzazione dei bacini idrici che potrebbero essere realizzati.</p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**81/1** Si conferma la definizione di attività estrattiva contenuta nell'art. 8 delle NTA del PIAE. Si precisa che l'esclusione della natura commerciale, qualora sia da rendere, non assume alcun valore ai fini della disciplina di cui alla LR 17/1991 se data per "autodichiarazione" dell'imprenditore. Sempre il PIAE 2008 per le opere di carattere ambientale mette a disposizione della amministrazione comunale determinati quantitativi, nel complessivo 3.750.000 m<sup>3</sup>, lasciando alle stesse amministrazioni, in sede di Accordo, la possibilità di definire le priorità tra quelle indicate (trasferimenti frantoi, bacini a basso impatto, recupero cave abbandonate). Ovviamente la quota riservata è da destinare ad opere ambientali non già previste e disciplinate da accordi /

convenzioni. In sede di Accordo i soggetti interessati potranno meglio definire i dettagli tecnici, avendo cura di distinguere il progetto di coltivazione da quello di sistemazione finale, e le rispettive interferenze.

Nel progetto di sistemazione finale potranno essere previsti movimenti ulteriori intra-cava per assicurare la stabilità dei versanti o fronti di scavo e adeguarli alle necessità specifiche del progetto di sistemazione finale.

Laddove l'Amministrazione attraverso l'Accordo preveda la localizzazione di impianti connessi oltre il tempo di attività della cava, la stessa dovrà altresì verificare la compatibilità con lo strumento urbanistico, in particolare la conformità al PTCP e al PRG – PSC/POC, assicurando il rispetto dei parametri previsti dalle relative discipline (art. 15 LR 47/78; LR 20/2000 e relativi allegati; conformità al PTCP).

Occorre inoltre considerare che è onere del titolare della cava effettuare i ripristini in conformità al progetto di sistemazione finale, e l'assunzione di questo impegno, con la prestazione della relativa fidejussione, è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Normalmente le aree di cava sono localizzate in aree agricole o non utilizzate (montagna); l'attività della cava è in se temporanea e i ripristini definiti dal PIAE sono connessi alla rinaturalizzazione e ad usi con basso impatto. Altri usi, quali le destinazioni industriali, residenziali ecc, hanno interferenze più pregnanti con gli strumenti sovrordinati e generali (PTCP e PRG – PSC / POC) ed occorre quindi prevedere un collegamento e coordinamento in sede di redazione di piano di sistemazione finale. Occorre poi distinguere tra le previsioni di destinazioni multiple contenute nel PIAE e PAE e il momento della loro individuazione e realizzazione in concreto, questa seconda fase può avvenire a distanza di diversi anni dalla approvazione del PIAE / PAE: in particolare, prima di approvare un progetto di sistemazione finale a bacino, l'ente deve verificare che tale opera sia compresa nei piani di settore e/o che vi sia già l'impegno ad assumersi i relativi oneri da parte del soggetto gestore.

Si veda anche quanto controdedotto in relazione all'osservazione 82/1.

L'osservazione 81/1 **NON È ACCOLTA**.

**81/2** Il termine del 30 novembre non è previsto da una norma di legge; tale data è contenuta nell'art. 17 della Delibera della giunta Regionale n. 70 del 21-01-1992 dove viene proposto lo Schema di convenzione-tipo per l'esercizio di attività estrattive. La presentazione della Relazione annuale è finalizzata anche a determinare gli oneri da pagarsi da parte delle Ditte esercenti le attività di cava. Quindi le modifiche preordinate a meglio assicurare questo obiettivo possono essere accolte. Pertanto al comma 2 dell'art. 31 delle NTA PIAE si apporta la seguente modifica:

“2. La Ditta deve presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di validità dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati: (...)”

La disposizione diviene:

“2. La Ditta deve presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di validità dell'autorizzazione convenzionata. **Il termine può essere anticipato dalle norme dei PAE per assicurare un ordinato svolgimento delle attività amministrative. La relazione** deve essere corredata dai seguenti elaborati: (...)”.

L'osservazione 81/2 **È ACCOLTA.**

**81/3** Le distanze con taluni elementi (edifici, confini ecc) sono disciplinati dal Codice Civile che dispone le distanze minime, a tutela e contemperamento di due configgenti interessi: di un privato a utilizzare in modo pieno il proprio bene e quello del vicino a non subire pregiudizio da questa attività; le distanze del codice civile non possono essere derogate unilateralmente dal privato a danno dell'altro. Dette distanze possono essere modificate dai Regolamenti, nel senso di aumentarle al fine di assicurare una maggiore tutela di interessi pubblici. Le distanze previste dal Codice Civile possono essere oggetto di atti negoziali, ciò per orientamento giurisprudenziale. Al PIAE non compete disciplinare istituti che trovano disciplina esclusiva nel Codice Civile, lasciando agli interpreti del settore e al legislatore l'attribuzione. Rileggendo la norma alla luce di questa ed altre osservazioni, la Provincia ritiene utile puntualizzare un concetto: compete al progetto di coltivazione definire le distanze necessarie per assicurare la tutela degli interessi pubblici; compete al Codice Civile la tutela dell'assetto delle proprietà private. Pertanto qualora l'istruttoria tecnica addivenga a distanze inferiori rispetto al codice civile questo deve trovare applicazione nei limiti e con ogni altra conseguenza circa la disponibilità dei privati a regolare diversamente tale profilo. Pertanto si apportano all'ultimo comma dell'art. 47 delle NTA del PIAE le seguenti modifiche:

disposizione vigente:

“La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti é stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non é inferiore alla profondità di scavo.”

Art. 47 comma 7 modificato

“La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti é stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate. **Quanto alla tutela del proprietario confinante trova applicazione l'art. 891 del Codice Civile in materia di profondità di scavo.**”

L'osservazione 81/3 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**81/4** L'Ambito MEG è stato perimetrato trattandosi di area soggetta a specifici vincoli di natura ambientale ed è in sempre in ragione del recupero ambientale di detta area che sono stati assegnati i volumi citati, quindi volumi necessari e funzionali a tale intervento. Trattasi di volumi massimi che potranno essere diminuiti ed eventualmente ricollocati dal Comune in sede di PAE ai sensi dell'art. 19 delle NTA PIAE. L'accordo e la Convenzione, previa acquisizione dei necessari studi

e sulla base del progetto di sistemazione finale dovrà accertare il giusto temperamento tra sistemazione finale e potenzialità edificatoria e nel caso in cui le quantità necessarie non siano reperibili si potrà procedere ai sensi dell'art. 19 delle NTA PIAE.

L'osservazione 81/4 **NON È ACCOLTA**.

**81/5** Il PIAE lascia al PAE la specifica del numero di impianti connessi all'attività di cava insediabili. Il Comune in sede di PAE ha pieno titolo a limitare l'insediamento ad un solo frantoio, mentre non sarebbe possibile l'inverso nel caso di accoglimento dell'osservazione. Poiché tale scelta compete al Consiglio Comunale, si ritiene doveroso rispettare le competenze e lasciare che sia detto organo, in sede di approvazione del PAE limitare ad un frantoio la previsione attuale.

L'osservazione 81/5 **NON È ACCOLTA**.

**81/6** Il criterio dell'autosufficienza è certamente strategico, ma in una dimensione tendenzialmente provinciale e non meramente localistica. Il PAE ha verificato i fabbisogni provinciali e ha reperito idonee risorse, cercando, sulla base dei criteri dati dalla Conferenza di pianificazione di ripartire nelle aree vocate e strategiche le diverse potenzialità.

L'osservazione 81/6 **NON È ACCOLTA**.

## OSSERVAZIONE N. 82

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di San Cesario s/P</b>
<b>Protocollo</b>	n. 119818/8.5.3 del 24.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Osservazioni alle NTA PAE</p> <p>82/1 Tra le destinazioni finali vi è la realizzazione di un bacino irriguo; per realizzarlo occorre un rivestimento di argilla di 0,5-1 metro. Art. 9 comma 5 lett. a) e b) l'attività estrattiva per trarre materiali per il rivestimento è attività estrattiva, e rientra nel computo del fabbisogno. Il Comune chiede che venga prevista la possibilità di scavo intra polo e il non conteggio dei volumi.</p> <p>82/2 Estendere, nel polo 9, la destinazione finale ad attività industriale anche al comparto 3 (che si aggiungerebbe al comparto 2). Il Comune chiede vengano modificati art. 12 e 15.</p> <p>82/3 Correzione errore materiale nella numerazione dei commi all'art. 14. Chiede modifica.</p> <p>82/4 Erroneo materiale nel richiamo di un comma all'art. 15. Chiede modifica.</p> <p>82/5 Errore materiale consistente nel ripetizione di parole nell'art. 17. Chiede modifica.</p> <p>82/6 All'art. 17 comma 4 del PAE vi è il mancato richiamo delle schede monografiche del PIAE. Chiede modifica.</p> <p>82/7 All'art. 22 comma 3 errore materiale "perimetrati". Chiede modifica.</p> <p>82/8 Art. 26 definizione delle cave abbandonate del PAE non è collegata all'esistenza di degrado. Chiede modifica della norma nel PAE.</p> <p>82/9 All'art. 30 si prevede la consegna delle relazioni entro il 30 novembre. Il Comune chiede di anticipare al 30 ottobre per consentire all'organizzazione amministrativa.</p> <p>82/10 All'art. 45 vi è un erroneo richiamo al comma 20 anziché 21. Chiede modifica.</p> <p>82/11 L'art. 46 comma 7 disciplina la distanza dai confini di proprietà è fissata dal PIAE in relazione alla profondità dello scavo. Chiede venga prevista la possibilità di deroga con atto tra privati.</p> <p>82/12 All'art. 51 il PAE disciplina la viabilità. Chiede vengano introdotte prescrizioni (...).</p> <p>82/13 All'art. 53 modifica di un errore materiale per ripetizione frase. Chiede modifica.</p> <p>Osservazioni all'allegato 1 delle NTA del PAE di S. Cesario.</p> <p>82/14 Le prescrizioni PAE dei Poli 7,8 e 10 e AEC impongono (dovranno) opere antirumore e antipolvere., mentre le prescrizioni del PIAE le prevede come possibilità ...Comune chiede di inserire anche nel PAE le opere come possibilità (potranno).</p> <p>82/15 Rete di monitoraggio senza distinzione tra i 2 Comuni interessati. Il Comune chiede che il monitoraggio sia equamente ridistribuito tra le due aree in rapporto all'estensione.</p> <p>82/16 Prescrizioni polo 10 il monitoraggio è sia per impianti che per traffico. Poiché non sono presenti impianti il Comune chiede di eliminare la parola Impianti.</p> <p>82/17 Nelle prescrizioni Polo 10 ci sono 2 errori materiali in quanto è stato erroneamente indicato l'art. 53 anziché l'art. 54. Il Comune chiede di modificare.</p>

	<p>82/18 Polo 10 nel disciplinare il recupero finale non considera lo stato di fatto in particolare il Ponte di Spilamberto. Si chiede modifica del testo.</p> <p>82/19 Ambito Ghiarella, nelle prescrizioni è disciplinato un impianto di trattamento che non c'è. Il Comune chiede la cancellazione dell'espressione.</p> <p>Osservazioni alle schede tecniche di cui agli allegati 2, 3 e 4 delle NTA PAE</p> <p>82/20 Scheda AEC Cava Ghiarella il Comune chiede di modificare la Tavola di zonizzazione includendo ulteriori possibilità di ripristini.</p> <p>82/21 Scheda Solimei il Comune chiede di modificare la Tavola di zonizzazione includendo ulteriori possibilità di ripristini.</p> <p>82/22 In relazione alla Cava Ghiarella è stato inserito uno stralcio al PRG diverso da quello esistente, ne chiede lo stralcio.</p>
--	--

## CONTRODEDUZIONE

**82/1** Il PAE individua diverse destinazioni, una pluralità in quanto compete all'Accordo e al piano di sistemazione finale individuare sempre più nel dettaglio l'uso finale. In particolare quanto ai bacini, si richiama la necessità del coordinamento con altri e diversi piani di settore, nonché che in sede di piano di sistemazione finale sia individuato anche il soggetto gestore e, nel caso sia un ente pubblico, questi dovrà anche avere reperito le risorse per il completamento, le manutenzioni e la gestione dell'opera. Il PIAE e PAE tende a creare le sinergie tra piani, ma ovviamente non può definire un iter per opere la cui approvazione è di altra Autorità. Per quanto concerne il PIAE e il PAE semplicemente si prevede che il progetto di sistemazione finale possa essere ordinato alla realizzazione anche a bacino. Qualora vi siano tutte le condizioni dette (Previsione piano di settore, individuazione soggetti terzi gestori, approvazione dell'opera da parte del soggetto competente ecc) il progetto di sistemazione finale può quindi valutare e coordinarsi con la morfologia necessaria per la realizzazione di un bacino. Allo stato non vi sono le condizioni per poter introdurre norme che derogino alla disciplina dell'attività estrattiva. Si veda anche quanto controdedotto in relazione all'osservazione 81/1.

L'osservazione 82/1 **NON È ACCOLTA**.

**82/2** La LR 17/1991 indica nella rinaturalizzazione e negli usi pubblici la destinazione cui ordinare il progetto di sistemazione finale. Le aree di norma utilizzate per le cave sono ad usi agricoli, distanti dai centri abitati e dai relativi servizi pubblici. Occorre poi considerare che il ripristino della destinazione ex ante non sempre è possibile, ma lo sono gli usi analoghi (la rinaturalizzazione vi rientra) o con bassi impatti come gli usi pubblici (parchi naturali, zone gioco su erba ecc..) evitando, come indicano anche le NTA del PIAE l'uso agricolo, salvo quello a basso impatto. Ancora, questi usi analoghi o per usi pubblici sono ammessi senza necessità di effettuare previamente verifiche di ammissibilità ai sensi della LR 47/78 art. 15 o della LR 20/2000, mentre detta verifica è necessaria per usi residenziali e industriali: è evidente la diversa disciplina cui i due usi (da una parte rinaturalizzazione, parchi ecc e dall'altra destinazione residenziale e industriale) sono



assoggettati. Non avendo fatto la verifica di conformità appena richiamata, trattandosi di aspetto non marginale, che attiene più alla disciplina dell'uso del territorio che alla attività estrattive, si ritiene che detta variante debba essere esaminata dal Comune in sede di variante allo Strumento urbanistico generale.

L'osservazione 82/2 **NON È ACCOLTA**.

**82/3** Sussiste un errore materiale nella numerazione dei commi all'art. 14. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/3 **È ACCOLTA**.

**82/4** Sussiste un errore materiale nel richiamo di un comma all'art. 15. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/4 **È ACCOLTA**.

**82/5** Sussiste un errore materiale che attiene alla ripetizione di parole nell'art. 17. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/5 **È ACCOLTA**.

**82/6** Sussiste un'omissione in quanto all'art. 17 comma 4 del PAE non vi è il richiamo delle schede monografiche del PIAE. Si accoglie correzione.

L'osservazione 82/6 **È ACCOLTA**.

**82/7** Sussiste un refuso all'art 22 comma 3 errore materiale "perimetrati". Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/7 **È ACCOLTA**.

**82/8** Alla luce dell'osservazione si prende atto che l'art. 26 non comprenda nella definizione delle cave abbandonate del PAE un collegamento all'esistenza di una situazione di degrado. Pertanto l'art. 26 è modificata aggiungendo infine: *"e che rappresentino per il territorio un elemento di degrado paesaggistico – ambientale o pericolo per la pubblica incolumità"*

L'osservazione 82/8 **È ACCOLTA**.

**82/9** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 84/5.

L'osservazione 82/9 **È ACCOLTA**.

**82/10** Nell'art. 45 vi è un erroneo richiamo al comma 20 anziché 21. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/10 **È ACCOLTA**.

**82/11** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 81/3.

L'osservazione 82/11 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**82/12** L'introduzione in questa fase della pianificazione del dettaglio proposto in materia di viabilità, con l'individuazione dei percorsi, pur apprezzabile nella sostanza, non può essere accolto in quanto non sono stati oggetto di specifica valutazione in sede di Valutazione Ambientale (VAS/Valsat, SBA). Tali soluzioni potranno quindi trovare accoglimento negli Accordi e nei Piani di coltivazione soggetti previamente a screening.

L'osservazione 82/12 **NON È ACCOLTA**.

**82/13.** Nell'art. 53 vi è un refuso che consta nella ripetizione di parole nella stessa frase. Si accoglie correzione.

L'osservazione 82/13 **È ACCOLTA**

**82/14** Le norme del PIAE sono necessariamente al condizionale dovendo il PAE accertare in sede di procedimento VALSAT-VAS se sussistano o meno problematiche. Pertanto nel PAE è stata indicata la sussistenza di elementi e la indicazione degli obblighi, e queste sono state validate da ARPA in sede anche di esame del PAE medesimo. Correttamente quindi le prescrizioni PAE dei Poli 7,8 e 10 e AEC impongono (pertanto nelle norme: "dovranno") opere antirumore e antipolvere. Si veda altresì il parere di ARPA in relazione al PAE di S. Cesario.

L'osservazione 82/14 **NON È ACCOLTA**.

**82/15** In presenza di un polo diviso tra due comuni è corretto che il monitoraggio venga valutato nel suo insieme e ripartito secondo valutazioni di congruità e di efficacia tra i diversi stralci comunali. Si veda in particolare il parere di ARPA in relazione al PAE di S. Cesario.

L'osservazione 82/15 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**82/16** L'area in esame è contermina ad altro polo in cui sono presenti/ previsti impianti, pertanto è coerente e logica la prescrizione che definisce il monitoraggio con riferimento anche agli impianti.

L'osservazione 82/16 **NON È ACCOLTA**.

**82/17** Si accerta un errore materiale nelle prescrizioni del Polo 10: è stato erroneamente indicato l'art. 53 anziché l'art. 54. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/17 **È ACCOLTA**.

**82/18** La richiesta non è comprensibile posto che la norma già prevede che il progetto di sistemazione dell'Ambito debba essere coerente con lo studio di riqualificazione del Parco Fluviale; l'inciso proposto risulta incomprensibile e non aggiunge elementi di chiarimento, pertanto si

conferma la disposizione. Tale coerenza dovrà essere verificata sotto il profilo tecnico in sede di redazione di detto progetto di sistemazione finale, in cui il progettista dovrà indicare per quali ragioni non sia possibile attuare compiutamente il progetto commissionato dalla Provincia.

L'osservazione 82/18 **NON È ACCOLTA**.

**82/19** La prescrizione è idonea a includere l'ipotesi di impianti mobili di lavorazione, che ovviamente devono essere oggetto di monitoraggio.

L'osservazione 82/14 **NON È ACCOLTA**.

**82/20 - 82/21 – 82/22** Il Comune di San Cesario introduce nel PAE una dettagliata specificazione degli usi che può portare ad un eccesso di rigidità nella fase attuativa. Il PIAE e il PAE devono prevedere e prevedono una gamma di destinazioni possibili, mentre compete al Piano di sistemazione finale e prima all'Accordo andare a individuare l'esatto assetto finale. Quindi, si accolgono le richieste del Comune di modificare le destinazioni d'uso ritenuto che le modifiche attengono ad usi ascrivibili alla categoria "naturalistico" (zona di interesse paesaggistico – ambientale, zona di riequilibrio ambientale;..) e non costituiscono varianti al PRG di San Cesario vigente. Le destinazioni introdotte dovranno essere a basso impatto (agricoltura biologica; attività sportive con modeste pavimentazioni, ecc.). In ogni caso i progetti di sistemazione finale dovranno conformarsi alle norme del PTCP vigente al momento dell'esame del medesimo progetto. Inoltre, al fine di attenuare la rigidità del PAE si inserisce la seguente modifica.

Aggiungere nelle schede monografiche e nelle NTA del PAE di San Cesario (cfr Osservazione n. 2):

*"In sede di Accordo e di Piano di sistemazione finale le destinazioni di tipo naturalistico e per usi pubblici (ad es: recupero o ripristino ambientale, rinaturalizzazione, ripristino ad attività agricole e basso impatto, parchi, percorsi natura ecc.), possono essere diversamente sviluppate; la specificazione avviene previa verifica di compatibilità col PTCP e acquisizione del parere delle competenti autorità ambientali (ARPA; ATO; ecc.). Le destinazioni diverse (residenziale, industriale, direzionale, ecc.) possono essere attuate solo se già previste nello strumento urbanistico generale (PRG) vigente al momento dell'approvazione del PIAE 2008 o se introdotte attraverso una variante specifica al PRG/ PSC-POC successivamente all'approvazione del PIAE 2008".*

Le osservazioni 82/20 - 82/21 – 82/22 **SONO ACCOLTE**.

### **OSSERVAZIONE N. 83**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Concordia sulla Secchia</b>
<b>Protocollo</b>	n. 119858/8.5.3 del 24.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Il Comune chiede di correggere alcuni errori materiali TAV 2 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Concordia, in quanto il perimetro del Polo 17 non ha esattamente ricompreso l'intera Oasi Naturalistica già di proprietà del Comune.

### **CONTRODEDUZIONE**

La Provincia ritiene di accogliere l'osservazione in quanto marginale e perché attiene a profili che non modificano il quadro di riferimento e già oggetto di specifiche valutazioni ambientali.

L'osservazione 83 **È ACCOLTA.**

### OSSERVAZIONE N. 84

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Campogalliano</b>
<b>Protocollo</b>	n. 122760/8.5.3 del 02.12.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Il Comune relativamente agli elaborati del PIAE/PAE effettua le seguenti osservazioni:</p> <p>84/1 Art. 14, comma 11 delle NTA della Variante PAE è presente una doppia numerazione dei capoversi. Si chiede di mantenere il n. 11.</p> <p>84/2 Art. 14, comma 11 delle NTA della Variante PAE prevede che il fondo cava di ripristino sia riportato a + 2 m rispetto alla massima escursione di falda dell'ultimo decennio. Si chiede di modificare il comma rimandando all'accordo coi privati la definizione della quota suddetta.</p> <p>84/3 Art. 15, comma 4 delle NTA della Variante PAE si fa erroneamente riferimento a richieste contenute nel PP modificate in parte dalla Variante Specifica PAE 2003. si propone di riportare per esteso le richieste previste dall'art. 2 della Variante sopraccitata.</p> <p>84/4 Art. 26, comma 1 delle NTA della Variante PAE. Si propone di modificare tale articolo fissando il termine di 6 mesi dall'approvazione del PAE per eseguire uno studio di individuazione delle cave abbandonate. Viene poi riportata una definizione di cava abbandonata che introduce il concetto temporale (pre e post LR 17/91).</p> <p>84/5 Art. 30, comma 2 delle NTA della Variante PAE. Si chiede di anticipare al 30 ottobre il termine per la presentazione delle Relazioni annuali.</p> <p>84/6 Art. 46, comma 7 delle NTA della Variante PAE. Si propone di riformulare tale comma togliendo il riferimento ai calcoli di stabilità e alla distanza minima dai confini di proprietà privata.</p> <p>84/7 Allegato 1 delle NTA. Si chiede di sostituire il termine "dovranno" con "potranno" in riferimento alla realizzazione di barriere antirumore in accordo con quanto indicato nelle Schede monografiche del PIAE.</p> <p>84/8 Art. 17 delle NTA della Variante PAE. Si chiede l'opportunità di attribuire i volumi autorizzati ma non ancora scavati ad aree attraverso l'accordo coi privati previsto dall'art. 24 della LR 7/04.</p> <p>84/9 si chiede di rinominare la Tavola 1 del PAE come "Tavola Stato di Fatto della zonizzazione". Nelle aree in questa zonizzate non trova localizzazione il volume residuo di ghiaie ancora da scavare di 134.000 m<sup>3</sup></p>

### **CONTRODEDUZIONE**

**84/1** Si tratta di errore materiale e pertanto si modifica la numerazione del comma 11 dell'art. 14 delle NTA della Variante PAE togliendo il numero 10.

L'osservazione 84/1 **È ACCOLTA.**

**84/2** La richiesta di modificare il comma, con rimando della definizione della quota di ripristino di fondo cava (fissata dalle NTA della Variante PAE in + 2 m rispetto alla massima escursione di falda dell'ultimo decennio) all'Accordo con i privati, contrasta con una norma prescrittiva di PIAE (NTA, art. 20 Profondità massima di escavazione e art. 46 Tutela delle acque sotterranee e monitoraggio della falda).

L'osservazione 84/2 **NON È ACCOLTA**.

**84/3** Trattandosi di refuso o errore materiale la osservazione è accolta e pertanto si modifica il comma 4 dell'art. 15 delle NTA eliminando ogni riferimento al Piano Particolareggiato<sup>1</sup>.

“Trovano altresì applicazione le prescrizioni contenute all'art. 2 delle NTA della Variante Specifica al PAE comunale 2003, con conseguente disapplicazione delle prescrizioni modificate dalla variante medesima”.

L'osservazione 84/3 **È ACCOLTA**.

**84/4** È opportuno che il Comune proceda alla verifica dell'esistenza di cave abbandonate non già note. Pertanto l'art. 26 delle NTA è modificato aggiungendo al primo comma “**conosciute**”. Il Comune si impegna ad effettuare una nuova ricognizione del territorio al fine di accertare l'esistenza di ulteriori aree non già conosciute, da effettuarsi entro due anni dall'approvazione delle presenti Norme”.

L'osservazione 84/4 **È ACCOLTA**.

**84/5** Il termine del 30 novembre non è previsto da una norma di legge; tale data è contenuta nell'art. 17 della Delibera della giunta Regionale n. 70 del 21-01-1992 dove viene proposto lo Schema di convenzione-tipo per l'esercizio di attività estrattive. La presentazione della Relazione annuale è finalizzata anche a determinare gli oneri da pagarsi da parte delle Ditte esercenti le attività di cava. Quindi le modifiche preordinate a meglio assicurare questo obiettivo possono essere accolte e pertanto la parola Novembre è sostituita con **Ottobre**.

L'osservazione 84/5 **È ACCOLTA**.

**84/6** Si veda controdeduzione all'osservazione 82/11

L'osservazione 84/6 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**84/7** Si veda controdeduzione all'osservazione 82/14

L'osservazione 84/7 **NON È ACCOLTA**.

---

<sup>1</sup> Modifica per allineamento con il contenuto del PAE

**84/8** La scheda monografica del polo 4 del PIAE prevede che i volumi autorizzati e non scavati entro i termini di validità dei relativi atti possono essere nuovamente autorizzati come incremento del volume residuo. Il PIAE ha individuato il Polo 4 come polo in chiusura: il volume autorizzato che non è stato effettivamente scavato risulta essere pari a 134.994 m<sup>3</sup>. L'osservazione è meritevole di essere accolta in quanto la ricollocazione di tali volumi sarà stabilita in sede di accordo coi privati così come previsto all'art. 24 LR 7/04.

L'osservazione 84/8 **È ACCOLTA**.

**84/9** L'osservazione è corretta e pertanto si rinomina la Tavola n. 1 del PAE come "Tavola stato di fatto della zonizzazione".

L'osservazione 84/9 **È ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 85**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Zocca</b>
<b>Protocollo</b>	n. 127341/8.5.3 del 15.12.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Nel Polo 20 Roncobotto, si propone di stralciare dall'area destinata ad attività estrattiva, la zona già soggetta a variante urbanistica precedentemente destinata a zona "D.D.7 - esercizio di cave" per destinarla a zona "D.D.4 - attrezzature tecniche e tecnologiche con funzione G.11 - discariche di rifiuti" (come da planimetria allegata alla Osservazione 85 medesima).

### **CONTRODEDUZIONE**

Il perimetro del Polo 20 riportato nella Variante PIAE adottata non contiene l'area assoggettata a Variante urbanistica (destinazione precedente: zona "D.D.7 - esercizio di cave"; nuova destinazione: zona "D.D.4 - attrezzature tecniche e tecnologiche con funzione G.11 -discariche di rifiuti).

Lo stralcio tuttavia è condizionato al perfezionarsi del collaudo finale della area già oggetto di attività estrattiva.

L'osservazione 85 **È ACCOLTA.**



### **OSSERVAZIONE N. 86**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frantoio Fondovalle, Frantoio Vezzali, Consorzio Cave Bologna, Granulati Donnini</b>
<b>Protocollo</b>	n. 127345/8.5.3 del 15.12.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiedono modifica perimetro Polo California

### **CONTRODEDUZIONE**

La richiesta assume a riferimento un perimetro non corrispondente al PIAE / PAE adottato, e le risposte sono in parte già contenute nell'osservazione 45 presentata dal Comune di Castelfranco Emilia, a cui quindi si rinvia.

L'osservazione 86 **NON È ACCOLTA.**

### **OSSERVAZIONE N. 87**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Era 2000 Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 131374/8.5.3 del 30.12.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiedono di inserire l'area di proprietà a sud di Via Salvetto facente parte del polo 12, già scavata a – 10 m e cartografata nel PAE di Castelfranco come area non suscettibile di approfondimento da –10 a –15, all'interno dell'approfondimento da m –10 a m –15 come descritto nelle NTA e per un quantitativo di 110.000 m <sup>3</sup> .

### **CONTRODEDUZIONE**

L'osservazioni non era necessaria in ragione di quanto già controdedotto nell'osservazione n. 78.

L'osservazione 87 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

### **OSSERVAZIONE N. 88**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Gruppo Consiliare Forza Italia - Pdl - Interpellanza</b>
<b>Protocollo</b>	Del 12.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiedono se ai sensi del D.M. 8 maggio 2003 n. 203 il PIAE ha tenuto conto delle norme che impongono agli enti pubblici di coprire una parte del fabbisogno annuale di manufatti con una quota pari ad almeno il 30% di materiale riciclato.

### **CONTRODEDUZIONE**

Si veda quanto controdedotto in relazione alle osservazioni 10/14 e 63/2.

L'osservazione 88 **NON È ACCOLTA.**